



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2009

Stato: 1° gennaio 2019

318.102.01 i DOA

12.18

Premessa alla nuova versione, valida dal 1° gennaio 2009

Le direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) sono state riscritte con effetto dal 1° gennaio 2009. Le modifiche hanno comportato una nuova numerazione e una riorganizzazione dei contenuti.

Dal punto di vista materiale è stato introdotto un modulo per la richiesta di rilascio di un certificato di distacco. Il documento, che figura tra gli allegati alle presenti direttive, è anche disponibile sul sito www.avs-ai.info. Altre modifiche sono dovute al chiarimento della situazione del Kosovo e della Serbia. Nelle direttive sono inoltre stati integrati i Bulletin AVS n. 230 e 235. Infine sono stati corretti alcuni errori ed è stata aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria (sentenze del TFA secondo la selezione dell'UFAS n. 17, disponibile in tedesco e francese).

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2010

Questo supplemento comprende le modifiche rese necessarie dall'estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania e dall'abrogazione dell'articolo 4 OAVS. Altre modifiche riguardano la determinazione del reddito dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi – le cui modalità sono state precisate – e l'adattamento all'Accordo con l'UE dell'assoggettamento dei marinai di alto mare. Infine sono stati corretti piccoli errori e apportati adeguamenti per migliorare la comprensibilità del testo.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2011

Nel dicembre 2009, il Consiglio federale ha deciso che gli accordi tra la Svizzera e la Serbia in vigore al momento della dichiarazione d'indipendenza del Kosovo non sarebbero più stati applicabili a quest'ultimo Stato. Nel campo della sicurezza sociale la decisione interessa la convenzione del 1962 concernente le assicurazioni sociali, conclusa con l'ex Jugoslavia, e il pertinente accordo amministrativo del 1963. Per il Kosovo questi accordi non hanno più validità dal 31 marzo 2010 (v. Bulletin AVS n. 265).

Questo supplemento integra nelle direttive una regolamentazione dettagliata per il personale domestico al servizio di persone che fruiscono di immunità e privilegi e tiene conto dell'aumento, dal 1° gennaio 2011, del tasso contributivo IPG e AD.

È inoltre stata aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria (www.bsvlive.admin.ch/vollzug -> AVS -> Jurisprudence cotisations -> Sélection de l'OFAS - n° 29).

Infine sono stati corretti piccoli errori e apportati adeguamenti per migliorare la comprensibilità del testo.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2012

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore la revisione dell'AVS «Miglioramento dell'esecuzione» e le relative disposizioni d'ordinanza.

Secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS e l'articolo 2 OAVS, solo gli indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (cosiddetti "ANOBAG") non sono assicurati all'AVS, purché la durata dell'attività lucrativa svolta non superi tre mesi consecutivi per anno civile.

Con la revisione sono inoltre stati aboliti i privilegi di cui beneficiavano gli ANOBAG rispetto agli altri salariati, ossia:

- il tasso contributivo di cui all'articolo 6 LAVS e all'articolo 16 OAVS per gli ANOBAG è stato allineato a quello dei contributi paritetici;
- l'articolo 69 LAVS prevede contributi alle spese di amministrazione anche per gli ANOBAG

In occasione dell'adeguamento delle direttive è anche stata modificata la regolamentazione per gli ANOBAG-UE. I salariati che, secondo l'articolo 109 del regolamento (CEE) n. 574/72, avevano concordato con il loro datore di lavoro con sede nell'UE/AELS di pagare loro stessi i contributi alla cassa di compensazione erano di fatto assimilati agli ANOBAG, vale a dire che si applicavano per analogia le regole valide per gli indipendenti. Questi salariati, tuttavia, non sono ANOBAG, in quanto il loro datore di lavoro è soggetto all'obbligo contributivo in Svizzera in virtù della convenzione con l'UE/AELS (v. art. 12 cpv. 3 LAVS). La nuova versione delle direttive tiene conto di questo aspetto. La legge non prevede disposizioni transitorie. Nella prassi ciò significa che, in virtù del principio di realizzazione, il nuovo tasso contributivo si applica a tutti i salari versati dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Un altro adeguamento riguarda l'assoggettamento di persone assicurate all'AVS e quello dei familiari che le accompagnano all'estero, che ora sono trattati nello stesso capitolo. È stata mantenuta solo la tabella al capitolo 3.12.3 con i rimandi ai rispettivi articoli delle convenzioni di sicurezza sociale.

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 LAVS, il Consiglio federale può escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero. Nell'articolo 6^{ter} lettere a e b OAVS, il Consiglio federale ha eccettuato dal calcolo dei contributi certi redditi che pervengono a un assicurato in quanto proprietario o socio di aziende o di stabilimenti in uno Stato non contraente e come organo di una persona giuridica in uno Stato non contraente. Poiché i redditi conseguiti all'estero influiscono sulle condizioni sociali dell'assicurato, devono essere inclusi nel reddito sotto forma di rendita per il calcolo dei contributi di persone senza attività lucrativa. Le direttive sono state completate in tal senso.

Un'organizzazione internazionale – l'Ufficio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento (BITH) a Ginevra – ha cessato definitivamente ogni attività e disdetto l'accordo di sede per il mese di dicembre 2012. Il numero marginale corrispondente è stato adeguato. Le direttive precisano inoltre che l'assoggettamento del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) (anch'esso un'organizzazione internazionale) è disciplinato diversamente da quello delle altre organizzazioni internazionali.

La convenzione con l'India, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, è stata integrata nelle direttive.

Infine sono stati aggiunti nuovi campi alla richiesta di rilascio di un certificato di distacco (v. all. 17) per ovviare alle lacune riscontrate in relazione all'assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere di salariati distaccati all'estero. Il punto 1 del modulo di richiesta è stato completato con tre nuovi campi che forniscono indicazioni sull'affiliazione del richiedente alla previdenza professionale obbligatoria (LPP), all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e all'assicurazione malattie obbligatoria (LAMal). Gli stessi adeguamenti erano stati effettuati anche per le richieste di distacco di lunga durata (accordo speciale). È importante che queste informazioni siano disponibili già nell'ambito del primo distacco.

A questo proposito si ricorda che le condizioni per il distacco sono soddisfatte soltanto se la persona è assoggettata correttamente a tutti i rami delle assicurazioni sociali svizzere.

I moduli modificati sono disponibili anche sul sito dell'UFAS all'indirizzo www.ufas.admin.ch.

Infine questo supplemento ha permesso di correggere errori e incoerenze. Le modifiche sono segnalate con l'indicazione 1/12.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° aprile 2012

Il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 (reg. 883/2004) e il regolamento (CE) n. 987/2009 (reg. 987/2009) che ne stabilisce le modalità di applicazione. Questi atti normativi implicano diversi cambiamenti in materia di assoggettamento.

Un cambiamento significativo consiste nel fatto che una persona può essere soggetta alla legislazione di un solo Stato membro o della Svizzera. In caso di esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa dipendente e indipendente si applicano le disposizioni dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa dipendente.

Una persona che lavora per un solo datore di lavoro in più Stati membri e/o in Svizzera è soggetta alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercita una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario è sottoposta alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.

L'assoggettamento degli impiegati di aziende di trasporto internazionale è retto dalle regole generali di coordinamento (v. paragrafo precedente).

Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in più Stati membri e/o in Svizzera sono soggette alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario sottostanno alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro d'interessi dell'attività.

La durata del distacco è prorogata da 12 a 24 mesi. Per un'ulteriore proroga va presentata all'UFAS una richiesta giusta l'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Un lavoratore indipendente può distaccarsi soltanto se l'attività esercitata nel secondo Stato è analoga a quella svolta nel primo Stato.

Per determinare la legislazione applicabile si parte dal principio che le persone che ricevono prestazioni in denaro (ad esempio indennità giornaliera LAINF) in virtù di un'attività lucrativa esercitino tuttora tale attività.

La legislazione applicabile è confermata nel certificato A1. I moduli E 001 e E 101 possono continuare a essere utilizzati in via transitoria.

In materia di assoggettamento, per i casi verificatisi prima del 1° aprile 2012 continua ad applicarsi il regolamento (CEE) n. 1408/71 (reg. 1408/71) fino a quando non interviene un cambiamento, ma per un periodo massimo di 10 anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il nuovo regolamento.

Nell'AELS restano applicabili i reg. 1408/71 e 574/72. Poiché tra gli allegati alle presenti direttive figurano soltanto tabelle riferite all'UE, per i casi concernenti l'AELS in via transitoria si può continuare a utilizzare le vecchie tabelle (stato 1.1.2012).

I nuovi regolamenti non sono ancora pubblicati nella raccolta sistematica. I collegamenti ipertestuali con le nuove disposizioni saranno quindi effettuati solo dopo la pubblicazione ufficiale.

Nel Bulletin AVS n. 301 è stata pubblicata una sintesi delle novità in relazione all'UE.

La convenzione di sicurezza sociale con il Giappone è entrata in vigore il 1° marzo 2012. Il presente supplemento tiene conto delle nuove norme vigenti con il Giappone. Il Bulletin AVS n. 300 riporta una sintesi dedicata a questa convenzione.

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2013

Dopo che nella raccolta sistematica del diritto federale il R1408/71 è stato sostituito dal reg. 883/2004, il primo resta consultabile sul sito dell'UFAS all'indirizzo www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/sozialversicherungsabkommen.html.

L'UFAS ha ricevuto numerose richieste d'informazioni riguardo ai battellieri del Reno e all'accordo speciale (v. art. 16 reg. 883/2004) tra Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera concernente la continuazione dell'applicabilità dell'Accordo sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno. Ha pertanto ritenuto opportuno inserire nelle presenti direttive i punti chiave di tale regolamentazione.

Sono state apportate inoltre correzioni ad alcune sviste e modifiche per facilitare la comprensione del testo.

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2014

Con il presente supplemento è stata creata, nel capitolo 3 sulle disposizioni speciali, una sezione a parte (3.13) per i dipendenti pubblici. Le pertinenti disposizioni del capitolo 2 sui principi generali dell'assoggettamento assicurativo sono state trasferite nella nuova sezione 3.13.

È stato inoltre aggiornato l'elenco delle organizzazioni di assistenza (3.11) ed è stata introdotta una disposizione transitoria per i collaboratori di organizzazioni di assistenza che non rientrano più nel campo d'applicazione dell'articolo 1a OAVS.

Alcune convenzioni di sicurezza sociale prevedono la continuazione dell'assicurazione per i familiari che accompagnano all'estero una persona assicurata presso l'AVS. Nonostante la continuazione dell'assicurazione sia obbligatoria, il coniuge deve informare la cassa di compensazione competente affinché la continuazione dell'assicurazione venga registrata nel CI.

Nel capitolo 13.4 è stata inserita una panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (non vi figurano i precedenti accordi con gli odierni Stati membri dell'UE/AELS).

Si attira inoltre l'attenzione sul fatto che nel caso di un'attività lucrativa svolta in più Stati dell'UE e in Svizzera l'autorità estera competente nel luogo di domicilio dell'interessato ha la facoltà di stabilire che la persona sia soggetta in via provvisoria all'assicurazione in Svizzera.

Il supplemento comprende infine alcune precisazioni riguardo ai distacchi, correzioni di alcune sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/14.

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2015

Il presente supplemento integra nelle direttive le novità conseguenti all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012 e dalla revisione della convenzione di sicurezza sociale con gli USA.

Il regolamento (UE) n. 465/2012 entra in vigore il 1° gennaio 2015 e modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009. Si tratta di un atto normativo che non può essere applicato in quanto tale, ma che ha solo la funzione di modificare i due regolamenti summenzionati. Le novità riguardano in particolare i punti seguenti:

- per l'assoggettamento assicurativo nello Stato di domicilio non è più rilevante il fatto che l'assicurato abbia uno o più datori di lavoro, purché eserciti una parte sostanziale dell'attività (25 %) in tale Stato;
- il nuovo criterio per la determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina è la «base di servizio»;
- le attività marginali non sono più considerate ai fini della determinazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004;
- il concetto di «sede» è stato ridefinito (art. 14 par. 5^{bis} reg. 987/2009). Per «sede» si intende ora il luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.

Il nuovo regolamento non è ancora stato pubblicato nella raccolta sistematica. I collegamenti ipertestuali con le nuove disposizioni saranno quindi effettuati solo dopo la pubblicazione ufficiale.

La convenzione di sicurezza sociale conclusa nel 1979 tra la Svizzera e gli USA è stata modificata una seconda volta ed è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Per l'assoggettamento assicurativo vanno considerati in particolare i seguenti adeguamenti:

- la convenzione disciplina per la prima volta l'assoggettamento degli impiegati delle compagnie di trasporto aereo e dei marinai;

- il protocollo finale è stato soppresso e le sue disposizioni sono state integrate direttamente nella convenzione.

Si segnala inoltre che il modulo di richiesta di proroga del distacco (accordo speciale) è stato sostituito dal modulo di richiesta di distacco, di proroga del distacco o di distacco di lunga durata, che corrisponde alla versione elettronica disponibile in ALPS (*Applicable Legislation Platform Switzerland*). Per le richieste di proroga del distacco o di distacco di lunga durata nell'UE, nell'AELS e negli Stati contraenti occorre utilizzare soltanto questo nuovo modulo. Per le richieste di distacco di breve durata si può sia continuare a usare il modulo messo a disposizione dalle casse di compensazione AVS, sia avvalersi di quello nuovo.

Il presente supplemento comprende infine precisazioni riguardo ai distacchi, correzioni di alcune sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/15.

Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2016

Dal 1° gennaio 2016, il reg. 883/2004 e il reg. 987/2009 (tenuto conto delle modifiche introdotte dal reg. 465/2012) si applicano anche nei rapporti con l'AELS. Pertanto, il reg. 1408/71 e il R574/72 non sono più applicabili ai nuovi casi. Come prima del 1° aprile 2012, sia per l'UE che per l'AELS valgono di nuovo gli stessi regolamenti. Le presenti direttive sono state adeguate di conseguenza.

In materia di assoggettamento, ai casi verificatisi prima del 1° gennaio 2016 continua ad applicarsi il R 1408/71 fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il nuovo regolamento.

Nelle direttive sono inoltre state integrate le due convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera nel 2015. Si tratta della convenzione di sicurezza sociale con l'Uruguay, entrata in vigore il 1° aprile 2015 (v. [Bulletin AVS n. 358/362](#)), e della convenzione bilaterale di sicurezza sociale con la Corea del Sud, in vigore dal 1° giugno 2015. Quest'ultimo atto, come quello concluso con l'India, è un cosiddetto accordo di distacco, che definisce solo le norme giuridiche applicabili. Non prevede l'esportazione di rendite, ma solo il rimborso di contributi (v. [Bulletin AVS n. 362](#)).

Un altro cambiamento consiste nel fatto che per i distacchi in Stati contraenti vi è ora un unico certificato (v. all. 13.1).

La nuova versione delle direttive tiene inoltre conto della riduzione del tasso di contributo IPG allo 0,45 per cento e dell'innalzamento dell'importo massimo AD a 148 200 franchi, entrambi validi dal 1° gennaio 2016.

Con il presente supplemento il capitolo 3.4 relativo al personale con immunità e privilegi è stato modificato e aggiornato, soprattutto dal punto di vista formale.

Il supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/16.

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2017

A seguito della crescente importanza delle attività transfrontaliere, per l'affiliazione di nuovi lavoratori dipendenti o indipendenti le casse di compensazione devono accertare con particolare attenzione se queste persone siano assicurate in Svizzera. Solo così infatti è possibile evitare l'errato assoggettamento o eventuali rettifiche con effetto retroattivo. Per questa ragione i N. 2022, 2042 e 2065 sono stati adeguati in modo tale che le casse di compensazione debbano richiedere ai datori di lavoro e ai lavoratori indipendenti i dati necessari per l'accertamento dell'assoggettamento.

Inoltre, il modulo «Richiesta di distacco, di proroga del distacco o di distacco di lunga durata» è stato sostituito dal modulo «Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero», che corrisponde alla versione elettronica del modulo disponibile in ALPS (*Applicable Legislation Platform Switzerland*). Il nuovo modulo permette di presentare richiesta anche per mantenere a titolo facoltativo l'applicazione del diritto assicurativo svizzero.

Riguardo all'attività lucrativa a tempo parziale, è stato precisato che la «parte sostanziale dell'attività subordinata» (25 %) va calcolata in rapporto al grado d'occupazione complessivo (N. 2020.3).

È stato inoltre aggiornato l'elenco delle organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede (N. 3055), al quale è stata aggiunta la segreteria del Trattato sul commercio delle armi (ATT). Anche l'elenco delle organizzazioni di assistenza (N. 3096) è stato ampliato, con l'aggiunta della fondazione Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung.

Al nuovo N. 2098 è stato precisato che i principi applicati nei rapporti con gli Stati dell'UE/AELS in caso di errato assoggettamento valgono anche per gli Stati contraenti.

Nell'allegato 14 sulle carte di legittimazione del DFAE è stata introdotta una nuova carta di legittimazione R a banda grigia.

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo. Al contempo è stata anche aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/17.

Premessa al supplemento 9^{bis}, valido dal 1° gennaio 2017

In virtù della decisione del Consiglio federale del 16 dicembre 2016, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALC) è esteso alla Croazia a partire dal 1° gennaio 2017 (v. [Bulletin AVS/PC n. 387](#), disponibile in francese e tedesco). Poiché il supplemento valido dal 1° gennaio 2017 è già stato pubblicato, la menzionata recente modifica dell'ALC rende necessario un secondo supplemento valido dal 1° gennaio 2017, contenente le modifiche relative alla Croazia, che finora aveva lo statuto di Stato contraente (accordo bilaterale). Le modifiche in questione sono contrassegnate dall'indicazione 1/17.

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2018

Il 19 giugno 2017 è entrata in vigore la convenzione di sicurezza sociale con la Cina. Occorre osservare che nel suo campo d'applicazione non rientrano Hong Kong, Macao e Taiwan. Come nel caso delle convenzioni concluse con l'India e la Corea del Sud, si tratta di un cosiddetto accordo di distacco, che definisce solo le norme giuridiche applicabili. Non prevede l'esportazione di rendite, ma solo il rimborso di contributi (v. [Bulletin AVS/PC n. 394](#)). Le DOA sono state adeguate di conseguenza.

Dal 1° gennaio 2018 tutte le casse di compensazione sono tenute a utilizzare ALPS (*Applicable Legislation Platform Switzerland*; v. [Bulletin AVS/PC n. 402](#)): i datori di lavoro comunicheranno con le casse di compensazione o l'UFAS (a seconda della sfera di competenza) tramite questo sistema d'informazione sulle questioni relative all'assoggettamento assicurativo (in particolare le richieste di distacco, le richieste di continuazione dell'assicurazione e gli annunci di pluriattività). In questo ambito non sono necessari adeguamenti delle DOA.

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo. Al contempo è stata anche aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/18.

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento offre l'opportunità di apportare diverse modifiche. Al N. 2081, un nuovo esempio illustra le prescrizioni relative alla qualificazione quale lavoratore dipendente o indipendente nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati Uniti in caso di valutazioni discordanti dei due Stati.

I rapporti nell'ambito del diritto in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Serbia e il Montenegro erano finora disciplinati dalla Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore una convenzione di sicurezza sociale separata con ciascuno di questi due Stati. La convenzione conclusa a suo tempo con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia rimarrà pertanto in vigore, per il momento, soltanto nei rapporti con la Bosnia ed Erzegovina (v. [Bulletin AVS/PC n. 407](#)).

Il capitolo 3.3.2, concernente i battellieri del Reno, viene ristrutturato e precisato in vari punti per rispondere meglio ai numerosi interrogativi dei vari attori interessati e delle casse di compensazione competenti.

Nell'elenco delle organizzazioni di assistenza al N. 3096 è aggiunta l'organizzazione Interteam di Lucerna.

Anche nell'elenco delle organizzazioni internazionali al N. 3055 è aggiunta una nuova organizzazione, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH).

Nel N. 3021.1 è aggiunta una precisazione concernente il rilascio di una carta di legittimazione a persone impiegate per brevi periodi.

L'art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS prevede che i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione sono assoggettati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e all'AD, se lavorano in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale. In questo contesto, il nuovo N. 3054.1 chiarisce la situazione del personale locale che lavora per la Confederazione.

L'adeguamento del N. 3104.6 fa chiarezza riguardo alle iscrizioni da effettuare nel CI in caso di continuazione dell'assicurazione del coniuge o del partner registrato senza attività lucrativa che accompagna all'estero una persona assicurata all'AVS.

Infine, si procede all'aggiornamento del modulo nell'Allegato 10.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/19.

Indice

Abbreviazioni	27
1. Disposizioni generali	33
1.1 Norme pertinenti.....	33
1.2 Disposizioni applicabili	33
1.3 Adempimento dei presupposti assicurativi	35
1.4 Cittadinanza	37
1.5 Domicilio civile.....	38
1.6 Luogo di lavoro.....	42
1.7 Statuto contributivo nell'AVS	43
2. Principi generali dell'assoggettamento assicurativo .	45
2.1 Disposizioni generali	45
2.2 Disposizioni della LAVS	46
2.3 Accordo con l'UE e Convenzione AELS	46
2.3.1 Principio: assoggettamento in un solo Stato.....	50
2.3.1.1 Attività lucrativa dipendente	51
2.3.1.2 Attività lucrativa indipendente.....	58
2.3.1.3 Esercizio abituale di un'attività lucrativa indipendente e di un'attività lucrativa dipendente in più Stati.....	61
2.3.2 Procedura per le persone che lavorano abitualmente in più Stati.....	62
2.3.3.1 Obbligo contributivo in Svizzera	64
2.3.3.2 Obbligo contributivo nell'UE/AELS	66
2.3.3.3 Tassi di cambio per la conversione dei redditi	66
2.4 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale	66
2.4.1 Principio del luogo di lavoro	67
2.4.2 Eccezione: distacco	68
2.4.3 Altre eccezioni.....	71
2.5 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE o dell'AELS e in uno Stato contraente	73
2.6 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato contraente e in uno Stato non contraente	74
2.7 Esercizio di un'attività lucrativa in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS e in uno Stato non contraente	74

2.8	Esercizio di un'attività lucrativa che non può essere ripartita tra diversi Stati in base al tempo di lavoro	75
2.9	Assoggettamento errato nei rapporti con l'UE	76
2.9.1	Principio: rettifica con effetto futuro	76
2.9.2	Eccezione: retroattività	76
2.10	Assoggettamento errato nei rapporti con gli Stati contraenti	77
3.	Diritto applicabile a determinate categorie speciali ...	77
3.1	Dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale	77
3.1.1	In generale	77
3.1.2	Accordo con l'UE e Convenzione AELS	77
3.1.2.1	Accordo con l'UE.....	77
3.1.2.2	soppresso	78
3.1.3	Convenzioni di sicurezza sociale.....	78
3.2	Imprese di trasporto aereo internazionale	79
3.2.1	Accordo con l'UE e Convenzione AELS	79
3.2.1.1	Accordo con l'UE.....	79
3.2.2	Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale relative alle imprese di trasporto aereo internazionale	80
3.3	Navigazione internazionale	81
3.3.1	Navigazione interna	81
3.3.1.1	Accordo con l'UE e Convenzione AELS	81
3.3.1.2	Convenzioni di sicurezza sociale.....	81
3.3.2	Battellieri del Reno	82
3.3.3	Marinai di alto mare.....	84
3.3.3.1	Accordo con l'UE e Convenzione AELS	84
3.3.3.2	Convenzioni di sicurezza sociale.....	84
3.4	Personale che beneficia di immunità e privilegi	86
3.4.1	Personale di rappresentanze estere in Svizzera	86
3.4.1.1	Principio	86
3.4.1.2	Rappresentanze di Stati dell'UE e dell'AELS in Svizzera	90
3.4.1.3	Rappresentanze di Stati contraenti in Svizzera	92
3.4.1.4	Rappresentanze di Stati non contraenti in Svizzera	94
3.4.2	Personale di rappresentanze svizzere all'estero	94
3.4.2.1	Principio	94
3.4.2.2	Rappresentanze in Stati dell'UE e dell'AELS.....	95
3.4.2.3	Rappresentanze in Stati contraenti	96

3.4.2.4	Rappresentanze in Stati non contraenti.....	98
3.5	Funzionari internazionali	99
3.5.1	Funzionari internazionali con cittadinanza svizzera	100
3.5.2	Funzionari internazionali con cittadinanza straniera	102
3.5.3	Coniugi o partner registrati senza attività lucrativa di funzionari internazionali.....	103
3.6	Personale di organizzazioni che beneficiano di un accordo di natura fiscale	105
3.7	Dirigenti di un'azienda con sede in Svizzera	105
3.7.1	Principio	105
3.7.2	Eccezioni.....	106
3.8	Aziende transfrontaliere	107
3.8.1	Accordo con l'UE e Convenzione AELS	107
3.8.2	Convenzioni di sicurezza sociale.....	108
3.9	Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora	108
3.10	Rifugiati e apolidi.....	108
3.11	Collaboratori di organizzazioni di assistenza e del CICR	109
3.12	Persone senza attività lucrativa	110
3.12.1	Persone domiciliate in Svizzera.....	110
3.12.2	Persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero	111
3.12.3	Familiari senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona assicurata all'AVS	111
3.13	Dipendenti pubblici	114
3.13.1	Disposizioni generali	114
3.13.2	Accordo con l'UE e Convenzione AELS	114
3.13.3	Convenzioni di sicurezza sociale.....	116
4.	Adesione e continuazione dell'assicurazione.....	118
4.1	Continuazione dell'assicurazione per le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera	118
4.1.1	Condizioni	118
4.1.2	Procedura	121
4.1.3	Disposizioni transitorie relative alla 10 ^a revisione AVS ..	122
4.1.4	Contributi.....	123

4.1.5	Fine dell'assicurazione	123
4.2	Continuazione dell'assicurazione per studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero	124
4.2.1	Condizioni	124
4.2.2	Procedura	125
4.2.3	Fine dell'assicurazione	125
4.3	Adesione volontaria all'AVS/AI/IPG obbligatoria di persone che non sono assicurate in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale	126
4.3.1	Procedura	126
4.3.2	Contributi.....	127
4.3.3	Fine dell'assicurazione	128
4.4	Adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato.....	128
4.4.1	Procedura	130
4.4.2	Fine dell'assicurazione	130
4.5	Assicurazione facoltativa	131
4.6	Adesione di funzionari internazionali e dei loro familiari	131
5.	Esenzione dall'assicurazione.....	131
5.1	Doppio onere non ragionevolmente esigibile.....	132
5.1.1	Condizioni formali.....	132
5.1.2	Condizioni materiali.....	133
5.1.3	Decisione	135
5.1.4	Effetti dell'esenzione	135
5.1.5	Conseguenze amministrative della fine dell'esenzione..	136
5.2	Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi che adempono le condizioni di assicurazione soltanto per un periodo relativamente breve	137
5.3	Altre possibilità di esenzione	138
Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente		140
Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente		142

Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente.....	145
Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente.....	147
Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente.....	150
Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente.....	151
Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività indipendente.....	152
Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività dipendente.....	154
Allegato 9: Obbligo assicurativo e contributivo per i cittadini svizzeri e dell'UE.....	156
Allegato 10: Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.....	158
Allegato 11: soppresso.....	161
Allegato 12: soppresso.....	162
Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale.....	163
Allegato 14: Cittadini stranieri titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI.....	172
Allegato 15: Territorio dell'UE e dell'AELS	175
Allegato 16: Accordo giusta l'articolo 21 reg. 987/2009	177
Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero	179
Allegato 18: Certificato A1.....	184
Allegato 19: soppresso.....	187

Abbreviazioni

Accordo con l'UE	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Accordo di sede	Accordo concluso dal Consiglio federale con un'organizzazione internazionale per definirne lo statuto giuridico
AD	Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
all.	allegato
ANOBAG	Dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (dal tedesco «Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber»)
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
AVS/AI/IPG e AD	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assicurazione invalidità, indennità di perdita di guadagno e assicurazione contro la disoccupazione
AVS/AI/IPG (/AD)	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assicurazione invalidità, indennità di perdita di guadagno. Assicurazione contro la disoccupazione in funzione dello statuto
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CE	Comunità europea

Certificato A1	Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato
CICR	Comitato internazionale della Croce Rossa
Convenzione AELS	Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K – Appendice 2 (RS 0.632.31)
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile; RS 272)
cpv.	capoverso
CVRD	Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01)
CVRC	Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02)
DAF	Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale
DCC	Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG

DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
DTF	Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale
DTFA	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni (i numeri rinviano all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del TFA sono pubblicate nella Parte V della Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale (DTF).
IPG	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LStr	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20)
N.	Numero marginale
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

ODPr	Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati; RS 192.126)
OSOsp	Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite; RS 192.121)
par.	paragrafo
Prot. finale	Protocollo finale
RCC	Rivista per le casse di compensazione AVS (i numeri rinviano all'anno e alla pagina) pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
reg. 1408/71	regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
reg. 574/72	regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
reg. 883/2004	regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1)

reg. 987/2009	regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11)
reg. 988/2009	regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
reg. 465/2012	regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
seg.	seguinte
segg.	seguinti
Stato contraente	Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale di sicurezza sociale
Stato non contraente	Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale
Stato dell'UE	Stato dell'UE cui si applica l'Accordo tra la Svizzera e l'UE
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni (fino al 31 dicembre 2006)
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea

UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI, rivista per le casse di compensazione AVS pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dal 1993 al 2004 (i numeri rinviano all'anno e alla pagina del volume)

1. Disposizioni generali

1.1 Norme pertinenti

- 1001 L'assoggettamento all'AVS/AI/IPG(/AD) dipende dal diritto applicabile, ossia:
- dalla LAVS;
 - dall'Accordo con l'UE;
 - dalla Convenzione AELS o
 - dalle convenzioni di sicurezza sociale.
- 1002 L'assoggettamento è determinato dalle disposizioni applicabili, in particolare dagli elementi personali quali la cittadinanza (v. N. 1015 e 1016), il domicilio (v. N. 1017 segg.) e il luogo di lavoro (v. N. 1034 segg.). Anche il tipo di attività svolta e la sede del datore di lavoro possono essere determinanti.
- 1003 L'assoggettamento all'AVS/AI/IPG(/AD) può essere obbligatorio (v. cap. 2 e 3) oppure facoltativo (v. cap. 4).
- 1004 Le persone assicurate possono, in casi particolari, essere esentate dall'AVS/AI/IPG(/AD) (v. cap. 5).

1.2 Disposizioni applicabili

- 1005
1/14 soppresso
- 1006
1/16 L'Accordo con l'UE si applica soltanto tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera (v. all. 15 per il territorio dell'UE) mentre la Convenzione AELS è valida tra gli Stati membri dell'AELS (v. all. 15 per il territorio dell'AELS). Non esiste un coordinamento tra i due accordi¹. Per quanto concerne l'assoggettamento, la Convenzione AELS riprende le regole dell'UE (ad eccezione della coassicurazione del coniuge nell'AELS, v. N. 3104.2). Entrambi gli accordi si ba-

¹ 16 aprile 2010 8C_994/2009 DTF 136 V 244

sano sulle disposizioni del [reg. 883/2004](#) (modificato da ultimo dal reg. 465/2012) e del [regolamento di applicazione n. 987/2009](#) e si limitano unicamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.

- 1007
1/16
- Ai fini dell'assoggettamento sono determinanti in primo luogo le disposizioni dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS nel caso in cui la persona fisica possiede la cittadinanza svizzera oppure di uno Stato dell'UE o dell'AELS e
- abita in uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure in Svizzera
 - lavora almeno in parte sul territorio dell'UE o dell'AELS oppure
 - lavora in Svizzera per un datore di lavoro dell'UE o dell'AELS oppure
 - lavora nell'UE o nell'AELS per un datore di lavoro svizzero.
- 1008
1/16
- Ai fini dell'assoggettamento sono determinanti le pertinenti disposizioni della convenzione di sicurezza sociale se la persona fisica
- possiede la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato contraente, oppure – se rientra nei casi di cui ai N. 2036, 2070, 2084, 3006, 3008, 3016 e 3104 – quella di uno Stato terzo;
 - lavora almeno in parte sul territorio dello Stato contraente;
 - lavora in Svizzera per un datore di lavoro dello Stato contraente oppure nello Stato contraente per un datore di lavoro svizzero;
 - ha il domicilio nello Stato contraente.
- 1009
- In tutti gli altri casi, l'assoggettamento si determina secondo la LAVS. Si applica il diritto interno quando né la convenzione di sicurezza sociale né l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS contemplano disposizioni applicabili al caso specifico.

- 1010 Per stabilire se una persona fisica è assicurata si rimanda al capitolo 2 «Principi generali dell'assoggettamento assicurativo». Per le seguenti categorie di persone si rimanda al capitolo 3:
- dipendenti di imprese di trasporti internazionali (trasporto ferroviario, stradale e aereo);
 - marinai di alto mare e battellieri del Reno;
 - personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici;
 - funzionari internazionali;
 - dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;
 - personale di imprese nella zona frontaliere;
 - richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
 - rifugiati e apolidi;
 - persone che non esercitano un'attività lucrativa;
 - familiari che accompagnano una persona che esercita un'attività lucrativa;
 - personale di organizzazioni di assistenza e del CICR.

1.3 Adempimento dei presupposti assicurativi

- 1011 La qualità di assicurato non dipende dall'obbligo contributivo ([art. 3 LAVS](#)). Una persona può essere assicurata in Svizzera senza essere soggetta all'obbligo contributivo. È il caso di determinate persone senza attività lucrativa coniugate o in unione domestica registrata (v. DIN). Non dipende neppure da un eventuale diritto a prestazioni. Ad esempio, è irrilevante il fatto che i contributi versati da una persona che esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS non siano costitutivi di rendita².

² 26	marzo	1980	RCC	1980	pag. 465	–
4	novembre	1982	RCC	1984	pag. 172	–
31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 539	–

- 1012 La qualità di assicurato è riconosciuta a ogni persona fisica che soddisfa personalmente uno dei presupposti assicurativi previsti dal diritto interno, dall'Accordo con l'UE, dalla Convenzione AELS oppure da una convenzione di sicurezza sociale. È riconosciuta anche alle persone che aderiscono volontariamente all'assicurazione obbligatoria oppure si affiliano all'assicurazione facoltativa (v. cap. 4).
- 1013
1/12 Affinché una persona coniugata o in unione domestica registrata sia assicurata all'AVS/AI/IPG non basta che il coniuge o il partner registrato sia assicurato obbligatoriamente. Di norma, anche lei deve soddisfare i presupposti assicurativi. Neppure i bambini sono automaticamente assicurati all'AVS/AI/IPG per il semplice fatto che uno dei genitori è assicurato obbligatoriamente o facoltativamente all'AVS/AI: anch'essi devono soddisfare personalmente i presupposti assicurativi (v. N. 1012). Se non soddisfano personalmente i presupposti del diritto interno, dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale, dette persone devono, per quanto possibile, aderire volontariamente all'assicurazione obbligatoria oppure affiliarsi all'assicurazione facoltativa per restare assicurate all'AVS/AI.
- 1014
1/12 Alcune convenzioni di sicurezza sociale estendono la qualità di assicurato di una persona che esercita un'attività lucrativa all'estero ai familiari senza attività lucrativa che accompagnano la persona assicurata all'estero. In questo modo, continuano ad essere assicurati all'AVS/AI/IPG senza dover soddisfare ulteriori presupposti assicurativi (v. al riguardo i capitoli concernenti il distacco e il diritto applicabile a determinate categorie speciali disciplinate dalle convenzioni di sicurezza sociale, nonché il cap. 3.12.3 concernente i familiari che accompagnano una persona che esercita un'attività lucrativa).

1.4 Cittadinanza

- 1015 Nei casi in cui l'assoggettamento assicurativo dipende dalla cittadinanza (ad es. [art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS](#), Accordo con l'UE, Convenzione AELS oppure convenzioni di sicurezza sociale), ai doppi cittadini si applica la seguente regola: se la persona assicurata possiede diverse nazionalità tra cui quella svizzera, quella di uno Stato dell'UE o di uno Stato dell'AELS o quella di uno Stato contraente, è sempre determinante la cittadinanza svizzera e sussidiariamente quella dello Stato dell'UE o dell'AELS o di uno Stato contraente.
- 1016 *Esempio 1:* una persona con cittadinanza francese e marocchina abita in Svizzera e lavora in Francia a tempo indeterminato. Ai fini dell'assoggettamento assicurativo è determinante la cittadinanza francese.
Esempio 2: una persona con cittadinanza norvegese e bielorusca abita in Norvegia e lavora in Svizzera. Ai fini dell'assoggettamento assicurativo è determinante la cittadinanza norvegese.
- 1016.1
1/16 Se una convenzione di sicurezza sociale (UE, AELS, Stati contraenti) non vale per i cittadini di Stati terzi (v. N. 2084), la persona non rientra nel campo di applicazione personale della convenzione, per cui quest'ultima non è applicabile nei suoi confronti. La persona va quindi trattata alla stregua di un cittadino di uno Stato non contraente.
Ne consegue che:
- per i cittadini di uno *Stato dell'UE/AELS*, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti;
 - per i cittadini di uno *Stato contraente*, gli Stati dell'UE/AELS e gli Stati contraenti (di cui non possiedono la cittadinanza) sono assimilati a Stati non contraenti;
 - per i cittadini di uno *Stato non contraente*, gli Stati dell'UE/AELS e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti.

- 1016.2
1/16 *Esempio 1:* per una cittadina tedesca che esercita un'attività lucrativa in Svizzera e in Turchia, la Turchia è uno Stato non contraente.
Esempio 2: per un cittadino turco domiciliato in Svizzera che esercita un'attività lucrativa in Israele, Israele è uno Stato non contraente.
Esempio 3: per una cittadina sudafricana che esercita un'attività lucrativa sia in Svizzera sia in Macedonia, la Macedonia è uno Stato non contraente.

1.5 Domicilio civile

- 1017 Per stabilire se il domicilio civile di una persona è in Svizzera si considera il diritto svizzero, a prescindere dalla cittadinanza della persona.
- 1018 Sono fatti salvi accordi interstatali di diverso tenore in cui il concetto di «domicilio» è spesso sostituito da quello di «dimora abituale». Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata ([art. 13 cpv. 2 LPGA](#)).
- 1019 Le assicurazioni sociali non hanno definito un concetto proprio di domicilio. Per stabilire se il domicilio è in Svizzera si applicano pertanto le disposizioni degli [art. 23–26 CC](#)³ ([art. 13 cpv. 1 LPGA](#)).
- 1020
1/16 Per «domicilio civile» si intende il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente ([art. 23 cpv. 1 CC](#)). Il concetto implica, da un lato, la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo (requisito soggettivo) e, dall'altro, la dimora effettiva in tale luogo (requisito oggettivo). Secondo la giurisprudenza, ad essere determinante non è la volontà interiore, ma l'intenzione oggettivamente

³ 3 giugno 1949 RCC 1949 pag. 377 DTFA 1949 pag. 28
12 maggio 1955 RCC 1955 pag. 265 DTFA 1955 pag. 90

riconoscibile⁴. Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.

- 1021 La questione del domicilio va accertata individualmente, a prescindere dallo stato civile della persona interessata. Si presume il domicilio comune per le coppie coniugate o in unione domestica registrata che vivono nella stessa abitazione.
- 1022 Per determinare il domicilio (accertamento dell'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo) si fa riferimento a circostanze riconoscibili a terzi⁵. Si presume il domicilio in Svizzera per i cittadini stranieri titolari di un permesso B (permesso di dimora) o di un permesso C (permesso di domicilio).
- 1022.1 Il permesso di dimora decade dopo sei mesi di assenza dalla Svizzera ([art. 61 cpv. 2 LStr](#)), e con esso anche il domicilio in Svizzera⁶. Un'autorizzazione, in virtù del diritto in materia di stranieri che consente un soggiorno di breve durata è da intendere come presunzione che non vi sia un domicilio in Svizzera, anche nei casi in cui il permesso è decaduto da qualche tempo e la persona interessata si trova ancora in Svizzera⁷.
- 1023 Non è necessario che una persona abbia l'intenzione di rimanere per un periodo prolungato nello stesso luogo. Anche una dimora di breve durata può bastare per costituire domicilio⁸. «Durevolmente» va inteso nel senso di «non temporaneo». È sufficiente la chiara intenzione di fare di un

⁴	25	gennaio	2011	1C 420/2010		DTF 137 II	122
⁵	5	settembre	1977	RCC	1978	pag. 58	–
	28	agosto	1981	RCC	1982	pag. 171	–
⁶	12	maggio	2016	9C_747/2015			–
⁷	9	febbraio	2016	9C_492/2015			–
⁸	3	luglio	1952	RCC	1952	pag. 364	–
	28	agosto	1981	RCC	1982	pag. 171	–

determinato luogo il centro della propria esistenza e dei rapporti personali, economici, familiari e professionali⁹.

- 1024 Pertanto, i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora costituiscono domicilio in Svizzera anche se hanno l'intenzione di tornare nel proprio Paese non appena le circostanze lo permettono (v. anche N. 3093).
- 1025 Se la dimora è dovuta a scopi particolari, il soggiorno prolungato non basta per costituire domicilio:
- 1026 1/17 Il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce domicilio ([art. 23 CC](#))¹⁰.
- 1027 4/12 In particolare, non costituiscono domicilio le persone che dimorano in Svizzera esclusivamente per una visita, una cura, le vacanze, per motivi di studio o altri scopi formativi senza esercitarvi un'attività lucrativa.
- 1028 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi ([art. 23 cpv. 2 CC](#)). Se una persona dimora alternativamente in più luoghi, il domicilio si ritiene costituito nel luogo con il quale le relazioni personali sono più strette¹¹. Di norma, corrisponde al luogo in cui dimora la famiglia. In linea di principio, il luogo del soggiorno settimanale non può essere considerato luogo di del domicilio¹².
- 1029 Se una coppia coniugata o in unione domestica registrata mantiene la propria abitazione in Svizzera, sebbene una parte della coppia lavori all'estero, si presume per entrambe le parti che il domicilio sia in Svizzera se l'abitazione è occupata dall'altra parte (eventualmente anche dai

⁹	22	dicembre	1959	RCC	1960	pag. 281	DTFA	1960	pag. 181
	5	settembre	1977	RCC	1978	pag. 58	–		
	28	agosto	1981	RCC	1982	pag. 171	–		
¹⁰	28	aprile	1952	RCC	1952	pag. 207	DTFA	1952	pag. 134
¹¹	22	dicembre	1959	RCC	1960	pag. 281	DTFA	1960	pag. 181
	5	settembre	1977	RCC	1978	pag. 58	–		
	28	agosto	1981	RCC	1982	pag. 171	–		
¹²	17	maggio	1968	RCC	1968	pag. 502	–		

figli) e se la comunione domestica non è stata sospesa ([art. 275 CPC](#) e [art. 175 seg. CC](#)).

- 1030
1/11 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro ([art. 24 cpv. 1 CC](#)). Ciò si prefigura anche quando una persona cancella la propria iscrizione dal Comune che lascia. In questo modo, anche un'assenza prolungata dal Paese non comporta necessariamente il cambiamento di domicilio, lascia però presumere l'abbandono del domicilio in Svizzera. Ciò vale in particolare quando le circostanze permettono di concludere che ci sia stato un trasferimento all'estero del centro degli interessi vitali e affettivi¹³.
- 1031 I giramondo, ad esempio, non hanno l'intenzione di stabilirsi durevolmente nel luogo in cui dimorano. Pertanto non costituiscono un nuovo domicilio. La stessa regola si applica, di norma, agli studenti che compiono parte degli studi all'estero.
- 1032 Per i rifugiati e gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati ([RS 0.142.30](#)) e della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi ([RS 0.142.40](#)) è considerato domicilio il luogo dove dimorano.
- 1033 Elementi quali ad esempio:
 – l'assoggettamento incondizionato alla sovranità fiscale;
 – l'esercizio dei diritti politici;
 – la conclusione di un contratto di affitto oppure
 – il deposito degli atti
 non provano la costituzione del domicilio. Sono indizi che devono essere valutati in relazione ad altri elementi della fattispecie¹⁴. In particolare, l'assoggettamento fiscale di una persona in base al domicilio fiscale in Svizzera non è l'unico elemento determinante per la costituzione del domicilio poiché secondo il diritto fiscale il luogo in cui si dimora

¹³ 1 febbraio 1990 RCC 1990 pag. 260 –
¹⁴ 28 agosto 1981 RCC 1982 pag. 171 –

può valere come domicilio fiscale anche in caso di domicilio civile all'estero.

1.6 Luogo di lavoro

- 1034 Per stabilire se un'attività lucrativa è esercitata in Svizzera si fa riferimento alle prescrizioni del diritto dell'AVS¹⁵.
- 1035 Consegue un reddito da attività lucrativa in Svizzera chi vi esercita un'attività lucrativa dipendente o indipendente (ad es. come titolare di una ditta individuale o socio di una società di persone) nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura o nelle libere professioni¹⁶.
- 1036
1/16 Nei casi in cui si applica l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS, il percepimento di una prestazione in denaro (ad es. indennità giornaliera secondo la LAINF) è equiparato all'esercizio di un'attività lucrativa ([art. 11 par. 2 reg. 883/2004](#)). Tuttavia, non sono considerate prestazioni in denaro ai sensi del [reg. 883/2004](#) le rendite di invalidità, di vecchiaia o per superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e le prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata. Neppure il percepimento di indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA corrisponde a una prestazione in denaro ai sensi del [reg. 883/2004](#).
- 1037
4/12 Non è rilevante che l'attività lucrativa sia esercitata per scopi ideali o di lucro, su base contrattuale o volontaria, a

15	17	maggio	1963	RCC	1963	pag. 455	DTFA	1963	pag. 99
	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	–		
	5	aprile	1986	RCC	1986	pag. 483	–		
16	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	–		
	15	marzo	1985	RCC	1985	pag. 319	–		
	31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 539	–		
	25	aprile	1986	RCC	1986	pag. 483	–		

titolo principale o accessorio o che sia eventualmente illecita o immorale. È determinante soltanto il rapporto tra il reddito e l'attività che lo origina¹⁷.

1.7 Statuto contributivo nell'AVS

- 1038 Per stabilire se un'attività lucrativa esercitata in Svizzera oppure soggetta al diritto svizzero è un'attività dipendente o indipendente, si fa riferimento alle prescrizioni del diritto svizzero (v. DSD per i criteri distintivi).
- 1038.1 Secondo il diritto interno i proprietari o i soci di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato non contraente e gli organi di persone giuridiche con sede in uno Stato non contraente non devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati all'estero ([art. 6^{ter} lett. a e b OAVS](#)) e sono pertanto considerati persone che non esercitano un'attività lucrativa. Tuttavia, i redditi da attività lucrativa realizzati all'estero devono essere presi in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita. Inoltre, se un reddito da attività lucrativa è realizzato in Svizzera, la persona è considerata persona la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno ed è necessario effettuare un calcolo comparativo ([art. 28^{bis} OAVS](#), v. N. 2033 segg. DIN).
- 1039 Secondo il diritto interno le persone che, in applicazione dell'[art. 14 LIFD](#), pagano l'imposta in base al dispendio non devono versare contributi sui propri redditi da attività lucrativa realizzati all'estero ([art. 6^{ter} lett. c OAVS](#)) e sono pertanto considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa. L'importo delle spese sostenute per il calcolo dell'imposta deve essere preso in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita ([art. 29 cpv. 5 OAVS](#)).

17	30	marzo	1978	RCC	1978	pag. 465	–			
	28	dicembre	1981	RCC	1982	pag. 352	DTF	107	V	193
	26	maggio	1987	RCC	1987	pag. 449	–			

1040 A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un'attività lucrativa in uno o più Stati contraenti al di fuori dell'UE/AELS non sono, di norma, assicurate all'AVS/AI/IPG (per l'assoggettamento nello Stato del luogo di lavoro v. anche N. 2071). I cittadini di Stati terzi ai quali non si applica il principio del luogo di lavoro (v. N. 2084 e contrario), pagano i contributi secondo il N. 1039.

1041
1/16 A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un'attività lucrativa in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS non sono, di norma, assicurate all'AVS/AI/IPG (v. N. 2016 segg.), bensì nello Stato in cui esercitano l'attività lucrativa o in cui si trova la sede del datore di lavoro.

In deroga a questo principio, le persone soggette a imposizione forfettaria sono assicurate in Svizzera e devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati nell'UE o nell'AELS se è fatto riferimento al luogo di domicilio (scaturisce dall'[art. 13 par. 5 reg. 883/2004](#)). È il caso delle persone che:

- nel territorio di due o più Stati dell'UE o dell'AELS esercitano abitualmente un'attività lucrativa dipendente per più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri ([art. 13 par. 1 lett. b iv reg. 883/2004](#));
- esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente o indipendente in più Stati dell'UE o dell'AELS, se le attività dipendenti sono esercitate in più Stati dell'UE o dell'AELS per imprese o datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri ([art. 13 par. 3 reg. 883/2004](#));
- esercitano abitualmente un'attività lucrativa dipendente nel territorio di due o più Stati dell'UE o dell'AELS per un datore di lavoro avente la propria sede fuori dal territorio dell'UE o dell'AELS ([art. 14 par. 11 reg. 987/2009](#)).

1042 Le persone che esercitano un'attività lucrativa non solo nell'UE, nell'AELS o in Stati contraenti, ma anche in Stati non contraenti devono pagare i contributi secondo il

N. 1039. Se queste persone pagano già contributi AVS/AI/IPG sul reddito da attività lucrativa non possono essere considerate anche persone senza attività lucrativa.

2. Principi generali dell'assoggettamento assicurativo

2.1 Disposizioni generali

- 2001
1/14
- Le disposizioni del capitolo 2 si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa e non rientrano in una delle seguenti categorie:
- dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario, stradale e aereo;
 - marinai di alto mare e battellieri del Reno;
 - personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici;
 - funzionari internazionali;
 - dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;
 - personale di imprese nella zona frontaliera;
 - richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
 - personale di organizzazioni di assistenza e del CICR;
 - dipendenti pubblici.
- Per queste categorie di persone si rimanda al capitolo 3. I familiari senza attività lucrativa la cui qualità di assicurato risulta da quella della persona fisica che esercita un'attività lucrativa sono parimenti trattati nel capitolo 2 insieme alle persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa.
- 2002
1/14
- soppresso
- 2003
1/16
- Per determinare in modo semplice se una persona fisica è assicurata all'AVS/AI/IPG(/AD), le casse di compensazione possono basarsi sulle tabelle sinottiche che figurano:
- per i cittadini svizzeri negli allegati 1 e 2,
 - per i cittadini dell'UE negli allegati 3 e 4,
 - per i cittadini di Stati non contraenti negli allegati 5 e 6,

-
- per i cittadini di Stati contraenti che non appartengono né all'UE né all'AELS negli allegati 7 e 8.

2.2 Disposizioni della LAVS

- 2004 In virtù della LAVS sono assicurati obbligatoriamente:
- le persone fisiche domiciliate in Svizzera ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#); per la definizione di domicilio v. N. 1017 segg.);
- 2005
- le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera ([art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS](#); per la definizione di attività lucrativa v. N. 1034 segg., per i dirigenti v. N. 3082 segg.);
- 2006
- i cittadini svizzeri che in uno Stato non contraente lavorano al servizio della Confederazione ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1 LAVS](#); per i dettagli v. cap. 3);
- 2007
1/10
- i cittadini svizzeri che lavorano in uno Stato non contraente al servizio del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 LAVS](#); [art. 1 OAVS](#); N. 3096);
- 2008
- i cittadini svizzeri che in uno Stato non contraente lavorano al servizio di un'organizzazione privata di assistenza sostenuta in modo sostanziale dalla Confederazione ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS](#); [art. 1a OAVS](#); v. N. 3096).

2.3 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

- 2009
1/16
- Ai fini dell'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa nel territorio dell'UE e in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE si applica l'Accordo con l'UE.
- Ai fini dell'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa nel territorio dell'AELS e in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'AELS si applica la Convenzione AELS.

La stessa regola vale per i rifugiati e gli apolidi aventi domicilio in Svizzera, nell'UE o nell'AELS.

Ai fini dell'assoggettamento assicurativo di tutti gli altri cittadini, si applica la convenzione bilaterale di sicurezza sociale conclusa con il relativo Stato membro dell'UE, la convenzione di sicurezza sociale conclusa con il Liechtenstein o la Norvegia oppure la LAVS.

- 2009.1
1/16 Dal 1° aprile 2012, i rapporti tra la Svizzera e l'UE sono retti dal [reg. 883/2004](#) e dal [reg. 987/2009](#). Dal 1° gennaio 2016, questi due regolamenti (incluse le modifiche introdotte dal reg. 465/2012) valgono anche per l'AELS. Le persone che, conformemente alle disposizioni del [reg. 883/2004](#), sono soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono sottoposte a norma del titolo II del [reg. 1408/71](#) continuano ad essere soggette alla legislazione secondo il [reg. 1408/71](#) per non più di dieci anni (per l'UE, fino al 31 marzo 2022; per l'AELS, fino al 31 dicembre 2025) e fino a quando la situazione rimane invariata ([art. 87 par. 8 reg. 883/2004](#)). La stessa regola vale – nei rapporti con l'UE – per le modifiche secondo il regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ([art. 87^{bis} par. 1 reg. 883/2004](#)), che prevede anch'esso un periodo transitorio di dieci anni (fino al 31 dicembre 2024).
- 2009.2
1/15 Una persona assoggettata in virtù del diritto previgente può chiedere che le venga applicato il nuovo diritto. Se la domanda è presentata entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore, il nuovo diritto vale da tale data. Se invece viene presentata dopo il termine di tre mesi, il nuovo diritto vale dal primo giorno del mese successivo.
- 2010
1/18 Il [reg. 883/2004](#) e il [reg. 987/2009](#) prevedono le medesime norme per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sia tra questa e gli altri Paesi dell'AELS. Tuttavia, il [reg. 883/2004](#) e il [reg. 987/2009](#) non si applicano ai casi che riguardano contemporaneamente la Svizzera, l'UE e altri Stati dell'AELS, data la mancanza di un accordo quadro che correli l'Ac-

cordo con l'UE e la Convenzione AELS. Il campo d'applicazione personale di questi accordi si limita infatti esclusivamente ai cittadini degli Stati contraenti del rispettivo accordo.

Esempio: un cittadino del Liechtenstein che esercita un'attività lucrativa in Svizzera viene distaccato in Germania dal suo datore di lavoro svizzero. In questo caso non è applicabile il reg. 883/2004, ma la convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania.

2011
1/17 L'Accordo con l'UE si applica ai seguenti Stati:

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Gran Bretagna
- Grecia
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Repubblica ceca
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Ungheria.

L'allegato 15 elenca dettagliatamente i territori ai quali si applica l'Accordo con l'UE.

- 2012 La Convenzione AELS si applica, oltre che alla Svizzera, anche ai seguenti Stati (v. all. 15):
- Islanda
 - Liechtenstein
 - Norvegia.
- 2013
1/19 L'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati va valutato in due fasi:
- nella prima fase si *determina la legislazione applicabile* sulla base dello statuto contributivo (lavoratore dipendente o indipendente), stabilito secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa (per la Svizzera v. DIN e DSD)¹⁸;
 - se dalla prima fase risulta applicabile la legislazione svizzera, la cassa di compensazione deve trattare le attività lucrative svolte all'estero come se fossero state svolte in Svizzera ([art. 13 par. 5 reg. 883/2004](#)). In questo contesto, deve esaminare se in base ai criteri di delimitazione della legislazione svizzera (v. DIN e DSD) l'attività svolta nello Stato dell'UE/AELS debba essere riqualificata (attività dipendente in attività indipendente o viceversa).
- 2014
1/19 *Esempio:* un cittadino tedesco che vive in Svizzera è membro del consiglio di vigilanza di una SA in Germania e membro del consiglio di amministrazione di una SA in Svizzera.
- 1^a fase: l'attività di membro di un consiglio di vigilanza è considerata quale attività indipendente secondo la legislazione tedesca. La legislazione svizzera qualifica l'attività di membro di un consiglio di amministrazione quale attività dipendente. In virtù dell'[art. 13 par. 3 reg. 883/2004](#), l'attività dipendente prevale su quella indipendente, ragion per cui la persona in questione è assoggettata alla legislazione svizzera.

¹⁸ 27 maggio 2013 9C_62/2013 –

2^a fase: dato che in Svizzera l'attività di membro di un consiglio di vigilanza è considerata quale attività dipendente, la cassa di compensazione deve riqualificarla in tal senso e affiliare l'assicurato quale lavoratore dipendente per questa attività.

2015
4/12

2.3.1 Principio: assoggettamento in un solo Stato

2016
1/16

L'Accordo con l'UE e la Convenzione AELS prevedono l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato ([art. 11 par. 1 reg. 883/2004](#)).

Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.

2016.1
1/17

Le attività marginali non vengono più considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile per l'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa in due o più Stati. Questa nuova disposizione è tesa a evitare cambiamenti nell'assoggettamento assicurativo dovuti ad attività di esigua entità, ma anche a prevenire abusi. Sono considerate marginali le attività che, per loro natura, sono irrilevanti. Possibili indicatori di un'attività marginale sono un orario di lavoro regolare e/o una retribuzione inferiori al 5 per cento in ogni Stato (le diverse attività lucrative svolte per più datori di lavoro vengono conteggiate assieme; [art. 14 par. 5^{ter} reg. 987/2009](#); per la conduzione di un'azienda v. N. 3082 segg.). Le retribuzioni per attività marginali sono invece soggette all'obbligo contributivo secondo la legislazione vigente nei rispettivi Stati.

2.3.1.1 Attività lucrativa dipendente

– Attività lucrativa dipendente esercitata in un solo Stato

- 2017
1/16 I cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera che lavorano soltanto in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004](#)), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2024) o di membri di una categoria speciale (v. cap. 3).
- 2018
4/12 I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004](#)), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2024) o di membri di una categoria speciale (v. cap. 3). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che lavorano soltanto in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.
- 2019
1/17 soppresso
- 1/16 – **Attività lucrativa dipendente in due o più Stati dell'UE o dell'AELS e/o in Svizzera**
- 2020
1/16 Per persona «che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» si intende una persona che esercita contemporaneamente o a fasi alterne una o più attività lucrative dipendenti distinte ([art. 14 par. 5 reg. 987/2009](#)). I cittadini della Svizzera, dell'UE o dell'AELS che esercitano abitualmente un'attività lucrativa dipendente in due o più Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività ([art. 13 par. 1 lett. a reg. 883/2004](#)).
- 2020.1
1/16 I cittadini della Svizzera, dell'UE o dell'AELS il cui datore di lavoro è stabilito fuori dal territorio dell'UE o dell'AELS sono soggetti alla legislazione del loro Stato di domicilio,

anche se non vi esercitano una parte sostanziale dell'attività lucrativa ([art. 14 par. 11 reg. 987/2009](#)).

- 2020.2
1/15 Per «parte sostanziale di un'attività subordinata» esercitata nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività. Il fatto che almeno il 25 per cento dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di domicilio e/o che almeno il 25 per cento della retribuzione è percepita in tale Stato membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno Stato membro ([art. 14 par. 8 reg. 987/2009](#)).
- 2020.3
1/17 Nel caso di un'attività lucrativa a tempo parziale, la «parte sostanziale dell'attività subordinata» (25 %) va calcolata in rapporto al grado d'occupazione complessivo.
Esempio: una persona esercita un'attività lucrativa dipendente in Svizzera al 50 per cento e una in Francia al 30 per cento e ha dunque un grado d'occupazione complessivo dell'80 per cento. La parte sostanziale della sua attività lucrativa dipendente in rapporto al grado d'occupazione complessivo corrisponde al 20 per cento ($25 \times 80 / 100$).
- 2020.4
1/18 Se una persona esercita un'attività lucrativa in due o più Stati che presentano regolamentazioni differenti per ore di lavoro a tempo pieno, vanno sommate le ore corrispondenti a ciascuno dei gradi d'occupazione a tempo parziale. In questo modo si ottiene il grado d'occupazione complessivo, sulla base del quale è possibile calcolare la parte sostanziale dell'attività (25 %).
Esempio: una cittadina francese esercita un'attività lucrativa per 60 ore al mese sia in Francia, dove è domiciliata, sia in Svizzera. Poiché la durata di lavoro complessiva di 120 ore al mese rappresenta il grado d'occupazione del 100 per cento, la parte sostanziale dell'attività (25 %) corrisponde a 30 ore al mese. La cittadina francese è dunque assoggettata alla legislazione del suo Stato di domicilio.
- 2021
1/15 I lavoratori dipendenti che, per uno stesso datore di lavoro, non lavorano nel proprio Stato di domicilio o non vi eserci-

tano una parte sostanziale dell'attività sono in linea di principio assicurati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede ([art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004](#)).

- 2021.1
1/15 La stessa regola si applica ai lavoratori dipendenti che lavorano per più datori di lavoro aventi la propria sede in un solo Stato ([art. 13 par. 1 lett. b ii reg. 883/2004](#)). Anche questi lavoratori sono assicurati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.
- 2021.2
1/15 Per «sede» si intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali del datore di lavoro e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale ([art. 14 par. 5^{bis} reg. 987/2009](#)).
- 2021.3
1/15 I lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per più datori di lavoro aventi sede in due Stati diversi, di cui uno è lo Stato di domicilio, sono invece assicurati nell'altro Stato (non quello di domicilio) ([art. 13 par. 1 lett. b iii reg. 883/2004](#)).
- 2021.4
1/15 I lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per più datori di lavoro, di cui almeno due hanno la propria sede in diversi Stati fuori dal territorio dello Stato di domicilio, sono assicurati nello Stato di domicilio anche se non vi esercitano alcuna parte sostanziale della propria attività ([art. 13 par. 1 lett. b iv reg. 883/2004](#)).
- 2022
1/17 La cassa di compensazione adotta i provvedimenti necessari affinché i datori di lavoro le annuncino i lavoratori con una relazione con l'estero che potrebbe avere ripercussioni sull'assoggettamento in Svizzera. Si tratta in particolare dei casi di pluriattività. A tal fine la cassa di compensazione deve poter contare sulla collaborazione dei datori di lavoro ([art. 28 cpv. 1 LPG](#)).
- 2022.1
1/17 Per determinare se le attività lucrative esercitate in più Stati UE/AELS e in Svizzera possano comportare un assoggettamento assicurativo in Svizzera, l'UFAS mette a disposizione un modulo di aiuto (v. all. 10).

2023
1/16 *Esempio 1:* un cittadino del Liechtenstein vive in Svizzera e per lo stesso datore di lavoro esercita un'attività in Svizzera e in Norvegia. Una parte sostanziale della sua attività lucrativa dipendente è svolta in Svizzera: è assicurato all'AVS/AI/ IPG e AD per la totalità del suo reddito ([art. 13 par. 1 lett. a reg. 883/2004](#)).

Esempio 2: un cittadino francese vive in Belgio e lavora come dipendente in Francia e nel Lussemburgo per un datore di lavoro svizzero: è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD per la totalità del suo reddito ([art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004](#)).

Esempio 3: un cittadino italiano vive in Svizzera e lavora come dipendente per due diversi datori di lavoro con sede in Svizzera e in Francia. Esercita una parte sostanziale della sua attività in Francia e l'altra parte in Svizzera. Il cittadino in questione non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD, bensì è soggetto alla legislazione francese ([art. 13 par. 1 lett. b iii reg. 883/2004](#)).

Esempio 4: una cittadina italiana vive in Svizzera e lavora come dipendente per due diversi datori di lavoro con sede in Germania e in Francia. Esercita una parte sostanziale della sua attività in Francia e l'altra parte in Svizzera. Per la totalità del suo reddito è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 13 par. 1 lett b iv reg. 883/2004](#)).

1/16 – **soppresso**

2023.1-
2023.4
1/16 soppressi

1/16 – **Distacco di lavoratori dipendenti (cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera)**

2024
1/17 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati dalla Svizzera in uno Stato dell'UE (cittadini della Svizzera o dell'UE) o in uno Stato dell'AELS (cittadini della Svizzera o di altri Stati dell'AELS) continuano ad essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 12 par. 1 reg. 883/2004](#)), se

- erano assicurati in Svizzera immediatamente prima della loro partenza in base al domicilio o all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera¹⁹; si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese;
- è previsto che al termine del periodo di distacco saranno nuovamente impiegati in Svizzera, in linea di massima dallo stesso datore di lavoro;
- il datore di lavoro che distacca il dipendente svolge già da qualche tempo attività economiche sostanziali nel Paese d'origine;
- è comprovato che, durante tutto il periodo di distacco, tra il datore di lavoro che distacca il dipendente e quest'ultimo sussiste un legame direttamente attinente al diritto del lavoro.

2025
1/17 soppresso

2026
4/12 I dettagli figurano nel promemoria [Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati CH-UE](#).

2027
4/12 La durata del distacco è di 24 mesi.

2028
1/17 Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS richiede alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco ([certificato A1](#)) prima dell'inizio dell'attività temporanea del dipendente nello Stato dell'UE o dell'AELS. La cassa di compensazione può chiedere al datore di lavoro di compilare un modulo di [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17). La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il [certificato A1](#). In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito

nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a trasmettere copia del [certificato A1](#) all'istituzione estera competente. La cassa di compensazione può tuttavia delegare questo compito al lavoratore distaccato. In caso di distacco negli altri Stati, il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il certificato di distacco all'estero ([certificato A1](#)) (ad es. in caso di controlli del datore di lavoro). In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato anche nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

- 2029
1/15 Il [certificato A1](#) è valido al massimo 24 mesi, periodo durante il quale la cassa di compensazione può prorogarlo a più riprese.
- 2029.1
1/18 Scaduti i 24 mesi, è possibile presentare alla cassa di compensazione una nuova richiesta di distacco nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro solo dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi va presentata all'UFAS una [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. N. 2030).
- 2030
1/17 Su richiesta e con l'accordo dell'autorità estera competente l'UFAS può prorogare, nell'interesse del lavoratore, il distacco per una durata massima di sei anni. A tal fine deve essere presentata una [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17). Entro questi sei anni può essere presentata all'UFAS una richiesta per la conclusione di un accordo speciale. Scaduti i sei anni, lo stesso lavoratore può essere nuovamente distaccato nello stesso Stato solo dopo un termine di attesa di un anno.
- 2031
4/17 Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente, nell'interesse del lavoratore e conformemente all'[art. 16 reg. 883/2004](#) può essere inoltrata direttamente all'UFAS una [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante](#)

[l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#)

(v. all. 17).

2031.1
1/15 Se le condizioni per il distacco o per l'accordo speciale non sono più adempiute, occorre revocare il certificato e informare l'autorità estera competente.

2032
4/12 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati da uno Stato dell'UE in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e all'AD. L'autorità estera rilascia il certificato A1 ai lavoratori, che provvedono a trasmetterla alla cassa di compensazione competente. Le richieste di ulteriori proroghe vanno presentate all'UFAS. Se un'ulteriore proroga è stata richiesta e se la stessa è stata accordata, l'UFAS informa la cassa di compensazione trasmettendole copia dello scambio di scritti intercorso con l'autorità estera. La cassa di compensazione AVS è in linea di principio legata alle indicazioni del certificato A1 finché questo non viene ritirato o dichiarato nullo. Tuttavia, in caso di dubbi fondati circa la correttezza dei dati contenuti nel modulo, la cassa può segnalarli all'autorità estera competente.

1/16 – **soppresso**

2032.1-
2032.8
1/16 soppressi

1/16 – **soppresso**

2033-
2035
1/14 soppressi

– Distacco di cittadini di Stati terzi

2036 Per il distacco di cittadini di Stati terzi dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS, o viceversa, si rimanda ai N. 2070 segg. e all'allegato 13.3.

– Lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera

2037
1/16 I datori di lavoro con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera e i cui lavoratori sono assicurati in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera ([art. 21 par. 1 reg. 987/2009](#); v. anche N. 2062 segg.)

1/17 **– Disoccupati**

2037.1
1/17 I cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera che ricevono prestazioni in caso di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro di domicilio (conformemente all'[art. 65 reg. 883/2004](#)) sono soggetti alla legislazione di detto Stato ([art. 11 par. 3 lett. c reg. 883/2004](#)).

2037.2- soppressi
2039
1/16

2.3.1.2 Attività lucrativa indipendente

– Attività lucrativa indipendente esercitata in un solo Stato

2040
1/16 I cittadini svizzeri, dell'UE o dell'AELS che esercitano un'attività lucrativa indipendente in uno Stato dell'UE o dell'AELS non sono assicurati all'AVS/AI/IPG ([art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004](#)), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2044).

2041
1/16 I cittadini svizzeri, dell'UE o dell'AELS che lavorano soltanto in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG ([art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004](#)), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2044).

-
- 1/16 **– Attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell'UE o dell'AELS e/o in Svizzera**
- 2042
1/17 In caso di nuovi annunci, in particolare di lavoratori indipendenti la cassa di compensazione deve verificare se questi assicurati esercitino un'attività lucrativa anche in altri Stati.
- 2042.1
1/18 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati membri dell'UE, o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel proprio Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (v. N. 2020). Per persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa in due o più Stati membri si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura ([art. 14 par. 6 reg. 987/2009](#)). Se non esercitano una parte sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio sono assicurati nello Stato in cui si trova il centro di interessi della loro attività ([art. 13 par. 2 lett. b reg. 883/2004](#)). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che esercitano un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell'AELS.
- 2042.2
1/17 Il centro di interessi dell'attività si determina prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono l'attività professionale. In particolare, si tratta del luogo in cui si trova la sede permanente nella quale il lavoratore indipendente esercita la propria attività, il carattere abituale o la durata dell'attività come pure il numero di servizi prestati ([art. 14 par. 9 reg. 987/2009](#)).
- 2043 *Esempio:* un cittadino spagnolo vive in Francia ed esercita la sua attività indipendente in massima parte in Svizzera. In Italia esercita un'attività lucrativa indipendente accessoria. È assicurato all'AVS/AI/IPG per la totalità del reddito da attività indipendente.

1/16 – **soppresso**

2043.1 soppresso
1/16

1/16 – **Distacco di lavoratori indipendenti**

2044 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente la
1/16 loro attività lucrativa indipendente in Svizzera e svolgono temporaneamente un'attività affine in uno Stato dell'UE restano affiliati all'AVS/AI/IPG ([art. 12 par. 2 reg. 883/2004](#)). Non è rilevante che l'attività affine sia qualificata come attività dipendente o indipendente dallo Stato dell'UE in cui è esercitata ([art. 14 par. 4 reg. 987/2009](#)). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che esercitano temporaneamente un'attività lucrativa indipendente in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.

2045 La durata del distacco è di 24 mesi.
4/12

2046 I lavoratori indipendenti richiedono alla propria cassa di
1/16 compensazione un certificato di distacco. La cassa di compensazione rilascia al richiedente il [certificato A1](#). In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a trasmettere copia del [certificato A1](#) all'istituzione estera competente. La cassa di compensazione può tuttavia delegare al richiedente il compito di trasmettere copia del certificato all'autorità estera. In caso di distacco negli altri Stati, il lavoratore distaccato deve presentare il [certificato A1](#) in caso di controlli da parte dell'autorità estera; ciò permette di evitare il doppio assoggettamento.

2047 Il [certificato A1](#) è valido al massimo 24 mesi.
4/12

- 2048
1/17 Su richiesta ([richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#); v. all. 17) e con l'accordo dell'autorità estera competente, l'UFAS può prorogare il distacco.
- 2049
1/17 Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente, si può presentare direttamente all'UFAS una [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17).
- 2050
1/16 soppresso
- 2050.1
1/16 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente la loro attività lucrativa indipendente nell'UE e svolgono temporaneamente un'attività affine in Svizzera sono soggetti alla legislazione dello Stato dell'UE in cui sono domiciliati ([art. 12 par. 2 reg. 883/2004](#)). Ciò vale anche nei casi in cui le casse di compensazione qualificano l'attività come attività lucrativa dipendente ([art. 14 par. 4 reg. 987/2009](#)).
- 1/16
– **soppresso**
- 2050.2-
2050.8
1/16 soppressi
- 1/16 **2.3.1.3 Esercizio abituale di un'attività lucrativa indipendente e di un'attività lucrativa dipendente in più Stati**
- 2051
1/16 Se esercita abitualmente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente in uno Stato dell'UE e in Svizzera, un cittadino svizzero o dell'UE è soggetto alla legislazione dello Stato in cui è svolta l'attività dipendente ([art. 13 par. 3 reg. 883/2004](#)). Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata in più Stati, è necessario innanzitutto determinare conformemente ai N. 2020 segg. quale legislazione disciplina

l'attività lucrativa dipendente. La stessa regola si applica ai cittadini della Svizzera o di un altro Stato dell'AELS che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente in più Stati dell'AELS.

1/16 **2.3.1.4 soppresso**

2052-
2053
1/16

1/16 **2.3.2 Procedura per le persone che lavorano abitualmente in più Stati**

2054 Chi esercita abitualmente un'attività lucrativa sul territorio di due o più Stati deve informare l'autorità competente dello Stato di domicilio. In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività lucrativa (v. DCC).

2055
1/17 Nel caso in cui il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa di compensazione verifica se è assicurato all'AVS/AI/IPG (/AD) in virtù delle disposizioni dell'Accordo con l'UE. In caso affermativo, la cassa di compensazione competente rilascia un certificato che attesta che l'interessato è soggetto alla legislazione svizzera ([certificato A1](#)) e ne trasmette una copia all'istituzione o alle istituzioni indicate dall'autorità competente di ciascun altro Stato membro. Gli indirizzi sono riportati nel sito [Esecuzione assicurazioni sociali](#) dell'UFAS, rubrica Internazionale, Elenchi. La cassa di compensazione può chiedere al lavoratore di presentare lui stesso il certificato rilasciato alle autorità competenti degli altri Stati sul cui territorio viene esercitata l'attività lucrativa.

2055.1
1/14 Se il lavoratore è domiciliato in uno Stato membro dell'UE, l'autorità competente di questo Stato verifica se ai sensi

delle disposizioni dell'Accordo con l'UE egli debba essere assicurato nello Stato di domicilio. In caso affermativo, essa rilascia un [certificato A1](#).

- 2056
1/14 Per verificare se un lavoratore che esercita un'attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell'UE sia effettivamente assicurato in uno Stato dell'UE e non debba quindi essere sottoposto all'AVS/AI/IPG(/AD), la cassa di compensazione chiede all'interessato di presentare il [certificato A1](#) debitamente compilato dall'autorità estera competente.
- 2056.1
1/15 Il [certificato A1](#) e altri documenti non possono essere respinti per il solo fatto di non essere redatti in una lingua ufficiale svizzera ([art. 76 par. 7 reg. 883/2004](#)). D'altra parte le casse di compensazione non sono tenute a comunicare in una lingua ufficiale dell'UE e sono autorizzate a utilizzare una lingua ufficiale svizzera.
- 2057
1/14 Se l'interessato non esibisce i documenti richiesti, la cassa di compensazione si informa presso l'autorità estera.
- 2057.1
1/14 Se l'autorità estera competente giunge alla conclusione che l'interessato non è soggetto alla legislazione dello Stato di domicilio, ha la facoltà di determinare in via provvisoria il suo assoggettamento assicurativo. Di regola, ne informa l'UFAS che provvede a inoltrare l'informazione alla cassa di compensazione competente.
- 2057.2
1/14 La determinazione dell'autorità estera competente diventa definitiva al termine di due mesi, se la cassa di compensazione competente non la informa prima di questa scadenza che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo ([art. 16 par. 3 reg. 987/2009](#)). Se la cassa di compensazione è d'accordo con l'assoggettamento alla legislazione svizzera, lo attesta con il rilascio di un [certificato A1](#).
- 2058
1/14 Se la situazione di una persona che lavora abitualmente in più Stati cambia, la cassa di compensazione è tenuta a informare le autorità estere competenti che l'interessato non

è più soggetto alla legislazione svizzera (ritiro del [certificato A1](#)).

2059 La cassa di compensazione può chiedere al lavoratore di informare lui stesso le autorità competenti degli Stati in cui lavora che il modulo rilasciato non è più valido.

2060
1/14 Se una persona esercita un'attività lucrativa indipendente sul territorio di più Stati senza risiedervi, la cassa di compensazione del Cantone in cui viene svolta l'attività deve stabilire, d'intesa con le autorità competenti degli Stati interessati, dove si trova il centro di interessi dell'attività.

2060.1
1/16 soppresso

1/16 **2.3.3.1 Obbligo contributivo in Svizzera**

2061 I contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati all'AVS/AI/IPG(/AD) in virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS sono riscossi secondo le disposizioni dell'AVS.

2062
1/16 I datori di lavoro con sede in uno Stato dell'UE/AELS e senza stabilimento d'impresa in Svizzera sono sottoposti all'obbligo contributivo in Svizzera se impiegano lavoratori assicurati in questo Paese. Se non viene concluso un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 reg. 987/2009](#), i datori di lavoro esteri sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla cassa di compensazione svizzera competente (v. N. 2037 segg.).

2063
1/16 Se è stato concluso un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 987/2009](#) (per un accordo modello, v. all. 16; v. anche DCC), i dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per datori di lavoro senza stabilimento d'impresa in Svizzera versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi ai sensi dell'[art. 6 cpv. 1 LAVS](#).

In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese amministrative. La quota di contributi a carico del datore di lavoro è pari al 4,2 per cento per l'AVS, allo 0,7 per cento per l'AI e allo 0,225 per cento per l'IPG (totale 5,125 %). Per l'AD la quota di contributi a carico del datore di lavoro è pari all'1,1 per cento fino a concorrenza dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato (fr. 148 200) e allo 0,5 per cento sulla parte del salario eccedente questo importo. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro esteri (v. DRC).

- 2064
1/16 In linea di principio, sono i datori di lavoro esteri a dover comunicare alla cassa di compensazione di aver concordato con il dipendente che questi versi lui stesso i contributi. Se il dipendente si annuncia di sua iniziativa sulla base di un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 reg. 987/2009](#), la cassa di compensazione può comunque affiliarlo (v. DCC).
- 2064.1
1/16 Se non può essere concluso un accordo in virtù dell'[art. 21 par. 2 reg. 987/2009](#) o se i dipendenti non rispettano i termini di tale accordo, i datori di lavoro esteri sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla competente cassa di compensazione svizzera.
- 2065
1/17 I lavoratori soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera sono tenuti a fornire alle casse di compensazione tutti i documenti e le informazioni sui redditi conseguiti in Svizzera, nell'UE o negli Stati dell'AELS, necessari alla fissazione dei contributi. Questo vale in particolare per i redditi conseguiti con un'attività indipendente esercitata in uno Stato dell'UE/AELS.
- 2066
1/16 soppresso

1/16 **2.3.3.2 Obbligo contributivo nell'UE/AELS**

2067
1/16 Per i lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati in uno Stato dell'UE o dell'AELS in virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS, i contributi sono percepiti in conformità alle disposizioni dello Stato in questione. Tra il dipendente e il datore di lavoro svizzero senza stabilimento d'impresa nell'UE o in un altro Stato dell'AELS può essere concluso un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 reg. 987/2009](#). In tal caso i contributi sono dovuti dal dipendente stesso. Il datore di lavoro deve tuttavia versargli, in aggiunta al salario, la quota di contributi a suo carico. Le casse di compensazione segnalano ai loro affiliati che se non intendono versare i contributi direttamente e secondo le disposizioni vigenti nello Stato in cui il dipendente lavora, sono tenuti a comunicare all'autorità estera competente di aver concordato con l'interessato che sarà lui stesso a versare i contributi.

1/16 **2.3.3.3 Tassi di cambio per la conversione dei redditi**

2068
1/17 Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del [reg. 1408/71](#) e del [reg. 574/72](#) (casi retti dal diritto pre-vigente), le casse di compensazione applicano i tassi di cambio pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riportati nel sito [Esecuzione assicurazioni sociali](#), rubrica Internazionale, Messaggi. Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del [reg. 883/2004](#) e del [reg. 987/2009](#), invece, sono determinanti i tassi di cambio giornalieri pubblicati dalla Banca centrale europea (www.ecb.europa.eu).

2.4 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale

2069
1/19 La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati (v. [testi delle convenzioni](#)):

- Australia
- Canada/Québec
- Cile

- Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan; v. N. 2069.1)
- Corea del Sud (v. N. 2069.1)
- Filippine
- Giappone
- India (v. N. 2069.1)
- Israele
- Macedonia
- Montenegro
- Repubblica di San Marino
- Serbia
- Turchia
- Uruguay
- USA.

Per Bosnia ed Erzegovina vige per ora la convenzione conclusa con la Jugoslavia.

- 2069.1
1/18
- Le convenzioni di sicurezza sociale con la Cina, l'India e la Corea del Sud sono accordi di distacco che disciplinano esclusivamente le norme applicabili e non prevedono l'esportazione di rendite, bensì il rimborso dei contributi.
- 2070
4/12
- La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale anche con la maggior parte degli Stati dell'UE (esclusi Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania), con il Liechtenstein e la Norvegia. Tali convenzioni restano applicabili ai casi non coperti dall'Accordo con l'UE o dalla Convenzione AELS, ossia
- ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS, distaccati dalla Svizzera nell'UE o nell'AELS oppure viceversa, v. allegato 13.3;
 - ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS che lavorano per imprese di trasporto internazionale stradale (N. 3006), ferroviario (N. 3006), aereo (N. 3008), fluviale o marittimo (N. 3011, 3016).

2.4.1 Principio del luogo di lavoro

- 2071
1/16
- Tutte le convenzioni prevedono generalmente l'assoggettamento nel Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Questa regola si applica sempre ai lavoratori dipendenti

che possiedono la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti (per le eccezioni v. N. 2072 segg.).

Esempio 1: una cittadina turca domiciliata in Turchia che lavora in Svizzera è assicurata all'AVS/AI/IPG(/AD).

Esempio 2: una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera che lavora in Macedonia e in Svizzera è assicurata all'AVS/AI/IPG(/AD) per l'attività lucrativa esercitata in Svizzera e in Macedonia per i redditi ivi conseguiti.

Esempio 3: nel caso di un cittadino cileno domiciliato in Svizzera che lavora a San Marino, la convenzione di sicurezza sociale CH/SM non è applicabile, in quanto il lavoratore non possiede la cittadinanza di alcuno degli Stati contraenti. Essendo domiciliato in Svizzera, egli è tuttavia assicurato conformemente all'[art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#).

2.4.2 Eccezione: distacco

- 2072
1/17
- Tutte le convenzioni prevedono che i lavoratori distaccati a tempo determinato in uno Stato contraente restino sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se
- vengono distaccati temporaneamente da un'impresa con sede in Svizzera per lavorare sul territorio di uno Stato contraente,
 - erano assicurati immediatamente prima del distacco e
 - è previsto che siano nuovamente occupati in Svizzera, in linea di massima dallo stesso datore di lavoro al termine del periodo di distacco.
- Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti.
- 2072.1
1/14
- In linea generale si tratta di un distacco soltanto se l'interessato svolge l'attività lavorativa esclusivamente nello Stato destinatario. Se invece lavora in Svizzera e nello Stato contraente, esso è soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati. Ognuno degli Stati, tuttavia, preleva contributi sociali soltanto sulla parte del reddito da lavoro conseguita sul proprio territorio. Pertanto non si giunge a una doppia imposizione dello stesso reddito.

- 2073
1/16 La cittadinanza dei lavoratori distaccati dipendenti è irrilevante. Inoltre non è importante sapere dove e da quale datore di lavoro gli interessati percepiscono il proprio reddito.
- 2074
1/19 Per «tempo determinato» (di distacco) si intendono:
– 12 mesi per San Marino;
– 24 mesi per Filippine, Israele, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia e Uruguay;
– 36 mesi per Bosnia ed Erzegovina e Cile;
– 60 mesi per Australia, Canada/Québec, Giappone e USA;
– 72 mesi per Cina, Corea del Sud e India.
- 2075
1/16 I datori di lavoro che distaccano lavoratori in uno Stato contraente devono richiedere alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco (v. all. 13.1). La cassa di compensazione può esigere dal datore di lavoro la compilazione di una richiesta di distacco (moduli forniti dalle casse o all. 17). Il dipendente presenta il certificato alle autorità competenti dello Stato estero al fine di evitare un doppio assoggettamento.
- 2075.1
1/18 Al termine del periodo di distacco, è possibile presentare alla cassa di compensazione una nuova richiesta di distacco nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi va presentata all'UFAS una [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero.](#)
- 2076
1/18 Su presentazione di una richiesta all'UFAS, il distacco può di norma essere prolungato fino a una durata complessiva massima di sei anni (v. all. 13.3). A tal fine va presentata una [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17). Entro questo termine massimo può essere presentata all'UFAS una richiesta per la conclusione di un accordo speciale.

Scaduti i sei anni, lo stesso lavoratore può essere nuovamente distaccato nello stesso Stato solo dopo un termine di attesa di un anno.

- 2076.1
1/19 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati in Australia, Austria*, Bulgaria*, Canada/Québec, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca*, Filippine, Giappone, India, Irlanda*, Islanda**, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria*, Uruguay o USA restano soggetti all'AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS).
- 2076.2
1/16 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavoratori indipendenti distaccati in India, Giappone o Corea del Sud restano anch'essi soggetti all'AVS/AI/IPG.
- 2077
1/16 I lavoratori dipendenti (nonché quelli indipendenti in caso di distacco dall'India, dal Giappone o dalla Corea del Sud) distaccati a tempo determinato da uno Stato contraente in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD e devono presentare alla cassa di compensazione competente il certificato di distacco rilasciato dall'istituzione estera.
Esempio 1: una cittadina statunitense distaccata per quattro anni in Svizzera non è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD se presenta un certificato di distacco.
Esempio 2: un cittadino francese distaccato per due anni dalla Svizzera in Macedonia resta assicurato all'AVS/AI/IPG e AD, poiché in questo caso la convenzione di sicurezza sociale CH/MK è applicabile ai cittadini di un altro Stato.
Esempio 3: uno svizzero inviato per 10 anni in Israele non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD (assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa).
- 2077.1
1/19 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati in Svizzera da Austria*, Bulgaria*, Canada/Québec, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Dani-

marca*, Filippine, Giappone, India, Irlanda*, Islanda**, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria*, Uruguay o USA non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS).

2077.2 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavoratori indipendenti distaccati in Svizzera dall'India, dal Giappone o dalla Corea del Sud non sono assicurati all'AVS/AI/IPG.
1/16

2078- soppresso
2078.1
1/14

2.4.3 Altre eccezioni

2079 Le convenzioni con Corea del Sud, India, Canada/Québec, Filippine e USA prevedono un'eccezione al principio del luogo di lavoro: in caso di attività indipendente in uno o entrambi gli Stati, la competenza spetta allo Stato di domicilio. La convenzione con il Giappone prevede l'assoggettamento nello Stato di domicilio soltanto se l'attività indipendente è esercitata temporaneamente unicamente nell'altro Stato contraente. Se viene esercitata un'attività indipendente in entrambi gli Stati, è determinante il principio del luogo di lavoro (v. [art. 6 della convenzione con il Giappone](#)).

2080 Se l'India, gli USA o la Svizzera qualificano diversamente l'attività (dipendente o indipendente), è determinante la qualifica della legislazione dello Stato di domicilio:
1/18

- se la persona vive nello Stato contraente che qualifica l'attività come indipendente, per il reddito proveniente da questa attività essa è assoggettata alla legislazione del medesimo;
- se la persona vive nello Stato contraente che qualifica l'attività come dipendente, per il reddito proveniente da

questa attività essa è assoggettata alla legislazione del medesimo.

- 2081
1/19 *Esempio 1:* W è membro di un consiglio di amministrazione negli USA, Paese nel quale è domiciliata, ed esercita un'attività analoga in Svizzera. Secondo il diritto svizzero i membri di un consiglio di amministrazione sono dipendenti, mentre negli USA sono considerati indipendenti. Per tutti i suoi redditi W è assicurato negli USA (Stato di domicilio).
Esempio 2: J vive e lavora in Svizzera. È inoltre membro del consiglio di amministrazione di una società negli USA. Diversamente dalla legislazione svizzera, quella statunitense considera un tale mandato quale attività indipendente. Anche per questa attività J è assoggettato al diritto svizzero.
- 2082
1/17 Lo statuto contributivo delle persone assicurate all'AVS/AI/IPG è determinato secondo le norme abituali del diritto svizzero (v. DSD e DIN).
- 2083
1/15 soppresso
- 2084
1/18 Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza:
– Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; v. [art. 3 lett. b della convenzione](#))
– Canada/Québec;
– Cina;
– Corea del Sud;
– Danimarca;
– Filippine;
– Germania;
– Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; v. [art. 3 lett. a della convenzione](#));
– India;
– Irlanda;
– Liechtenstein;
– Slovacchia;
– Svezia;

– USA.

Esempio: un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.

2.5 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE o dell'AELS e in uno Stato contraente

- 2085
1/16
- Per i cittadini svizzeri e quelli degli Stati dell'UE, l'assoggettamento si determina secondo l'Accordo con l'UE per l'attività lucrativa esercitata nell'UE e secondo le convenzioni di sicurezza sociale per l'attività svolta in uno Stato contraente (v. anche gli allegati da 1 a 4). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell'AELS.
- Per l'attività lucrativa svolta nell'UE o nell'AELS da cittadini di altri Stati è determinante la convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato dell'UE o dell'AELS in questione, e per l'attività lucrativa svolta nello Stato contraente la convenzione con tale Stato.
- 2086
1/16
- Esempio 1:* una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera esercita un'attività dipendente in Austria e un'attività indipendente in Turchia. Per l'attività dipendente è soggetta alla legislazione austriaca in virtù dell'Accordo con l'UE e per l'attività indipendente è soggetta alla legislazione turca secondo la convenzione di sicurezza sociale conclusa con tale Paese.
- Esempio 2:* un cittadino norvegese domiciliato in Svizzera esercita un'attività dipendente in Norvegia e in Macedonia. Per l'attività svolta in Norvegia è soggetto alla legislazione norvegese ([art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004](#)), mentre per quella esercitata in Macedonia è soggetto alla legislazione svizzera. Malgrado lavori in Macedonia, la convenzione di sicurezza sociale con tale Paese non è applicabile a causa della sua cittadinanza. Essendo domiciliato in Svizzera, il lavoratore è assicurato secondo l'[art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#).
- Esempio 3:* un cittadino marocchino domiciliato in Svizzera lavora come dipendente in Germania e nel Liechtenstein. Secondo le convenzioni con la Germania e il Liechtenstein,

il principio del luogo di lavoro è applicabile anche ai cittadini di Stati terzi. Di conseguenza l'interessato non è assicurato in Svizzera.

2.6 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato contraente e in uno Stato non contraente

- 2087 L'assoggettamento si determina secondo la convenzione di sicurezza sociale per l'attività lucrativa esercitata nello Stato contraente e secondo il diritto svizzero per quella svolta nello Stato non contraente (v. anche le tabelle riepilogative negli allegati da 1 a 8).
- 2088 *Esempio:* una svizzera domiciliata in Svizzera che esercita un'attività dipendente in Turchia e in Siria è assicurata all'AVS/AI/IPG (/AD) solo per il reddito conseguito con l'attività in Siria.

2.7 Esercizio di un'attività lucrativa in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS e in uno Stato non contraente

- 2089
1/17 Per gli svizzeri e i cittadini dell'UE, l'assoggettamento si determina secondo l'Accordo con l'UE per l'attività lucrativa esercitata nell'UE e secondo il diritto svizzero per quella svolta in uno Stato non contraente (v. anche gli allegati da 1 a 8). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell'AELS.
Per l'attività lucrativa svolta nell'UE o nell'AELS da cittadini di altri Stati è determinante la convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato dell'UE o dell'AELS in questione, e per quella svolta nello Stato non contraente il diritto svizzero (v. anche gli allegati da 1 a 8).
- 2090
1/16 *Esempio 1:* un cittadino svizzero domiciliato in Germania esercita un'attività indipendente in Germania, Austria e Ucraina. Conseguisce una parte considerevole del suo reddito in Germania. Per l'attività svolta in Germania e in Austria è soggetto alla legislazione tedesca ([art. 13 par. 2 lett. a reg. 883/2004](#)). L'attività in Ucraina è svolta in uno

Stato non contraente, ma visto che l'interessato non è domiciliato in Svizzera, non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD nemmeno per questa attività.

Esempio 2: una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Italia, Grecia e Albania. Per l'attività esercitata in Italia e in Grecia è soggetta alla legislazione italiana ([art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004](#)), mentre per quella svolta in Albania è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD in ragione del suo domicilio svizzero ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)).

Esempio 3: un cittadino marocchino domiciliato in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Germania, Grecia e Albania. Ai cittadini di Stati terzi non sono applicabili né l'Accordo con l'UE né la convenzione con la Grecia. La convenzione con la Germania invece lo è (v. N. 2084). Per l'attività esercitata in Germania, l'interessato è quindi assicurato in tale Paese, mentre per quella svolta in Grecia e in Albania è assicurato in Svizzera in virtù del suo domicilio svizzero ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)).

2.8 Esercizio di un'attività lucrativa che non può essere ripartita tra diversi Stati in base al tempo di lavoro

- 2091 Si considera che i dipendenti di cui sarebbe arbitrario ripartire l'attività tra diversi Stati in base al tempo di lavoro esercitano l'insieme della loro attività in Svizzera se
- dal punto di vista economico, il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera;
 - una parte sostanziale del lavoro viene svolta in Svizzera;
 - le prestazioni lavorative in Svizzera e all'estero sono così strettamente legate tra loro che una ripartizione in base al tempo di lavoro risulterebbe arbitraria;
 - sono interamente retribuiti in Svizzera dai rispettivi datori di lavoro²⁰.

20	23	settembre	1968	RCC	1969	pag. 166	DTFA	1968	pag. 193
	4	giugno	1998	VSI	1999	pag. 18	–		

Tale disposizione non è applicabile all'interno dell'UE e dell'AELS.

2.9 Assoggettamento errato nei rapporti con l'UE

2.9.1 Principio: rettifica con effetto futuro

2092
4/12 Se una persona è assoggettata erroneamente in Svizzera, la cassa di compensazione informa il servizio estero competente e gli chiede di rilasciare all'interessato il [certificato A1](#) e di assicurarlo nel suo Paese. La cassa di compensazione raccomanda al servizio estero di rinunciare a un assoggettamento retroattivo e di rilasciare quindi il [certificato A1](#) solo con effetto futuro.

2093
1/16 Se una persona che dovrebbe essere assicurata in Svizzera è assoggettata erroneamente in uno Stato dell'UE, la cassa di compensazione la affilia all'AVS a partire dal momento in cui è stato accertato l'assoggettamento erroneo e le rilascia il [certificato A1](#).

2.9.2 Eccezione: retroattività

2094 Una rettifica con effetto retroattivo può essere opportuna se:

- l'errato assoggettamento è stato di breve durata o
- non è stata ancora corrisposta alcuna prestazione (asseggni familiari, prestazioni dell'assicurazione malattie o infortuni ecc.).

Le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni caso adottate con moderazione e sempre d'intesa con il servizio estero competente. La cassa di compensazione deve tenere conto degli effetti su tutti i rami delle assicurazioni sociali.

2095
1/16 Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente al diritto svizzero, le casse di compensazione rilasciano un [certificato A1](#) con effetto retroattivo e lo inviano al servizio estero competente.

2096
4/12 Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente al diritto di un altro Stato, le casse di compensazione richiedono al servizio estero competente di rilasciare un certificato A1 con effetto retroattivo dalla data dell'assoggettamento.

2097 La decisione di modifica retroattiva dell'assoggettamento assicurativo deve essere comunicata a tutti i rami delle assicurazioni sociali interessati in Svizzera.

1/17 **2.10 Assoggettamento errato nei rapporti con gli Stati contraenti**

2098
1/17 I principi vigenti nei rapporti con Stati dell'UE/AELS (v. N. 2092–2097) si applicano anche per quanto riguarda gli Stati contraenti.

3. Diritto applicabile a determinate categorie speciali

3.1 Dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale

3.1.1 In generale

3001 L'assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale può risultare dall'Accordo con l'UE o dalla Convenzione AELS, da una convenzione di sicurezza sociale oppure dalla LAVS.

3.1.2 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

3.1.2.1 Accordo con l'UE

3002
1/16 L'assoggettamento si determina secondo le disposizioni generali dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS (v. N. 2020 segg.).

3003
4/12 *Esempio:* una cittadina francese domiciliata in Francia che fa parte del personale viaggiante di un'impresa di trasporto internazionale di persone o merci su strada o rotaia con sede in Svizzera è assicurata in Svizzera, a meno che non eserciti una parte sostanziale della sua attività nel suo Stato di domicilio ([art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004](#)).

3004
1/16 soppresso

1/16 **3.1.2.2 soppresso**

3005-
3005.3
1/16 soppressi

3.1.3 Convenzioni di sicurezza sociale

3006
1/19 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Austria*	art. 7 par. 3	Macedonia	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Belgio*	art. 7 lett. b prot. finale n. 6 + 8	Montenegro	art.7 par. 2
Bosnia ed Erzegovina	Per ora si applica ancora la convenzione conclusa con la Jugoslavia art. 5 lett. b prot. finale n. 6	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. b + par. 2
Bulgaria*	art. 7 par. 2	Paesi Bassi*	art. 7 par. 1 lett. b + par. 2

Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Portogallo*	art. 5 lett. b + d
Danimarca*	art. 4 lett. c art. 8 par. 2	Repubblica ceca*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Finlandia*	art. 7 par. 2 + 6	San Marino	Come l'Italia
Francia*	art. 8 par. 1 lett. b	Serbia	art. 7 par. 2
Germania*	art. 6 par. 3	Slovacchia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Grecia*	art. 6 lett. b	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Irlanda*	art. 3 par. 3 art. 6 par. 2	Spagna*	art. 4 lett. b prot. finale n. 5
Israele	art. 6 par. 2+7	Svezia*	art. 3 par. 2 art. 7 par. 2
Italia*	art. 5 lett. b prot. finale n. 4	Turchia	art. 5 par. 2 lett. b+d , prot. finale n. 4
Liechtenstein*	art. 3 par. 3 art. 6 par. 5	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Lussemburgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5		

3006.1
1/19 Si applicano le stesse disposizioni per i familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale impiegati in Austria*, Bulgaria*, Croazia*, Danimarca*, Irlanda*, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia* o Ungheria* (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3.2 Imprese di trasporto aereo internazionale

3.2.1 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

3.2.1.1 Accordo con l'UE

3007
1/17 Un'attività esercitata da cittadini della Svizzera, dell'UE o dell'AELS quali membri di equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è

considerata svolta nello Stato in cui è situata la «base di servizio» (*homebase*) ([art. 11 par. 5 reg. 883/2004](#), [art. 14 par. 5^{bis} in fine reg. 987/2009](#)).

3007.1
1/17 La «base di servizio» (*homebase*) è il luogo dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato ([considerando 18^{ter} prima dell'art. 1 reg. 883/2004](#)).

1/16 **3.2.1.2 soppresso**

3007.2
1/16 soppresso

3.2.2 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale relative alle imprese di trasporto aereo internazionale

3008
1/19 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Australia	art. 9 par. 1	India	art. 8 par. 1–3
Austria*	art. 7 par. 4	Israele	art. 6 par. 3 + 7
Belgio*	art. 7 lett. c prot. finale n. 8	Lussemburgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5
Bulgaria*	art. 7 par. 2	Macedonia	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Cile	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Montenegro	art.7 par. 2
Cina	art. 5 par. 2	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 8
Cipro*	art. 7 par. 3	Paesi Bassi*	art. 7 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 5

Corea del Sud	art. 8 par. 2	Regno Unito*	art. 5 par. 5 + 6
Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3	Serbia	art. 7 part. 2
Danimarca*	prot. finale n. 6	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Filippine	art. 9 par. 1	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Finlandia*	art. 7 par. 3 + 6 prot. finale n. 6	Uruguay	art. 7 par. 3
Francia*	art. 8 par. 1 lett. c prot. finale n. 4	USA	art. 9
Germania*	art. 3 par. 2 art. 6 par. 4		

3008.1 1/19 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo internazionale impiegati in Austria*, Bulgaria*, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca, Filippine, India, Irlanda*, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Portogallo*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria*, Uruguay o USA (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3.3 Navigazione internazionale

3.3.1 Navigazione interna

3.3.1.1 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

3009 Sono applicabili i N. da 3002 a 3005.3.

3.3.1.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3010 Il N. 3006 concernente le imprese di trasporto si applica anche al personale impiegato nella navigazione internazionale fluviale e lacustre.

3.3.2 Battellieri del Reno

- 3011
1/19
- Nell'ambito della navigazione possono esservi tre attori aventi uno stretto legame con l'imbarcazione:
- la *proprietaria* è la società proprietaria del battello, registrata come tale nell'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno (https://www.ccr-zkr.org/files/documents/modelesCertiAttest/Attestation_appartenance2017_form.pdf);
 - la *società esercente* è la società che provvede all'esercizio effettivo dell'attività del battello e ha il potere decisionale, in particolare sul piano economico e commerciale. Essa dispone di un certificato d'equipaggiamento ed è anche menzionata nell'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno;
 - il *datore di lavoro* è la persona giuridica che assume e dirige il personale di bordo del battello ed è indicata quale datore di lavoro nel contratto di lavoro.

Questi tre ruoli possono essere assunti da un'unica impresa oppure essere ripartiti tra più imprese.

- 3011.1
1/19
- Nei rapporti tra gli Stati renani, vale a dire se il datore di lavoro e la società esercente hanno sede in Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera, le disposizioni dell'[Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno](#) (RS 0.831.107) sono applicabili ai battellieri cittadini di Stati terzi (ossia non cittadini di uno Stato dell'UE o della Svizzera).
- Le disposizioni dell'[Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'article 16, al. 1, du règlement n. 883/2004](#) (Accordo derogatorio) sono applicabili ai battellieri cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS e prevalgono su quelle dell'Accordo con l'UE (reg. 883/2004).
- Per tutti gli altri Stati membri dell'UE (vale a dire tutti tranne quelli menzionati qui sopra) sono applicabili le disposizioni di assoggettamento di cui al [reg. 883/2004](#).

- 3011.2
1/19 Sia l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno che l'Accordo derogatorio prevedono l'assoggettamento nel luogo in cui ha sede la società esercente. Affinché le specifiche disposizioni previste per i battellieri del Reno siano applicabili in Svizzera e determinino l'assoggettamento alla legislazione svizzera, la società esercente deve avere sede in Svizzera. La cassa di compensazione deve verificare l'adempimento di questo criterio sulla base del documento determinante, vale a dire il certificato d'equipaggiamento rilasciato dai porti svizzeri sul Reno.
- 3011.3
1/19 Nei rapporti con tutti gli altri Stati dell'UE non menzionati al N. 3011.1, in particolare se la sede del datore di lavoro è ubicata in uno Stato dell'UE non appartenente agli Stati renani (p. es. Cipro), ai battellieri del Reno cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE sono applicabili le abituali disposizioni del reg. 883/2004.
- 3011.4
1/19 Queste disposizioni concernenti la navigazione sul Reno sono applicabili soltanto ai battellieri del Reno a bordo di imbarcazioni che dispongono di un'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno ai sensi della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno ([RS 0.747.224.101](#)). Il battello deve navigare effettivamente sul Reno. La cassa di compensazione deve verificare questi elementi presso il datore di lavoro.
- 3011.5
1/19 Per «battellieri del Reno» si intendono i lavoratori dipendenti e indipendenti che esercitano la propria attività lavorativa come personale navigante a bordo di un'imbarcazione sul Reno. Quando vengono annunciati nuovi dipendenti, la cassa di compensazione deve accertare presso il datore di lavoro se questi svolgano la propria attività almeno in parte in viaggio sul Reno.
A loro equiparate sono le persone ingaggiate a tempo determinato per completare o rafforzare l'equipaggio. Le disposizioni concernenti la navigazione sul Reno non sono invece applicabili agli ausiliari non appartenenti all'equipaggio chiamati a completare o rafforzare l'equipaggio per esempio in determinati tratti del fiume o per manovrare la nave nei porti.

3.3.3 Marinai di alto mare

3.3.3.1 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

- 3012
1/10 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE e dell'AELS che lavorano in qualità di dipendenti o indipendenti a bordo di navi battenti bandiera svizzera sono assicurati in Svizzera in virtù dell'attività lucrativa svolta.
- 3013-
3014
1/16 soppressi
- 3015
1/16 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE o dell'AELS che esercitano un'attività dipendente a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE o dell'AELS e che per tale lavoro sono retribuiti da un'impresa con sede in Svizzera sono assicurati in Svizzera se vi sono anche domiciliati; l'impresa o la persona che versa il salario è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione della pertinente legislazione ([art. 11 par. 4 reg. 883/2004](#)).

3.3.3.2 Convenzioni di sicurezza sociale

- 3016
1/19 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Australia, Cina, India, Giappone, Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [*]).

Australia	art. 9 par. 2	India	art. 8 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Bulgaria	art. 7 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Israele	art. 6 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera

Cile	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Macedonia	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Cina	art. 5 par. 1 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Montenegro	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera, in caso di domicilio in questo Stato
Corea del Sud	art. 8 par. 1 Assoggettamento nello Stato di domicilio	Norvegia*	art. 10 par. 1 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Croazia	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Repubblica di San Marino	In conformità all' art. 5 lett. c prot. finale n. 4 della convenzione con l'Italia: assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Filippine	art. 9 par. 4	Serbia	art. 7 part. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Germania*	art. 3 par. 2 art. 7 prot. finale n. 8a Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Uruguay	art. 7 par. 5 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Giappone	art. 8 Assicurazione secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente)	USA	art. 10 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera (CH); assoggettamento secondo il diritto di bandiera (USA)
Italia*	art. 5 lett. c prot. finale n. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera		

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

1/16 **3.4 Personale che beneficia di immunità e privilegi**

3.4.1 Personale di rappresentanze estere in Svizzera

3.4.1.1 Principio

3017
1/16 In linea di principio i cittadini stranieri che beneficiano di immunità e privilegi in conformità al diritto internazionale sono esonerati dall'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria ([art. 1a cpv. 2 lett. a LAVS](#); [art. 1b OAVS](#); Accordo con l'UE, Convenzione AELS o convenzione di sicurezza sociale)²¹. Lo stesso vale per i rifugiati e gli apolidi che si trovano nella stessa condizione²².

3017.1
1/17 Per quanto riguarda l'UE/AELS, il reg. 883/2004 non prevede alcuna regolamentazione speciale per il personale che beneficia di immunità e privilegi, cui si applicano quindi le disposizioni generali valide per i dipendenti con statuto di funzionari e le persone ad essi assimilate ([art. 11 par. 3 b reg. 883/2004](#)).

3018 I cittadini stranieri – ed eventualmente i loro familiari²³ e partner registrati – che beneficiano di immunità e privilegi in conformità al diritto internazionale dispongono di carte di legittimazione speciali rilasciate dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)²⁴.

²¹	4	giugno	1992	VSI	1993	pag. 72	–			
²²	28	gennaio	1965	RCC	1965	pag. 401	–			
²³	26	agosto	2014	9C_254/2014			DTF	140	V	385
²⁴	12	aprile	1984	RCC	1985	pag. 463	–			

- 3018.1 1/16 I cittadini stranieri con un permesso B (permesso di dimora) o C (permesso di domicilio) sono assicurati all'AVS/AI/IPG (/AD). Se trova applicazione quanto stabilito in uno scambio di lettere, si veda il N. 3071.
- 3019 In linea di principio, dispongono di una carta di legittimazione del DFAE:
- i membri di missioni diplomatiche²⁵ e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
 - i membri di missioni permanenti di Stati presso organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
 - i membri di rappresentanze permanenti di organizzazioni internazionali presso altre organizzazioni internazionali in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
 - i membri di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
 - i membri di posti consolari e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa.
- Per la descrizione delle carte di legittimazione si rinvia all'allegato 14.
- 3020 Sono considerate rappresentanze permanenti di organizzazioni internazionali presso l'ONU o altre organizzazioni internazionali in Svizzera:
- la rappresentanza permanente della Commissione europea;
 - la rappresentanza permanente del Segretariato del Commonwealth;
 - la rappresentanza permanente della Lega degli Stati arabi;
 - la rappresentanza permanente dell'Organizzazione degli Stati iberico-americani;
 - la rappresentanza permanente dell'Organizzazione araba del lavoro;

- la rappresentanza permanente dell’Organizzazione della Conferenza islamica
- la rappresentanza permanente dell’Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali;
- la rappresentanza permanente dell’Organizzazione internazionale della Francofonia;
- la rappresentanza permanente della Banca mondiale;
- la rappresentanza permanente del Gruppo di Stati africani, caraibici e del Pacifico (Gruppo ACP);
- la rappresentanza permanente del Forum delle Isole del Pacifico;
- la rappresentanza permanente del G 15;
- la rappresentanza permanente dell’Unione africana;
- la rappresentanza permanente dell’Ufficio di collegamento del Segretariato generale del Consiglio d’Europa.

- 3021
1/16 Per le persone che dispongono di una carta di legittimazione del DFAE vale la presunzione di non assoggettamento all’AVS/AI/IPG e AD per il periodo di validità della carta²⁶. Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti il personale domestico straniero (v. N. 3022 segg.) e i familiari che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera (v. N. 3023).
- 3021.1
1/19 È possibile che alle persone impiegate per brevi periodi non venga rilasciata alcuna carta di legittimazione. Queste persone devono però essere segnalate al DFAE, che su richiesta certifica il loro statuto.
- 3022
1/11 In virtù delle [Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche](#) e [consolari](#), il personale domestico straniero al servizio delle persone di cui al N. 3019 è assicurato obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG e AD. Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi del N. 3055 segg.

²⁶ 12 aprile 1984 RCC 1985 pag. 463 –

- 3022.1
1/17 Il personale domestico che non possiede né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato contraente e che non dispone né di un permesso di dimora (permesso B) né di un permesso di domicilio (permesso C) può essere esonerato dall'AVS/AI/IPG e AD alle seguenti condizioni ([art. 59 ODP](#)):
- gli interessati devono essere assicurati presso un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale del loro Paese d'origine o dello Stato rappresentato dal loro datore di lavoro o per il quale questi lavora; l'affiliazione a una compagnia assicurativa privata è assimilata all'affiliazione a un'istituzione ufficiale se l'assicurazione privata sostituisce quella ufficiale secondo la legislazione dello Stato in questione;
 - l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera copre almeno i rischi di decesso, vecchiaia e invalidità;
 - l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera può essere obbligatoria o facoltativa; in quest'ultimo caso, all'atto del rinnovo della carta di legittimazione, il protocollo o la missione svizzera richiedono la prova che l'affiliazione non è stata annullata dopo la concessione dell'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Il protocollo o la missione svizzera determinano di caso in caso le modalità di presentazione di tale prova.
- Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.
- 3022.2
1/11 Spetta al personale domestico, tramite il datore di lavoro, fornire la prova che sono soddisfatte le condizioni necessarie per l'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi del N. 3055 segg.
- 3023
1/16 I familiari e i partner registrati sono esonerati dall'AVS/AI/IPG solo nel caso in cui non esercitano alcuna attività lucrativa (v. N. 3018 e 3019). L'esenzione decade non appena conseguono un reddito personale da attività professionale o commerciale.

- 3024 Le casse di compensazione sono tenute a sottoporre all'UFAS i casi per i quali sussistono dubbi sulla validità della carta di legittimazione o sull'esistenza di immunità e privilegi in conformità al diritto internazionale.
- 3025
1/16 L'esenzione dall'assicurazione è completa e vale anche per eventuali attività accessorie. Se tuttavia persone che beneficiano di immunità e privilegi e dispongono di una carta di legittimazione del DFAE impiegano personale nel quadro delle loro attività accessorie, sono tenute a versare i contributi alle assicurazioni sociali.

3.4.1.2 Rappresentanze di Stati dell'UE e dell'AELS in Svizzera

- 3026
1/16 I cittadini dell'UE/AELS membri della rappresentanza diplomatica o consolare del loro Paese d'origine non sono assicurati in Svizzera. In qualità di funzionari, sono soggetti alla legislazione dello Stato cui fa capo l'amministrazione da cui dipendono ([art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004](#); v. N. 3017.1).
- 3026.1
1/16 soppresso
- 3027
1/16 Le missioni diplomatiche e i posti consolari degli Stati dell'UE/AELS in Svizzera sono tenuti a versare i contributi alle casse di compensazione competenti per le persone (di regola impiegati locali) assicurate all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 21 par. 1 reg. 987/2009](#)).
- 3028
1/16 I rappresentanti diplomatici dell'UE in Svizzera (Delegazione UE) possono scegliere fra l'applicazione della legislazione svizzera, quella dell'ultimo Stato in cui sono stati assicurati e quella dello Stato di cui sono cittadini ([art. 15 reg. 883/2004](#)).
- 3029
1/12 I familiari non domiciliati e senza attività lucrativa non sono in genere assicurati all'AVS/AI/IPG.

- 3030
1/16 I cittadini dei seguenti Stati dell'UE impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia (Stati dell'AELS) che non possono assicurarsi né nello Stato dell'AELS in questione né nel proprio Paese d'origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Bulgaria
 - Cipro
 - Danimarca
 - Irlanda
 - Repubblica ceca
 - Slovacchia
 - Slovenia.
- 3030.1
1/16 I cittadini del Liechtenstein impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare dell'UE che non possono assicurarsi né nello Stato dell'UE in questione né nel Liechtenstein sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3030.2
1/17 I cittadini della Macedonia e delle Filippine impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare dell'UE/AELS che non possono assicurarsi né nello Stato dell'UE/AELS in questione né nel proprio Paese d'origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3030.3
1/16 I coniugi, i partner registrati e i figli delle persone di cui ai N. 3030, 3030.1 e 3030.2 che dimorano con queste in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.
- 3031
1/10 Le persone impiegate in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati di seguito elencati (impiegati locali) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari di:
- Bulgaria
 - Cipro
 - Danimarca
 - Irlanda

- Liechtenstein
- Portogallo
- Repubblica ceca
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria.

3032
1/16

soppresso

3.4.1.3 Rappresentanze di Stati contraenti in Svizzera

3033
1/12

I cittadini di Stati contraenti impiegati al servizio di missioni diplomatiche o posti consolari del loro Paese d'origine in Svizzera non sono assicurati e restano soggetti alla legislazione dello Stato d'invio. L'esenzione vale anche per i familiari che li accompagnano, a meno che non esercitino un'attività lucrativa in Svizzera.

3034
1/19

Le persone impiegate in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati di seguito elencati (impiegati locali) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari di:

- Bulgaria
- Cile (solo cittadini cileni)
- Croazia
- Filippine
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Turchia (solo cittadini turchi)
- Uruguay.

Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera. In tal caso il termine è di sei mesi.

Per quanto riguarda gli obblighi della missione o del posto consolare in quanto datore di lavoro, si rimanda alle DRC.

- 3035
1/19
- Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale domestico (Cile e Turchia: solo cittadini cileni e turchi; altri Stati: anche cittadini di Stati terzi) al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:
- Bulgaria
 - Cile
 - Croazia
 - Filippine
 - Liechtenstein
 - Macedonia
 - Montenegro
 - Turchia
 - Uruguay.
- 3036
1/16
- soppresso
- 3037
- Le persone che intendono avvalersi del diritto di opzione di cui al N. 3034 presentano una richiesta all'autorità estera competente. Questa rilascia un certificato che attesta l'assoggettamento all'assicurazione dello Stato in questione.
- 3038
1/19
- Le convenzioni con gli Stati di seguito elencati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera:
- Bulgaria
 - Croazia
 - Filippine
 - Liechtenstein
 - Macedonia
 - Montenegro
 - Serbia

– Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3.4.1.4 Rappresentanze di Stati non contraenti in Svizzera

3039 I cittadini degli Stati di seguito elencati sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD se sono impiegati in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non contraente e non sono assicurati né nello Stato non contraente né nel loro Paese d'origine:

- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Irlanda
- Liechtenstein
- Macedonia
- Repubblica ceca
- Slovacchia
- Slovenia.

I coniugi, i partner registrati e i figli di queste persone che dimorano con loro in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3.4.2 Personale di rappresentanze svizzere all'estero

3.4.2.1 Principio

3040
1/16 Salvo disposizioni contrarie dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale, i cittadini svizzeri sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1 LAVS](#)) se esercitano un'attività lucrativa per una missione diplomatica, un posto consolare,

una missione permanente, una rappresentanza permanente o un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative della Svizzera (ai sensi dell'[art. 2 OSOsp](#)).

- 3040.1
1/11 In linea di principio, i familiari che accompagnano all'estero le persone di cui al N. 3040 non sono assicurati all'AVS. L'assoggettamento all'AVS non è desumibile dal fatto che, secondo le Convenzioni di Vienna, i componenti del nucleo familiare non sono sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di domicilio²⁷.
- 3040.2
1/11 I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa possono tuttavia aderire all'assicurazione obbligatoria (v. N. 4061 segg.) o all'assicurazione AVS/AI facoltativa. I figli di tali assicurati possono invece affidarsi unicamente all'assicurazione AVS/AI facoltativa, purché soddisfino le condizioni necessarie a tal fine (v. DAF).
- 3041 Ciò vale anche per chi lavora fuori dalla Svizzera per una delle unità dell'Amministrazione federale elencate nell'[allegato 1 all'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione](#).
- 3042
1/16 I dipendenti dell'Amministrazione federale impiegati in un'organizzazione internazionale ([Ordinanza del DFAE dell'8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell'Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali](#)) non fanno più parte del personale della Confederazione svizzera.

3.4.2.2 Rappresentanze in Stati dell'UE e dell'AELS

- 3043
1/16 Secondo l'Accordo con l'UE e la Convenzione AELS, i dipendenti pubblici e le persone ad essi assimilate restano assicurati nello Stato cui fa capo l'amministrazione da cui dipendono, anche se esercitano l'attività lucrativa in un altro Stato ([art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004](#)).

- 3044
1/16 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che lavorano in uno Stato dell'UE al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico federale, cantonale o comunale restano assicurati all'AVS/AI/ IPG e AD per tutta la durata dell'impiego.
- 3045
1/10 I cittadini di Stati terzi, compresi quelli dell'AELS, distaccati in uno Stato dell'UE da un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero, nonché i cittadini dell'UE distaccati in uno Stato dell'AELS, restano sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se esercitano la loro attività in uno dei seguenti Stati:
- Belgio
 - Bulgaria
 - Cipro
 - Danimarca
 - Finlandia
 - Francia
 - Irlanda
 - Italia
 - Liechtenstein
 - Norvegia
 - Paesi Bassi
 - Repubblica ceca
 - Slovacchia
 - Slovenia
 - Ungheria.
- 3046
1/16 soppresso

3.4.2.3 Rappresentanze in Stati contraenti

- 3047 I cittadini svizzeri che lavorano in uno Stato contraente quali membri di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (convenzione di sicurezza sociale).
- 3048
1/19 Le persone impiegate negli Stati di seguito elencati (Cile e Turchia: cittadini svizzeri; altri Stati: cittadini svizzeri e di Stati terzi) al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera (impiegati locali) non sono

assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:

- Bulgaria
- Cile (solo cittadini svizzeri)
- Croazia
- Filippine
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Turchia (solo cittadini svizzeri)
- Uruguay.

3049
1/19 La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il personale domestico (Cile e Turchia: cittadini svizzeri; altri Stati: cittadini svizzeri e di Stati terzi) al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:

- Bulgaria
- Cile
- Croazia
- Filippine
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Turchia
- Uruguay.

3049.1
1/19 Le convenzioni concluse con gli Stati di seguito elencati prevedono che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assicurazioni sociali nel rispettivo Stato:

- Bulgaria
- Croazia
- Filippine
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

- 3050
1/19 I cittadini svizzeri distaccati nelle rappresentanze svizzere in Bosnia ed Erzegovina quale personale tecnico o amministrativo o quale personale domestico sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD; per il personale domestico ciò vale tuttavia solo se gli interessati non sono domiciliati nello Stato di domicilio.
- 3051 Le persone che intendono avvalersi del diritto di opzione di cui al N. 3048 presentano una richiesta alla Cassa federale di compensazione. Questa rilascia un certificato che attesta l'assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3051.1
1/19 Sono inoltre assicurati all'AVS/AI/IPG i familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in Australia, Austria*, Bulgaria*, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca*, Filippine, Giappone, Irlanda*, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria* o Uruguay (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3.4.2.4 Rappresentanze in Stati non contraenti

- 3052 I cittadini svizzeri al servizio della Confederazione sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD se esercitano un'attività lucrativa in uno Stato non contraente ([art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS](#))²⁸.
- 3053
1/19 Ciò vale anche per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina (solo AVS/AI; v. [art. 2 della Convenzione](#)). In linea di principio, i cittadini dell'UE e dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.

28	23	dicembre	1986	RCC	1987	pag. 208	DTF	112	V	337
	29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 14	DTF	118	V	65

- 3054 Sono al servizio della Confederazione e assicurati obbligatoriamente (v. N. 3052) in particolare i cittadini svizzeri e quelli stranieri citati al N. 3053, impiegati in uno Stato non contraente:
- da missioni diplomatiche, posti consolari, missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative della Svizzera;
 - dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).
- 3054.1
1/19 I dipendenti locali reclutati sul posto per la Confederazione, che risiedono stabilmente nello Stato non contraente e sono pertanto assoggettati al sistema di sicurezza sociale del luogo, non sono considerati come lavoratori al servizio della Confederazione e non sono dunque assicurati in Svizzera (v. [art. 37 par. 2](#) e [38 par. 2](#) in combinato disposto con l'[art. 33 CVRD](#) e [art. 71 par. 2 CVRC](#)).

3.5 Funzionari internazionali

- 3055
1/19 Le disposizioni di cui ai N. 3056 segg. si applicano alle seguenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:
- Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra;
 - Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), Ginevra;
 - Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;
 - Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea;
 - Centro consultivo sul diritto dell'OMC, Ginevra;
 - Centro Sud, Ginevra;
 - Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE (COUR OSCE), Ginevra;
 - Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra;
 - Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Ginevra;
 - GAVI Alliance, Ginevra;
 - Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra;

- Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra;
- Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna;
- Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra;
- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra;
- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra;
- Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra;
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OM-PI), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra;
- Segreteria del Trattato sul commercio delle armi (ATT), Ginevra;
- Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra;
- Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra;
- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra;
- Unione interparlamentare (UIP), Ginevra;
- Unione postale universale (UPU), Berna.

3.5.1 Funzionari internazionali con cittadinanza svizzera

- 3056 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera non sono più assicurati all'AVS/AI/IPG e AD dal momento dell'affiliazione al sistema previdenziale dell'organizzazione internazionale.
- 3057 Non devono versare contributi sul reddito conseguito lavorando presso l'organizzazione.
1/18

- 3058 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera possono aderire su base volontaria all'AVS/AI/IPG/AD o anche solamente all'AD.
- 3059 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che intendono aderire all'AVS/AI/IPG/AD o solo all'AD presentano una richiesta di adesione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio (o alla Cassa di compensazione delle banche svizzere per il personale della BRI). Alla richiesta va allegata un'attestazione dell'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale, che riporti la data da cui decorre l'affiliazione obbligatoria del funzionario, nonché un certificato di salario.
- 3060 La richiesta di adesione va presentata entro tre mesi dall'affiliazione all'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale. La mancata osservanza del termine comporta la perdita del diritto di adesione all'AVS/AI/IPG/AD o all'AD.
- 3061 L'adesione è effettiva dal primo giorno di affiliazione all'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale.
- 3062 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che aderiscono su base volontaria all'assicurazione pagano i contributi sulla base del salario versato loro dall'organizzazione e del tasso previsto per i salariati il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi. Sono applicabili le disposizioni dell'AVS/AI/IPG/AD o dell'AD.
- 3063 Gli assicurati possono recedere in qualsiasi momento dalla totalità delle coperture assicurative scelte. Chi ha aderito all'AVS/AI/IPG/AD può anche recedere solamente dall'AVS/AI/IPG e continuare l'AD.
- 3064 La richiesta di recesso va presentata alla cassa di compensazione competente. Il recesso prende effetto il mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata. A partire da quel momento, il funzionario non è più assicurato fino al termine dell'attività presso l'organizzazione internazionale.

- 3065 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 3066 L'esclusione prende effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.
- 3067 Dal momento in cui viene escluso, il funzionario non è più assicurato fino al termine dell'attività presso l'organizzazione internazionale.
Non appena cessa l'attività presso l'organizzazione, torna a essere sottoposto obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e – qualora si tratti di un lavoratore dipendente – all'AD, se mantiene il domicilio in Svizzera o continua a esercitarvi un'attività lucrativa.

3.5.2 Funzionari internazionali con cittadinanza straniera

- 3068 I funzionari internazionali con cittadinanza straniera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG/AD e non possono aderirvi su base facoltativa²⁹.
- 3069
1/14 I funzionari internazionali con cittadinanza straniera non devono versare contributi sul reddito conseguito lavorando presso l'organizzazione.
- 3070
1/10 soppresso

3.5.3 Coniugi o partner registrati senza attività lucrativa di funzionari internazionali

- 3071
1/16
- In virtù degli scambi di lettere con le diverse organizzazioni internazionali, i funzionari *svizzeri* sono affiliati in linea di principio al sistema previdenziale dell'organizzazione internazionale e non sono quindi assicurati all'AVS/AI/IPG/AD. Di regola nemmeno i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa (di nazionalità svizzera o estera) sono assicurati all'AVS/AI/IPG.
- Queste persone hanno tuttavia la facoltà di aderirvi su base volontaria se soddisfano le seguenti condizioni:
- non esercitano (più) un'attività lucrativa;
 - sono domiciliati in Svizzera.
- 3072
1/16
- In applicazione di quanto stabilito negli scambi di lettere menzionati al N. 3071, i coniugi o i partner registrati di funzionari *esteri* (non assicurati all'AVS in virtù dell'[art. 1a cpv. 2 lett. a LAVS](#)) possono aderire all'assicurazione su base volontaria se soddisfano le seguenti condizioni:
- non beneficiano essi stessi di immunità e privilegi diplomatici (non dispongono di una carta di legittimazione del DFAE, ma ad esempio di un permesso B o C);
 - non esercitano (più) un'attività lucrativa;
 - sono domiciliati in Svizzera.
- 3073
- La richiesta di adesione va presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio, allegando un'attestazione dell'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale, che riporti la data da cui decorre l'affiliazione obbligatoria del funzionario, nonché una dichiarazione di salario.
- 3074
- La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall'affiliazione del funzionario al sistema previdenziale dell'organizzazione o entro tre mesi dalla cessazione dell'attività lucrativa. La mancata osservanza del termine comporta la perdita del diritto di adesione all'AVS/AI/IPG.

- 3075 L'adesione è effettiva dal primo giorno di affiliazione del funzionario all'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale o dal primo giorno della cessazione dell'attività lucrativa del coniuge o del partner registrato.
- 3076 Il coniuge o il partner registrato assicurato volontariamente versa contributi calcolati sulla metà del reddito del funzionario, che in questo caso è considerato reddito in forma di rendita. La sostanza non viene presa in considerazione. Sono applicabili le disposizioni dell'AVS/AI/IPG.
- 3077 I coniugi o i partner registrati possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento.
- 3078 La richiesta di recesso va presentata alla cassa di compensazione competente. Il recesso prende effetto il mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata. A partire da quel momento, il coniuge o il partner registrato senza attività lucrativa non è più assicurato fino al termine dell'attività lucrativa del funzionario presso l'organizzazione internazionale.
- 3079 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 3080 L'esclusione prende effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.
Dal momento in cui viene escluso, il coniuge o il partner registrato non è più assicurato fino al termine dell'attività lucrativa del funzionario presso l'organizzazione internazionale.

3.6 Personale di organizzazioni che beneficiano di un accordo di natura fiscale

3081 1/17 I cittadini svizzeri che lavorano per l'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) e la Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Il personale straniero è invece esentato dall'AVS/AI/IPG e AD in virtù dei relativi accordi fiscali ([art. 5^{bis} IATA](#); [art. 7 SITA](#)).

3.7 Dirigenti di un'azienda con sede in Svizzera

3.7.1 Principio

3082 1/15 In linea di principio, la conduzione di un'azienda con sede in Svizzera è considerata un'attività lucrativa esercitata in Svizzera a prescindere dal fatto che sia svolta in Svizzera o in misura significativa all'estero³⁰. Si considera quindi per principio che una persona domiciliata all'estero, ma che è ad esempio membro del consiglio di amministrazione, direttore o titolare di un'altra funzione direttiva presso una persona giuridica con sede in Svizzera, svolga un'attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal fatto che eserciti effettivamente o meno i poteri derivanti da tale funzione (per le eccezioni v. N. 3088 segg.)³¹.

3083 In linea di principio, la forma giuridica dell'azienda (ditta individuale, società di persone o persona giuridica) non è rilevante³².

³⁰	31	agosto	1971	RCC	1972	pag. 130	–			
	9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	–			
	31	gennaio	1975	RCC	1975	pag. 377	–			
	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	–			
	31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 539	–			
	11	febbraio	1993	VSI	1993	pag. 103	DTF	119	V	65
³¹	9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	–			
	31	gennaio	1975	RCC	1975	pag. 377	–			
	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	–			
	21	giugno	1982	RCC	1983	pag. 186	–			
³²	9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	–			
	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	–			

- 3084
1/19 Nel caso delle persone giuridiche, la funzione direttiva di una persona risulta ad esempio dalla sua posizione nell'organigramma (v. N. 8005 segg. DRC e N. 2036 DSD)³³.
- 3085
1/15 Si considera che un'attività lucrativa sia svolta in Svizzera anche quando gli onorari non sono versati direttamente alla persona interessata, ma sono trasferiti a una società estera. Si considera che una persona eserciti un'attività lucrativa in Svizzera anche se non viene versato alcun compenso né a lei né alla società estera.
- 3086
1/15 In linea di principio si considera che la persona che soddisfa le condizioni summenzionate eserciti un'attività lucrativa in Svizzera anche se la persona giuridica non dispone né di locali né di personale proprio in Svizzera (cosiddetta «società di domicilio»; per le eccezioni v. N. 2021.2)³⁴.
- 3087 In linea di principio si considera che i soci di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita ecc.) con sede in Svizzera esercitino un'attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal loro domicilio e dal fatto che forniscano o meno una prestazione lavorativa personale nella società³⁵.

3.7.2 Eccezioni

- 3088
1/16 Le persone che dirigono un'azienda svizzera, ma che dimorano in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA non sono sottoposte all'AVS/AI/IPG (v. N. 2079) se lo Stato di domicilio qualifica

	21	giugno	1982	RCC	1983	pag. 186	–			
³³	31	agosto	1971	RCC	1972	pag. 130	–			
	9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	–			
	21	giugno	1982	RCC	1983	pag. 186	–			
	1°	ottobre	1991	RCC	1991	pag. 517	–			
³⁴	3	novembre	1972	RCC	1973	pag. 337	–			
				RCC	1973	pag. 21	–			
	1°	ottobre	1991	RCC	1991	pag. 517	–			
	11	febbraio	1993	VSI	1993	pag. 103	DTF	119	V	65
³⁵	31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 539	–			
	25	aprile	1986	RCC	1986	pag. 483	–			

l'attività in questione come attività indipendente. In tal caso queste persone sottostanno alla legislazione dello Stato di domicilio.

3089
1/16

In una situazione transfrontaliera Svizzera/UE (ad es. attività lucrativa svolta contemporaneamente in uno Stato dell'UE e in Svizzera), i cittadini svizzeri e quelli dell'UE che dirigono un'azienda con sede in Svizzera non sono necessariamente sottoposti all'AVS. Il loro assoggettamento si determina secondo le disposizioni dell'Accordo con l'UE (v. N. 2009 segg.). Per determinare la normativa applicabile per l'assoggettamento assicurativo occorre considerare che la conduzione di un'azienda in Svizzera non è un'attività marginale ai sensi dell'[art. 14 par. 5^{bis} reg. 987/2009](#), in quanto per sua natura non è irrilevante (v. N. 2016.1). In seno all'AELS si applicano le stesse regole.

3.8 Aziende transfrontaliere

3.8.1 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

3090
1/16

I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che lavorano come dipendenti o indipendenti in un'azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e uno Stato limitrofo, sono assicurati all'AVS/AI/IPG(/AD) anche per l'attività esercitata nella parte di azienda che si trova fuori dal territorio svizzero, a meno che non siano domiciliati nello Stato limitrofo e vi esercitino una parte sostanziale dell'attività lucrativa ([art. 13 par. 1 lett. a](#) e [art. 13 par. 2 lett. a reg. 883/2004](#)). In tal caso sono soggetti alla legislazione dello Stato limitrofo. La stessa regola vale per i cittadini di uno Stato dell'AELS che lavorano come dipendenti o indipendenti in un'azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein.

3.8.2 Convenzioni di sicurezza sociale

- 3091 Il N. 3090 si applica anche ai dipendenti che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese dell'UE e lavorano in un'azienda attraversata dalla frontiera con la Germania, la Francia, l'Italia o l'Austria. Lo stesso vale per i dipendenti che non sono cittadini di uno Stato dell'AELS e lavorano in un'azienda attraversata dalla frontiera con il Liechtenstein.
- 3092 Nel caso dei lavoratori indipendenti che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese dell'UE, il N. 3090 vale solo per la Francia.

3.9 Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora ([art. 14 cpv. 2^{bis} LAVS](#))

- 3093 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono assicurati all'AVS/AI/IPG dal momento in cui prendono domicilio in Svizzera (v. N. 1024). Per l'obbligo contributivo si rimanda alle DIN, per la riscossione dei contributi alle DRC.
- 3094 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa sono assicurati obbligatoriamente in ogni caso, a prescindere dalla durata del soggiorno in Svizzera.

3.10 Rifugiati e apolidi

- 3095 I rifugiati e gli apolidi che dimorano sul territorio dell'UE o dell'AELS sono trattati alla stregua dei cittadini dell'UE o dei cittadini dell'AELS.

3.11 Collaboratori di organizzazioni di assistenza e del CICR

([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 e 3 LAVS](#); [art. 1](#) e [art. 1a OAVS](#))

- 3096
1/19
- I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente al servizio del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa o di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:
- Basel Institute on Governance, Basilea;
 - Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
 - tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello PANE PER TUTTI, Berna, vedi elenco su www.brotfueralle.ch;
 - Brücke – Le Pont, Friburgo;
 - CARITAS, Lucerna;
 - Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
 - Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
 - Sacrificio quaresimale, Lucerna;
 - Fondation Hironnelle, Losanna;
 - Fondazione Terre des hommes Svizzera, Basilea / Ginevra;
 - HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz), Zurigo;
 - HELVETAS, Zurigo;
 - IAMANEH Suisse, Basilea;
 - Interteam, Lucerna;
 - Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
 - Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
 - Croce Rossa Svizzera, Berna;
 - Solidar Suisse, Zurigo;
 - SolidarMed; Lucerna;
 - Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
 - SWISSAID, Berna;
 - SWISSCONTACT, Zurigo;
 - TERRE DES HOMMES, Losanna;
 - tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su www.unite-ch.org;

- 3069.1
1/14 Qualora un'organizzazione di cui al N. 3096 non rientri più nel campo d'applicazione dell'articolo 1a OAVS e il rapporto di lavoro di una persona fino a quel momento assicurata a titolo obbligatorio sulla base di detto articolo continua a essere valido, essa rimane assicurata, ha tuttavia la facoltà di dichiarare di voler recedere dall'assicurazione obbligatoria.
- 3097
1/19 I N. 3096 e 3096.1 valgono anche per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina (solo AVS/AI; v. [art. 2 della Convenzione](#)). In linea di principio, i cittadini dell'UE e quelli dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.
- 3098 Se le organizzazioni di assistenza offrono vitto e alloggio gratuito ai loro dipendenti e ai relativi familiari, vanno applicati gli importi di cui all'[art. 11 OAVS](#) (v. DSD).

3.12 Persone senza attività lucrativa

3.12.1 Persone domiciliate in Svizzera

- 3099
1/15 Le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera sono assicurate all'AVS/AI/IPG ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)). La regola vale anche se il coniuge o il partner registrato è assicurato all'estero (per l'obbligo contributivo v. DIN)³⁶. Per la definizione di domicilio si rimanda ai N. 1017 segg.
- 3100 Fanno eccezione:
- i coniugi e i partner registrati di funzionari internazionali (v. N. 3071 segg.)
 - le persone che beneficiano di immunità e privilegi in qualità di coniugi, partner registrati o figli senza attività lucrativa di un membro del personale di una missione diplomatica, permanente o speciale, di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare ([art. 1b OAVS](#), N. 3019).

- 3101
1/16 Secondo l'[art. 16 par. 2 reg. 883/2004](#), i beneficiari di una o più rendite secondo la legislazione di uno o più Stati dell'UE/ AELS, che sono domiciliati in Svizzera e non esercitano un'attività lucrativa, possono chiedere di essere esentati dall'applicazione della legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali. L'autorità competente per il trattamento di queste richieste è l'UFAS.
- 3102
1/18 Le richieste di esenzione dall'AVS/AI/IPG sono respinte se i contributi versati danno diritto a una rendita dell'AVS, che viene versata oltre a una o più rendite estere³⁷.

3.12.2 Persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero

- 3103
1/12 Le persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero non sono assicurate all'AVS/AI/IPG ad eccezione di quelle citate ai N. 3104 segg. Se intendono restare affiliate all'AVS devono – per quanto possibile – presentare una richiesta in tal senso all'AVS (v. cap. 4.2 relativo agli studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero) oppure una richiesta di adesione all'AVS obbligatoria (v. cap. 4.4 relativo all'adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato) o all'AVS/AI facoltativa (v. cap. 4.5 relativo all'assicurazione facoltativa).

1/16 3.12.3 Familiari senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona assicurata all'AVS

- 3104
1/16 Sono considerati familiari i coniugi, i partner registrati e i figli.
- 3104.1
1/16 I familiari senza attività lucrativa (*cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE*) che accompagnano in uno *Stato dell'UE* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività

all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) non sono assicurati all'AVS/AI/IPG. Queste persone possono aderire all'assicurazione a determinate condizioni (v. N. 4061 segg.).

3104.2
1/16 I familiari senza attività lucrativa (*cittadini svizzeri o di uno Stato dell'AELS*) che accompagnano in uno *Stato dell'AELS* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG in virtù della Convenzione AELS.

3104.3
1/19 I familiari senza attività lucrativa (*cittadini svizzeri o dello Stato contraente in questione*) che accompagnano nello *Stato contraente* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG. La coassicurazione non è possibile per i familiari che accompagnano una persona in uno dei seguenti Stati:

- Bosnia ed Erzegovina
- Israele
- San Marino
- Turchia.

Queste persone possono aderire all'assicurazione a determinate condizioni (v. N. 4061 segg.).

3104.4
1/19 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano *in uno degli Stati di seguito elencati* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG *a prescindere dalla loro cittadinanza*:

Australia	art. 8 lett. b par. 3	Irlanda*	art. 10
Austria*	art. 11	Liechtenstein	art. 8a
Bulgaria*	art. 11	Macedonia	art. 11
Canada/ Québec	prot. finale n. 5	Montenegro	art. 10

Cile	art. 10	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. a
Cina	art. 8	Portogallo*	art. 7a
Cipro*	art. 11	Repubblica Ceca*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Slovenia*	art. 11
Filippine	art. 13	Ungheria*	art. 10
Giappone	art. 11 par. 2	Uruguay	art. 10
India	art. 11	USA	art. 11

Per i cittadini svizzeri e per quelli dell'UE/AELS ha la precedenza l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS. A queste persone non sono quindi applicabili le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale contrassegnate da un asterisco.

- 3104.5
1/16 Per la continuazione dell'assicurazione, i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa devono annunciarsi alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato che svolge l'attività lucrativa.
- 3104.6
1/19 Nel conto individuale va registrato il periodo di contribuzione (mesi e anno) e un reddito pari a zero con l'aggiunta del codice D per tutti gli anni in cui è comprovabile l'adempimento delle condizioni per la continuazione dell'assicurazione (v. [Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale \(DT\)](#), 2^a parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sugli estratti del CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa». Al riguardo si vedano le D CA/CI (all. 5).
- 3105 Per i dettagli sulle disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale che disciplinano la coassicurazione dei familiari, si rinvia direttamente ai capitoli relativi al distacco (v. N. 2076.1 segg.) e al diritto applicabile a determinate categorie speciali.

3.13 Dipendenti pubblici

1/14

3.13.1 Disposizioni generali

3106
1/14 L'assoggettamento dei dipendenti pubblici all'AVS/AI/IPG e all'AD può risultare dall'Accordo con l'UE, dalla Convenzione AELS, da una convenzione di sicurezza sociale oppure dalla LAVS.

3107
1/14 In Svizzera sono considerati dipendenti pubblici le persone che lavorano per un datore di lavoro di diritto pubblico a livello federale, cantonale o comunale.

3108
1/14 Per la qualifica di dipendente pubblico sono rilevanti in particolare il finanziamento del salario mediante fondi pubblici e il disciplinamento del rapporto di lavoro nel quadro di un contratto di diritto pubblico. La durata del rapporto di lavoro è irrilevante. Queste persone lavorano di regola «nel servizio pubblico» svolgendo mansioni pubbliche e rappresentando in modo percepibile verso l'esterno l'unità amministrativa cui appartengono.

3109
1/14 Il distacco di persone nel servizio pubblico non è soggetto a restrizioni temporali.

3110
1/14 Per l'assoggettamento del personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici e dei funzionari internazionali si vedano i capitoli 3.4 e 3.5.

1/16 3.13.2 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

– Concetto di dipendente pubblico

3111
1/14 Ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 il concetto di «dipendente pubblico» o persona ad esso assimilata viene determinato secondo il diritto nazionale dello Stato sul cui territorio si trova l'unità amministrativa da cui egli dipende (v. N. 3107 segg.).

– Assoggettamento dei dipendenti pubblici

3112
1/14 I dipendenti pubblici e le persone a essi assimilate sono soggetti alla legislazione dello Stato (UE/AELS o Svizzera) al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono ([art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004](#)).

– Lavoro pubblico e altre attività svolte in un altro Stato membro

3113
1/17 I dipendenti pubblici (cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE) che oltre al lavoro da dipendenti pubblici svolgono abitualmente una o più attività lucrative dipendenti o indipendenti in uno Stato dell'UE sono soggetti all'AVS/AI/IPG per l'intero reddito ([art. 13 par. 4 reg. 883/2004](#)). Le persone che oltre al lavoro da dipendenti pubblici di uno Stato dell'UE svolgono una o più attività lucrative in Svizzera non sono soggette all'AVS/AI/IPG e AD. Le stesse regole si applicano ai dipendenti pubblici cittadini di uno Stato dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in uno Stato dell'AELS.

– Attività da dipendente pubblico in più Stati membri

3114
1/17 I dipendenti pubblici che lavorano nel servizio pubblico in Svizzera e in uno Stato dell'UE sono soggetti all'AVS/AI/IPG e AD per il reddito conseguito con l'attività svolta in Svizzera e alla legislazione dello Stato dell'UE per il reddito conseguito con l'attività in un'unità amministrativa di quello Stato ([art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004](#)). Le stesse regole si applicano ai dipendenti pubblici cittadini di uno Stato dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in uno Stato dell'AELS.

1/14 3.13.3 Convenzioni di sicurezza sociale**– Cittadini di Stati contraenti**

3115
1/14 I dipendenti pubblici cittadini di uno Stato contraente e le persone a essi assimilate secondo la legislazione del medesimo che vengono distaccati in un altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione del primo Stato contraente.

– Cittadini di Stati terzi

3116
1/19 I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro dell'UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:

- Australia
- Belgio
- Bulgaria
- Cile
- Cina
- Cipro
- Corea del Sud
- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Giappone
- India
- Irlanda
- Israele
- Italia
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica ceca
- San Marino

- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria
- Uruguay
- USA.

1/16 – **Familiari di persone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico**

3117 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano per-
1/19 sone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico di-
staccate a tempo indeterminato in uno degli Stati di seguito
elencati restano assicurati all'AVS/AI/IPG:

- Australia
- Austria*
- Bulgaria*
- Cile
- Cina
- Cipro*
- Corea del Sud
- Croazia*
- Danimarca*
- Filippine
- Giappone
- India
- Irlanda*
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Portogallo*
- Repubblica ceca*
- Serbia
- Slovacchia*
- Slovenia*
- Ungheria*
- Uruguay
- USA.

(*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE).

1/14 **4. Adesione e continuazione dell'assicurazione**

4001 1/14 Le persone non affiliate all'assicurazione obbligatoria all'AVS/AI/IPG(/AD) possono aderirvi volontariamente a determinate condizioni.

4001.1 1/16 Per una persona che svolge un incarico all'estero per un periodo di breve durata e che nel mese in questione esercita un'attività lucrativa anche in Svizzera non è necessario continuare l'assicurazione secondo l'[art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS](#). Nel mese in questione si considera che la persona eserciti un'attività lucrativa in Svizzera.

4.1 Continuazione dell'assicurazione per le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera

([art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS](#); [art. 5–5c OAVS](#))

4002 Le persone di cittadinanza svizzera o straniera che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono, a determinate condizioni, rimanere affiliati all'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria.

4.1.1 Condizioni

– Attività per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera

4003 Per «datore di lavoro con sede in Svizzera» si intendono tutti i datori di lavoro ai sensi dell'[art. 12 LAVS](#).

4004 Una persona lavora all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera quando si trova in rapporto di subordinazione o di dipendenza nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'AVS (v. DSD)³⁸ ed è da esso retribuita per tale attività.

³⁸ 16 marzo 1979 RCC 1979 pag. 493 –

4005 Se una persona è retribuita sia in Svizzera che all'estero per la stessa attività, si considera che il datore di lavoro sia in Svizzera soltanto se quest'ultimo si impegna a pagare i contributi per l'intera retribuzione (compreso il salario versato dal datore di lavoro all'estero). Ciò vale anche se l'azienda svizzera e quella estera sono giuridicamente ed economicamente indipendenti l'una dall'altra (ad es. filiale). *Esempio:* un dipendente riceve 4000 franchi dalla casa madre in Svizzera e 2000 franchi dalla filiale all'estero. Può continuare l'assicurazione soltanto se l'azienda in Svizzera acconsente a pagare i contributi su 6000 franchi.

4005.1 Se, in base al calcolo comparativo (v. N. 2033 segg. DIN),
1/13 una persona è considerata senza attività lucrativa ai sensi dell'[art. 28^{bis} OAVS](#) nonostante eserciti un'attività lucrativa all'estero, non può continuare l'assicurazione obbligatoria all'AVS/AI/IPG e AD. Eventualmente può aderire all'assicurazione facoltativa in qualità di persona senza attività lucrativa ([art. 2 OAVS](#)).

– Periodo assicurativo ininterrotto di cinque anni

4006 I dipendenti di un datore di lavoro in Svizzera possono con-
1/10 tinuare l'assicurazione se sono stati assicurati all'AVS/AI per almeno cinque anni consecutivi, a titolo obbligatorio o facoltativo, immediatamente prima

- dell'inizio dell'attività all'estero
- del termine del periodo di distacco ammesso da una convenzione internazionale.

4007 La condizione di un precedente assoggettamento assicura-
1/15 tivo è soddisfatta se la persona, in virtù dell'[art. 1a cpv. 1, 3 e 4 LAVS](#) o dell'[art. 2 LAVS](#), dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS, di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede, è stata assicurata ininterrottamente all'AVS/AI per cinque anni interi.

4007.1 Una frazione d'anno è considerata un anno intero se la
1/15 persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un

giorno. *Esempio*: una persona lavora nel settore alberghiero e, dopo cinque mesi di attività in Svizzera (1.06–31.10.2013), fa una pausa di tre settimane (1.11–21.11.2013) nel suo Paese di origine. Trascorse le tre settimane, torna in Svizzera e vi lavora per altri sei mesi (22.11.2013–31.5.2014). In tal caso, la persona in questione è considerata assicurata per un anno intero.

- 4008 Non è necessario che la persona sia stata soggetta all'obbligo contributivo durante questi anni. Se non lo era per motivi di età ([art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS](#)) o per motivi inerenti al suo stato civile ([art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS](#)), gli anni in cui era domiciliata in Svizzera sono considerati anni assicurativi.
- 4009
4/12 Le persone affiliate all'AVS/AI facoltativa e impiegate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera possono aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria. In tal caso gli anni di assicurazione facoltativa sono presi in considerazione.
- 4010
1/16 Nel caso di un incarico in uno Stato che non fa parte dell'UE/AELS, i periodi assicurativi compiuti precedentemente in uno Stato dell'UE/AELS non possono essere considerati ai fini dell'adempimento dell'assoggettamento assicurativo quinquennale.

– Consenso del datore di lavoro

- 4011 Il datore di lavoro deve impegnarsi a pagare i contributi sull'intero reddito lavorativo conseguito dal dipendente (incluso il salario corrisposto dal datore di lavoro all'estero per la stessa attività).
- 4012 Senza il consenso del datore di lavoro, la richiesta di adesione è irricevibile. Le controversie tra il dipendente e il datore di lavoro sono giudicate dal tribunale civile.

4.1.2 Procedura

- 4013
1/17 L'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria può essere mantenuta previa richiesta scritta o inoltrata tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo. Per la richiesta scritta si può utilizzare il modulo di richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero (v. all. 17).
- 4014 La richiesta va presentata alla cassa di compensazione del datore di lavoro entro 6 mesi dal giorno in cui il dipendente soddisfa le condizioni per rimanere affiliato all'AVS/AI/IPG e AD.
- 4015 Scaduto questo termine, l'assicurazione non può essere mantenuta.
- 4016 La richiesta deve contenere segnatamente:
- i dati personali del dipendente;
 - l'ammontare del salario (incluso il salario versato dal datore di lavoro all'estero per la stessa attività);
 - la data dell'inizio o della fine del distacco.
- 4017
1/16 Se possibile, la richiesta deve essere corredata di documenti giustificativi dai quali risulti il precedente assoggettamento assicurativo. Può trattarsi di:
- certificati di salario del dipendente;
 - decisioni di contribuzione per persone assicurate in qualità di indipendenti, persone senza attività lucrativa o dipendenti di datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo;
 - certificati di domicilio o permessi di dimora per persone non soggette all'obbligo contributivo;
 - certificati di periodi assicurativi compiuti in uno Stato dell'UE o dell'AELS in caso di incarichi in Stati facenti parte dell'UE/AELS (v. N. 4010).
- 4018 Basandosi sui documenti giustificativi presentati dal richiedente, sui propri documenti o su quelli di un'altra cassa, la

cassa di compensazione competente verifica se le condizioni per continuare l'assicurazione sono soddisfatte.

- 4019
1/10 Se la richiesta è respinta (perché depositata in ritardo o perché il richiedente non può dimostrare un periodo assicurativo di cinque anni consecutivi), la cassa di compensazione lo comunica al datore di lavoro con una decisione impugnabile mediante opposizione. Il dipendente riceve una copia della decisione.
- 4020 L'autorità competente a giudicare i ricorsi interposti contro decisioni delle casse di compensazione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio ([art. 200 OAVS](#)).
- 4021 Se la richiesta è accolta, la cassa di compensazione comunica al datore di lavoro che può pagare i contributi per il dipendente in questione. Una copia della comunicazione è inviata al richiedente.

4.1.3 Disposizioni transitorie relative alla 10^a revisione AVS

- 4022 I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri ad essi parificati che il 31 dicembre 1996 lavoravano già all'estero per un datore di lavoro in Svizzera ed erano assicurati obbligatoriamente in virtù del previgente art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS restano assicurati fino allo scioglimento del rapporto di lavoro. Essi continuano a pagare i contributi ai rami assicurativi ai quali erano precedentemente affiliati (ad es. cittadini francesi all'AVS/AI). Se una parte del salario è corrisposta da datori di lavoro all'estero, il datore di lavoro in Svizzera deve pagare i contributi sull'intero reddito conseguito in Svizzera e all'estero dai suoi dipendenti.
- 4023 Tuttavia, se gli interessati (ad eccezione dei cittadini svizzeri al servizio della Confederazione) non vogliono aspettare lo scioglimento del rapporto di lavoro per porre fine all'assicurazione, devono comunicarlo alla cassa di compensazione del loro datore di lavoro. L'uscita

dall'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria diventa effettiva il primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

4.1.4 Contributi

- 4024 I contributi sono dovuti dal giorno in cui i dipendenti soddisfano le condizioni secondo i N. 4003 segg.
- 4025 Sono applicabili le disposizioni sulla riscossione dei contributi nell'AVS (v. DRC).
- 4026 I datori di lavoro in Svizzera devono pagare i contributi sull'intero salario determinante (compresi i salari versati da datori di lavoro all'estero per la stessa attività).
- 4027 Per le spese di viaggio e di rappresentanza si rimanda alle DSD.

4.1.5 Fine dell'assicurazione

– Recesso

- 4028 Di comune accordo e rispettando un termine di 30 giorni, l'assicurato e il datore di lavoro possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
- 4029 Il datore di lavoro deve versare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

– Cambiamento di datore di lavoro

- 4030 In linea di principio l'assicurazione continuata cessa non appena l'assicurato non è più vincolato dal rapporto di lavoro che consentiva di continuare l'AVS/AI/IPG e AD.
- 4031 Su richiesta, l'assicurazione può essere mantenuta se il nuovo datore di lavoro si trova in Svizzera. Per la nuova richiesta si applicano i N. 4003 segg. Va tenuto conto in particolare del termine indicato al N. 4014.

4.2 Continuazione dell'assicurazione per studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero

([art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS](#); [art. 5g–5i OAVS](#))

4032 Gli studenti senza attività lucrativa che seguono una formazione all'estero possono, a determinate condizioni, continuare l'assicurazione.

4.2.1 Condizioni

– Costituzione di domicilio all'estero

4033 Gli studenti devono avere il domicilio all'estero, vale a dire che il centro della loro esistenza e dei rapporti personali, economici, familiari e professionali ai sensi del N. 1023 deve trovarsi in un altro Stato. Sono pochi gli studenti che soddisfano questa condizione. Si può tuttavia presumere una costituzione di domicilio all'estero nel caso ad esempio di studenti sposati o in unione domestica registrata che si trasferiscono con la famiglia.

4034 1/10 Gli studenti che mantengono il domicilio in Svizzera durante gli studi all'estero sono assicurati obbligatoriamente ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)).

– Età inferiore a 30 anni

4035 Gli studenti non possono rimanere affiliati l'assicurazione dopo il 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni.

– Nessuna attività lucrativa

4036 La continuazione dell'assicurazione è possibile soltanto per gli studenti senza attività lucrativa. Per gli studenti che esercitano un'attività lucrativa si applicano le disposizioni generali (v. cap. 2).

– Periodo assicurativo precedente di cinque anni consecutivi

- 4037 Per poter rimanere affiliati all'assicurazione, gli studenti devono essere stati assicurati per almeno cinque anni consecutivi, a titolo obbligatorio o facoltativo, immediatamente prima dell'inizio della formazione all'estero.
- 4038 I N. 4006-4009 sono applicabili per analogia.

4.2.2 Procedura

- 4039 L'AVS/AI/IPG obbligatoria può essere mantenuta soltanto su presentazione di una richiesta scritta corredata della conferma di immatricolazione di una scuola.
- 4040 La richiesta va presentata alla Cassa svizzera di compensazione entro sei mesi dall'inizio dello studio.
- 4041 Scaduto questo termine, l'assicurazione non può essere mantenuta.

4.2.3 Fine dell'assicurazione

– Recesso

- 4042 Rispettando un termine di 30 giorni, gli studenti possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
- 4043 Gli studenti devono pagare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

– Esclusione

- 4044 L'assicurato che non paga interamente il contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo è escluso dall'assicurazione con effetto retroattivo. Lo stesso vale per l'assicurato che non trasmette alla cassa di compensa-

zione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.

– Altro

4045 L'assicurazione prende fine il 31 dicembre dell'anno in cui lo studente compie 30 anni.

4.3 Adesione volontaria all'AVS/AI/IPG obbligatoria di persone che non sono assicurate in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale ([art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS](#); [art. 5d–5f OAVS](#))

4046
1/12 Possono aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG//AD) obbligatoria le persone che hanno il domicilio in Svizzera secondo il diritto civile e che sono affiliate a un'assicurazione sociale estera obbligatoria in virtù dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale. Le persone affiliate a un'assicurazione sociale estera obbligatoria per effetto di un accordo speciale secondo una convenzione di sicurezza sociale o l'Accordo con l'UE/l'Accordo AELS non possono invece aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG(/AD) obbligatoria. Le persone domiciliate in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato non contraente sono assicurate obbligatoriamente ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)), per cui non devono aderire all'assicurazione.

4047
1/13 La cittadinanza è irrilevante ai fini dell'adesione e, a parte il caso eccezionale di cui al N. 4046, non è richiesto un periodo precedente di assicurazione.

4.3.1 Procedura

4048 L'adesione può essere richiesta in qualsiasi momento. La richiesta di adesione ha effetto retroattivo soltanto se viene

presentata entro un termine di sei mesi dal giorno in cui l'Accordo con l'UE, la Convenzione AELS o la convenzione di sicurezza sociale prende effetto.

- 4049 Dopo la scadenza di questo termine, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di adesione.
- 4050 La richiesta di adesione va presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio. Deve contenere segnatamente:
- i dati personali;
 - l'ammontare del reddito conseguito all'estero e in Svizzera;
 - la data dell'assoggettamento a un'assicurazione estera.
- 4051
1/16 La richiesta di adesione deve essere corredata dei seguenti documenti giustificativi:
- Conferma dell'assoggettamento a un'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti estera. In caso di attività lucrativa dipendente è sufficiente un'attestazione del datore di lavoro. In caso di attività lucrativa indipendente in un solo Stato dell'UE, l'assoggettamento risulta direttamente dall'Accordo con l'UE. Dato che il [certificato A1](#) non è previsto per questo scopo, si rinuncia a un'attestazione.
 - Attestazione di domicilio o copia del permesso di dimora.
- 4052
1/10 La cassa verifica se le condizioni di adesione sono soddisfatte. Se non accoglie la richiesta, lo notifica con una decisione impugnabile mediante opposizione. Se invece accoglie la richiesta, registra l'interessato come dipendente che lavora per un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6 LAVS](#)) o eventualmente come lavoratore indipendente ([art. 8 LAVS](#)) e fissa i contributi in una decisione impugnabile mediante opposizione.

4.3.2 Contributi

- 4053
1/10 I contributi sono dovuti dal giorno d'inizio dell'assicurazione (v. N. 4048 e 4049).

- 4054 Gli assicurati devono versare i contributi sull'intero reddito lavorativo conseguito in Svizzera e all'estero.
- 4055 Per la riscossione dei contributi si applicano le disposizioni dell'AVS/AI (v. DIN e DRC).

4.3.3 Fine dell'assicurazione

– Recesso

- 4056 Rispettando un termine di 30 giorni, l'assicurato può recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
- 4057 L'assicurato è tenuto a versare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

– Esclusione

- 4058 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 4059 L'esclusione è pronunciata mediante decisione.
- 4060 L'esclusione ha effetto il primo giorno del periodo di pagamento per il quale l'assicurato non ha adempiuto i propri obblighi.

4.4 Adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato

([art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS](#); [art. 5j-5k OAVS](#))

- 4061
1/16 Purché non sia già assicurata in virtù di una convenzione di sicurezza sociale (v. N. 4061.2), una persona coniugata o in unione domestica registrata domiciliata all'estero può aderire all'assicurazione se:

- non esercita un'attività lucrativa;
- il coniuge o il partner registrato attivo è assicurato secondo l'[art. 1a cpv.1 lett. c o cpv. 3 lett. a LAVS](#) o in virtù di una convenzione internazionale;
- il coniuge o il partner registrato attivo non lavora come frontaliere.

4061.1
1/15 Se il coniuge o il partner registrato che normalmente lavora in Svizzera come frontaliere svolge un incarico all'estero nell'ambito del suo rapporto di lavoro, il coniuge o il partner registrato che lo accompagna può aderire all'assicurazione in base a quanto previsto al N. 4061. In questi casi si considera che non vi sia più attività frontaliera.

Esempio: una persona domiciliata in Alsazia il cui coniuge lavora in Svizzera e vi è assicurato, non può aderire all'AVS. Qualora il coniuge venga distaccato dal datore di lavoro svizzero in un altro Stato, l'adesione del coniuge senza attività lucrativa che accompagna il primo all'estero è possibile.

4061.2
1/19 Il coniuge o il partner registrato che accompagna all'estero una persona assicurata all'AVS/AI/IPG e che non è già coassicurato all'AVS/AI/IPG in virtù della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale (v. N. 3104 segg.) può aderire all'assicurazione.

4062
1/16 Sono considerati assicurati in virtù di una convenzione internazionale:

- i lavoratori distaccati in uno Stato dell'UE in virtù dell'Accordo con l'UE o in uno Stato contraente in virtù di una convenzione di sicurezza sociale;
- i membri di missioni diplomatiche, i dipendenti pubblici, gli impiegati di aziende internazionali di trasporto ferroviario, stradale o aereo e i marinai di alto mare che sono assicurati all'AVS in virtù di una disposizione speciale dell'Accordo con l'UE o di una convenzione di sicurezza sociale;
- le persone assicurate in virtù di una regolamentazione speciale (clausola evasiva) dell'Accordo con l'UE o di una convenzione di sicurezza sociale.

I frontalieri che lavorano in Svizzera non rientrano in questa categoria.

- 4063 Per poter aderire all'assicurazione, non è necessario che queste persone siano state assicurate precedentemente in Svizzera.
- 4064 Chi si sposa o costituisce un'unione domestica registrata con una persona assicurata obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG (/AD) può – se soddisfa le condizioni di cui al N. 4061 – presentare una richiesta di adesione.

4.4.1 Procedura

- 4065 La richiesta di adesione va presentata per iscritto alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato attivo.
- 4066 Se la richiesta di adesione è presentata entro sei mesi dal giorno in cui le condizioni sono soddisfatte, l'assicurazione è mantenuta senza interruzioni.
- 4067 Se la richiesta di adesione è presentata dopo il termine di sei mesi, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta.
- 4068 Sul conto individuale vanno registrati il periodo di contribuzione (mesi e anno) e il reddito pari a 0 completato dal codice D (v. [Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale \(DT\)](#), 2^a parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sull'estratto CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa». Al riguardo si vedano le D CA/CI.

4.4.2 Fine dell'assicurazione

- 4069 Per il recesso e l'esclusione sono applicabili per analogia i
1/10 N. 4042–4044.

4.5 Assicurazione facoltativa

([art. 2 LAVS](#))

- 4070 I cittadini svizzeri e i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS che non sono assicurati in virtù dell'[art. 1a LAVS](#) possono aderire all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità facoltativa alle seguenti condizioni:
- 4071 – domicilio in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS;
– periodo assicurativo di almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'uscita dall'assicurazione obbligatoria; i periodi assicurativi maturati precedentemente in uno Stato dell'UE o dell'AELS non sono considerati ai fini dell'adempimento del periodo assicurativo di cinque anni.
- 4072 La richiesta di adesione va presentata entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria presso la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra. Per i dettagli si rimanda alle DAF.

1/14 **4.6 Adesione di funzionari internazionali e dei loro familiari**
([art. 1a cpv. 4 lett. b LAVS](#))

- 4073 I funzionari internazionali di cittadinanza svizzera e i loro
1/14 familiari esonerati dall'assicurazione obbligatoria in virtù di un accordo di sede o dello scambio di lettere con la rispettiva organizzazione internazionale possono aderire all'assicurazione a determinate condizioni (v. N. 3056 segg.)

5. Esenzione dall'assicurazione

- 5001 Le persone assicurate obbligatoriamente all'AVS/AI possono, a determinate condizioni, essere esonerate dall'assicurazione.

5.1 Doppio onere non ragionevolmente esigibile ([art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS](#))

5002
1/16 Se sono applicabili una convenzione di sicurezza sociale o il [reg. 883/2004](#), l'assicurato non può essere esonerato per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.

5.1.1 Condizioni formali

5003 La cassa di compensazione esamina le condizioni materiali soltanto se l'assicurato soddisfa le condizioni formali.

5004 L'esenzione può essere concessa solo su richiesta dell'assicurato. Il datore di lavoro non è autorizzato a chiedere, in proprio nome e per proprio conto, l'esenzione di un suo dipendente³⁹.

5005
1/16 La richiesta di esenzione dall'AVS/AI/IPG svizzera deve essere presentata per iscritto alla cassa di compensazione competente, corredata dei documenti giustificativi necessari. La richiesta deve contenere segnatamente:

- i dati personali del richiedente;
- il motivo dell'esenzione;
- il nome dell'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti;
- l'ammontare del reddito complessivo e dei contributi correnti all'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti;
- la data dell'affiliazione all'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti, della costituzione di domicilio o dell'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera.

5006 L'assicurato deve provare di essere affiliato a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti. A tal fine è sufficiente un certificato del datore di lavoro che paga i contributi. L'onere della prova è dunque a carico dell'assicurato.

³⁹ 28 novembre 1967 RCC 1968 pag. 225 DTFA 1967 pag. 217

5.1.2 Condizioni materiali

- 5007 A prescindere dalla cittadinanza, gli affiliati a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti possono, su richiesta, farsi esonerare dall'assoggettamento all'AVS/AI/ IPG obbligatoria se i contributi da pagare a quest'ultima implicano un doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- 5008 I requisiti menzionati al N. 5007 devono essere soddisfatti cumulativamente:
- affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti e
 - doppio onere non ragionevolmente esigibile, costituito dal pagamento contemporaneo all'assicurazione svizzera e a quella estera.
- 5009 L'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti deve essere un'istituzione di diritto pubblico.
- 5010 Con ciò si intendono le assicurazioni di Stati esteri, di cui fanno parte anche le assicurazioni che non coprono l'insieme degli abitanti di uno Stato, ma solo determinati gruppi di popolazione, ad esempio i salariati, o determinati gruppi professionali, ad esempio i minatori, i marinai o gli impiegati del settore dei trasporti.
- 5011 L'affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti deve essere obbligatoria. Il pagamento volontario dei contributi a una tale assicurazione non costituisce un doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- 5012 L'affiliazione a un'assicurazione privata è assimilata all'affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti se l'assicurazione privata sostituisce quella obbligatoria secondo la legislazione dello Stato estero⁴⁰.

⁴⁰ 10 giugno 1949 RCC 1949 pag. 314 DTFA 1949 pag. 31

- 5013
1/10 In caso di dubbi, l'UFAS decide se un'assicurazione estera per la vecchiaia e i superstiti può essere riconosciuta come istituzione ai sensi del N. 5003.
- 5014 L'assicurazione deve proteggere almeno dalle conseguenze economiche della vecchiaia e del decesso. Questa condizione non è soddisfatta se l'assicurazione copre soltanto uno dei rischi menzionati o se copre rischi di altro genere, come la malattia o l'infortunio.
- 5015 Ogni richiesta di esenzione va esaminata nell'ottica del doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- 5016
1/17 Un doppio onere non ragionevolmente esigibile può sussistere soltanto nel caso in cui una persona è tenuta a pagare contributi per lo stesso reddito sia all'assicurazione svizzera sia a quella estera⁴¹.
- 5017 Il doppio onere non è ragionevolmente esigibile se il pagamento simultaneo dei contributi a due assicurazioni mette l'assicurato in gravi difficoltà finanziarie⁴². Si ritiene che l'assicurato si trovi in una tale situazione quando i contributi a suo carico per le assicurazioni sociali corrispondono al 15 per cento o più del suo reddito lavorativo. Per quanto concerne le assicurazioni sociali svizzere, vanno considerati anche i contributi che l'assicurato deve pagare all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD. Non si tiene invece conto dei contributi ad altre assicurazioni sociali.
- 5018 Se l'ammontare complessivo dei contributi alle assicurazioni sociali non raggiunge il 15 per cento del reddito lavorativo, si presume che il doppio onere possa equamente essere imposto. È fatta salva la prova del contrario da parte dell'assicurato che deve documentare la propria situazione economica considerando anche i suoi obblighi di assistenza familiare.

⁴¹	31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 523	–
⁴²	27	maggio	1964	RCC	1965	pag. 35	–
	20	luglio	1982	RCC	1983	pag. 323	–

5.1.3 Decisione

- 5019 Con una decisione impugnabile mediante opposizione, la cassa di compensazione notifica al richiedente se accoglie o no la richiesta. La decisione deve essere motivata. In caso di approvazione va fissata la data dalla quale l'esenzione è effettiva.
- 5020 Se i datori di lavoro del richiedente sono tenuti a pagare i contributi giusta l'[art. 12 LAVS](#), ricevono una copia della decisione. Una copia va spedita pure all'UCC, Registri centrali, 1211 Ginevra 2.

5.1.4 Effetti dell'esenzione

- 5021 L'esenzione concerne soltanto i contributi all'AVS/AI/IPG. I contributi all'AD devono continuare a essere pagati⁴³.
- 5022 In linea di principio l'esenzione vale con effetto futuro dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta⁴⁴. I contributi sono dovuti finché la richiesta di esenzione dall'AVS/AI/IPG svizzera non è stata approvata.
- 5023
1/18 L'esenzione si estende retroattivamente al periodo precedente il deposito della richiesta se l'assicurato:
- viene assoggettato per la prima volta all'assicurazione e non aveva versato alcun contributo fino al deposito della richiesta;
 - oppure
 - dimostra l'assoggettamento retroattivo a un'assicurazione obbligatoria estera.
- 5024 L'esenzione dall'assicurazione è completa e vale anche per eventuali attività accessorie⁴⁵.

⁴³	25	febbraio	1991	RCC	1991	pag. 207	DTF	117	V	1
	29	dicembre	1994	VSI	1995	pag. 184	DTF	120	V	401
⁴⁴	4	maggio	1972	RCC	1972	pag. 658	DTF	98	V	183
⁴⁵	24	aprile	1950	RCC	1950	pag. 265	–			

5.1.5 Conseguenze amministrative della fine dell'esenzione

- 5025 Se accerta che le condizioni per l'esenzione non sono più adempiute, la cassa di compensazione dispone, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, la riaffiliazione all'assicurazione obbligatoria. I datori di lavoro tenuti a pagare i contributi giusta l'[art. 12 LAVS](#) ricevono una copia della decisione. Una copia va spedita pure all'UCC, Registri centrali, 1211 Ginevra 2. In caso di riaffiliazione retroattiva si esige il pagamento dei contributi arretrati non ancora prescritti.
- 5026 L'UCC annota nel registro centrale degli assicurati le esenzioni notificate dalle casse di compensazione secondo i N. 5019 e 5025 e informa le casse di compensazione in caso di riunione di conti (comprese le riunioni di copie o di estratti del CI) o in caso di richieste al registro centrale degli assicurati.
- 5027 In base alle iscrizioni CI annunciate dalle casse di compensazione, l'UCC rileva periodicamente tutte le notifiche di reddito concernenti persone esonerate e ne informa le casse di compensazione interessate. Queste ultime valutano di caso in caso se le condizioni per l'esenzione sono ancora adempiute e predispongono eventualmente la restituzione dei contributi.
- 5028 Se accerta che le condizioni per l'esenzione non sono più adempiute benché l'interessato sia ancora vincolato dal rapporto di lavoro che gli aveva permesso di ottenere l'esenzione, la cassa di compensazione pronuncia una decisione di riaffiliazione secondo il N. 5025.
- 5029 Se la cassa di compensazione riscontra che l'interessato non è più vincolato dal rapporto di lavoro che gli aveva permesso di ottenere l'esenzione, non deve pronunciare una decisione secondo il N. 5025, purché non si tratti della cassa che a suo tempo aveva pronunciato la decisione di esenzione. Tuttavia deve comunicare i seguenti dati all'UCC e alla cassa che aveva concesso l'esenzione:
- numero d'assicurato a 13 cifre;

- nome e cognome;
- data esatta della fine dell'esenzione.

- 5030 L'UCC registra la fine dell'esenzione come riaffiliazione conformemente al N. 5025.
- 5031 Occorre prestare particolare attenzione alle notifiche di redditi accessori (N. 5024). In questi casi la cassa alla quale l'UCC si è rivolto deve mettersi in contatto con la cassa che ha pronunciato la decisione di esenzione e chiarire se l'esenzione è ancora valida. In caso affermativo, la cassa deve restituire d'ufficio i contributi. Se le condizioni per l'esenzione non sono più soddisfatte, la cassa che ha pronunciato la decisione di esenzione deve procedere secondo il N. 5025.

5.2 Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi che adempiono le condizioni di assicurazione soltanto per un periodo relativamente breve ([art. 1a cpv. 2 lett. c LAVS](#); [art. 2 OAVS](#))

- 5032
1/12 Non sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG(/AD) i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, che adempiono le condizioni di assicurazione all'AVS/AI/IPG(/AD) soltanto per un periodo relativamente breve.
- 5033
1/14 L'esenzione dall'assicurazione per la durata relativamente breve dell'adempimento delle condizioni di assicurazione non è possibile se l'Accordo con l'UE, la Convenzione AELS o una convenzione di sicurezza sociale prevedono l'assoggettamento all'AVS.
- 5034 Una persona domiciliata all'estero soddisfa le condizioni dell'attività lucrativa in Svizzera per un periodo relativamente breve se lavora come:

- 5035 1/12 – dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi giusta l'[art. 12 LAVS](#) durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile ([art. 2 OAVS](#))⁴⁶;
- 5036 – lavoratore indipendente durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile ([art. 2 OAVS](#)).
- 5037 Le condizioni di assicurazione per un periodo relativamente breve sono considerate sull'arco di un anno civile.
- 5038 Un cittadino straniero con permesso di soggiorno di breve durata limitato a 90 giorni di cui può avvalersi durante tutto l'anno non soddisfa le condizioni di cui all'[art. 1a cpv. 2 lett. c LAVS](#)⁴⁷.
- 5039 In quanto disposizione d'eccezione, il N. 5034 va interpretato in senso restrittivo⁴⁸.
- 5040 Chi vuole prevalersi della deroga di cui al N. 5034 deve provare il fatto che il suo soggiorno in Svizzera non supererà il «periodo relativamente breve»⁴⁹. La prova non deve essere fornita se l'attività è per sua natura esercitata durante un periodo relativamente breve. È il caso ad esempio di un'orchestra da camera in tournée. In caso di dubbi le casse di compensazione possono presumere che l'attività sarà esercitata per più di tre mesi in Svizzera.

5.3 Altre possibilità di esenzione

- 5041 Per l'esenzione di cittadini stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale si rimanda ai N. 3017 segg.

⁴⁶	4	giugno	1998	VSI	1999	pag. 22	–		
⁴⁷	11	aprile	1990	RCC	1990	pag. 338	–		
⁴⁸	13	novembre	1951	RCC	1952	pag. 44	DTFA	1951	pag. 224
	29	luglio	1985	RCC	1985	pag. 567	–		
	29	luglio	1985	RCC	1985	pag. 570	DTF	111	V 73
⁴⁹	29	luglio	1985	RCC	1985	pag. 570	DTF	111	V 73

5042 Per l'esenzione in virtù di un accordo di sede si rimanda ai N. 3055 segg.

Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente

1/18

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ²
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ²
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ²
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ²

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera²</p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera²</p>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)).

² Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o in India (v. N. 2079 e 2082).

Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	-	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio) <i>redditi in uno Stato non contraente</i> : assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se più datori di lavoro hanno sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio) <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ¹	<i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)).

Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente

1/18

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ³
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ³
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ³
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<i>redditi in uno Stato contraente/Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ^{1, 2}	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati dell'UE gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'[art. 6^{ter} OAVS](#).

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Giappone e Liechtenstein (v. N. 2084).

³ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o in India (v. N. 2079 e 2082).

Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS^{1, 2}</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS^{1, 2}</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato dell'UE, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, nelle Filippine, in Giappone, India, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).

Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/18

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ⁴
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Giappone e Liechtenstein (v. N. 2084).

³ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Slovacchia e Svezia (v. N. 2084).

⁴ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o in India (v. N. 2079 e 2082).

Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	-

- ¹ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, nelle Filippine, in Giappone, India, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).
- ² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Slovacchia e Svezia.
- ³ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/18

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ⁴
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente nel cui territorio lavorano ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS ^{1, 3} <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<i>redditi nell'UE/in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ^{1, 3} <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 2}	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti di cui non possiedono la cittadinanza sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Giappone e Liechtenstein (v. N. 2084).

³ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

⁴ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o in India (v. N. 2079 e 2082).

Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 3}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p>redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS^{1, 2, 3}</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente nel cui territorio lavorano^{1, 3}</p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS^{1, 2, 3}</p> <p>redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS³</p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS²</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano^{1, 3}</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS³</p>	-

¹ Non assicurati all'AVS per il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, nelle Filippine, in Giappone, India, Liechtenstein e negli USA.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

³ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

Allegato 9: Obbligo assicurativo e contributivo per i cittadini svizzeri e dell'UE

1/16

Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS.

Stato in cui viene prestata l'attività lavorativa	Stato in cui il cittadino è assicurato e domiciliato	
	Svizzera	UE
CH	CH	CH
UE	UE	UE
CH/UE Uno o più datori di lavoro CH	CH	CH (UE se una parte sostanziale dell'attività è svolta nello Stato di domicilio)
CH/UE Uno o più datori di lavoro UE con sede nello stesso Stato	CH se una parte sostanziale dell'attività è svolta in CH (altrimenti UE)	UE
CH/UE Più datori di lavoro UE con sede in vari Stati dell'UE	CH	UE
CH/UE Datore di lavoro CH e datore di lavoro UE	CH se una parte sostanziale dell'attività è svolta in CH (altrimenti UE)	CH se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il datore di lavoro UE ha sede nello Stato di domicilio (altrimenti UE)
UE/UE Uno o più datori di lavoro CH	CH	CH (UE se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività)
UE/UE Uno o più datori di lavoro UE con sede nello stesso Stato	UE	UE
UE/UE Più datori di lavoro UE con sede in vari Stati dell'UE	CH	UE
UE/UE Datore di lavoro CH e datore di lavoro UE	UE	CH se nello Stato di domicilio non è svolta

		alcuna parte sostanziale dell'attività e il datore di lavoro UE ha sede nello Stato di domicilio (altrimenti UE)
--	--	--

Status del lavoratore / Stato in cui viene prestata l'attività lavorativa			Stato in cui il cittadino è assicurato e domiciliato	
Lavoratore indipendente	Lavoratore dipendente e indipendente		CH	UE
CH			CH	CH
UE			UE	UE
CH/UE			CH se una parte sostanziale dell'attività è svolta in CH o se il centro di interessi dell'attività si trova in CH (altrimenti UE)	CH se il centro di interessi dell'attività si trova in CH e se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività (altrimenti UE)
UE/UE			UE	UE
	CH	CH	CH	CH
	UE	UE	UE	UE
	CH	UE	CH	CH
	UE	CH	UE	UE

Allegato 10: Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

1/19



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali

Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

Questo modulo dev'essere compilato dai cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE/AELS CHE

1. ha la residenza in Svizzera E
2. esercitano un'attività lucrativa in almeno due Stati (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) OPPURE
3. esercitano un'attività lucrativa in un solo Stato (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) e percepiscono prestazioni di sicurezza sociale di un altro (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) OPPURE
4. esercitano un'attività lucrativa particolare sul nel territorio di vari Paesi (dipendenti pubblici, agenti contrattuali dell'UE, equipaggi di condotta e di cabina, marittimi).

Si raccomanda di trasmettere il modulo alla cassa di compensazione AVS competente per la determinazione.

Persona interessata	
Numero di sicurezza sociale svizzero (n. AVS) (se noto)	
Cognome(i)	
Nome(i) registrato(i) allo stato civile	
Data di nascita (gg.mm.aaaa)	
Tutte le nazionalità	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Assicurazione malattia obbligatoria (LAMal)	
Permesso di soggiorno in Svizzera per i cittadini dell'UE/EFTA <input type="radio"/> L <input type="radio"/> B <input type="radio"/> G <input type="radio"/> C	

Attività lucrativa dipendente o indipendente (compilare una sezione per ogni attività lucrativa)		
Categorie di persone	<input type="radio"/> Salariati	<input type="radio"/> Agenti contrattuali dell'UE
	<input type="radio"/> Indipendenti	<input type="radio"/> Personale di volo o di cabina
	<input type="radio"/> Dipendenti pubblici e personale assimilato	<input type="radio"/> Marittimi
Nome del datore di lavoro		
Firmenname		
Persona di contatto		
Complemento d'indirizzo / casella postale		
Via e n.		
NPA	Luogo	
Stato		
Grado di occupazione		
<input type="radio"/> inferiore al 5% <input type="radio"/> 5% - 24% <input type="radio"/> almeno il 25%		
Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa)		
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa)		

Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

1/3

Attività lucrativa dipendente o indipendente (compilare una sezione per ogni attività lucrativa)

Categorie di persone Salariati Vertragsbedienstete der EU
 Indipendenti Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzung
 Dipendenti pubblici e personale assimilato Seeleute

Arbeitgeber / Firma _____
 Nome del datore di lavoro _____
 Persona di contatto _____
 Complemento d'indirizzo / casella postale _____
 Via e n. _____
 NPA _____ Luogo _____
 Stato _____
 Grado di occupazione _____
 inferiore al 5% 5% - 24% almeno il 25%

Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa) _____
 Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa) _____

Attività lucrativa dipendente o indipendente (compilare una sezione per ogni attività lucrativa)

Categorie di persone Salariati Vertragsbedienstete der EU
 Indipendenti Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzung
 Dipendenti pubblici e personale assimilato Seeleute

Arbeitgeber / Firma _____
 Nome del datore di lavoro _____
 Kontaktperson _____
 Complemento d'indirizzo / casella postale _____
 Via e n. _____
 NPA _____ Luogo _____
 Stato _____
 Grado di occupazione _____
 inferiore al 5% 5% - 24% almeno il 25%

Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa) _____
 Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa) _____

Prestazioni di sicurezza sociale	
Tipo e durata della prestazione. Stato e istituzione che versano la prestazione.	
<input type="checkbox"/>	Nessuna
<input type="checkbox"/>	Prestazione in caso d'invalidità
Stato	Istituzione
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)
<input type="checkbox"/>	Prestazione in caso d'infortunio
Stato	Istituzione
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)
<input type="checkbox"/>	Prestazione in caso di malattia
Stato	Istituzione
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)
<input type="checkbox"/>	Prestazione in caso di disoccupazione
Stato	Istituzione
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)
<input type="checkbox"/>	Prestazione in caso di maternità
Stato	Istituzione
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)
<input type="checkbox"/>	Altro (precisare)
Stato	Istituzione
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)

I sottoscritti dichiarano che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prendono atto che gli organi competenti possono effettuare controlli sia in Svizzera che negli Stati dell'UE/AELS; se le informazioni fornite dovessero rivelarsi false, potrà essere ordinato un assoggettamento ad un sistema di assicurazioni sociali estero.

Il datore di lavoro / lavoratore indipendente s'impegna a comunicare immediatamente alla cassa di compensazione qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nel presente modulo. Fanno in modo che i contributi sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del salario, a prescindere dallo Stato in cui esso viene versato.

Informazione sulla protezione dei dati:

Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione per eseguire il suo mandato legale. Esse possono essere rilevate, salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. I cofirmatari acconsentono a che i dati siano messi a disposizione di un organo di un'altra assicurazione sociale svizzera o di qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le disposizioni legali possano essere applicate correttamente.

Il salariato

Data :

Firma :

Il datore di lavoro / i datori di lavoro / lavoratore indipendente

Data :

Timbro e firma :

Allegato 11: soppresso
1/16

Allegato 12: soppresso
1/16

Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale

13.1 Certificato di distacco – convenzioni di sicurezza sociale 1/18



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Social Insurance Office FSIO
International Affairs

CERTIFICATE OF COVERAGE (POSTING) Agreement on Social Security	適用証明 社会保障協定
ATTESTATION DE DETACHEMENT <i>Convention de sécurité sociale</i>	파견 증명서 사회 보장 협정
ENTSENDUNGSBESCHEINIGUNG Sozialversicherungsabkommen	派遣証明 社会保険協定
ATTESTATO DI DISTACCO <i>Convenzione di sicurezza sociale</i>	CERTIFIKATA E DËRGIMIT NË PUNË <i>Marrëveshja mbi Sigurimet Shoqërore</i>
CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO Convenio sobre seguridad social	איסוף דייווין הסכם ביטוח לאומי
CERTIFICADO DE DESLOCAÇÃO <i>Convenção de segurança social</i>	GEÇICI GÖREVLENDİRME BELGESİ <i>Sosyal Güvenlik Sözleşmesi</i>

Posted worker Travailleur détaché Entsandte Person Lavoratore distaccato Trabajador desplazado Trabalhador destacado		派遣される者 파견 직원 被派遣者 I punësuar i dërguar העובד המדוען Geçici görevli olarak gönderilen kişi	
Social Security Number Numéro de sécurité sociale Sozialversicherungsnummer Numero di sicurezza sociale		Numero de asegurado Número da segurança social 社会保険番号 사회 보장 번호	
Last name(s) Nom(s) Name(n) Cognome(i)		Apellido(s) Apelido(s) 姓 姓 이름	
First name(s) Prénom(s) Vorname(n) Nome(i)		Nombre(s) Nome(s) próprio(s) 名 Emri/emrat עם (שמות) פרטיים Adı/Adları	
Sex	Sexo	性別	male masculin männlich maschile
	Sexo	Gjinia	hombre masculino masculin erkek
	Geschlecht	ג'יניא	男 Maskull זכר erkek
	Sesso	Cinsiyeti	female féminin weiblich femminile
		muje	mujer feminino femine kadın
Date of birth (dd.mm.yyyy) Date de naissance (jj.mm.aaaa) Geburtsdatum (tt.mm.jjjj) Data di nascita (gg.mm.aaaa)		Fecha de nacimiento (dd.mm.aaaa) Data de nascimento (dd.mm.aaaa) 生年月日 (日.月.年) 생년월일 (dd.mm.yyyy)	
Nationality Nationalité Staatsangehörigkeit Nazionalità		Nacionalidad Nacionalidade 国籍 Shtetësia אזרחות Uyruğu	
Address Adresse Adresse Indirizzo		Dirección Endereço 地址 Adresa כתובת Adres bilgisi	
Street, N° Rue, n° Strasse, Nr. Via, n.		Calle y núm. Rua, N.º 通り、番号 도로명, 번지	
Post code Code postal Postleitzahl Codice postale		Código postal Código postal 郵便番号 우편 번호	
City Localité Ort Città		Localidad Cidade 城市 Qyteti עיר Şehir/Köy	
Country Pays Land Paese		País Pais 国家 Vendi מדינה Ülke	
Type of occupation Activité professionnelle Art der Erwerbstätigkeit Attività professionale Actividad laboral Actividade profissional		職業区分 고용 형태 就业性质 Aktivitet profesionale סוג התעסוקה İstihdam veya çalışma türü	
Employed salariée Arbeitnehmer Lavoratore subordinato Trabajador por cuenta ajena Trabalhador por conta de outrem		被用者 고용자 雇员 VE punësuar שכיר İşçi	
Self-employed indépendante Selbständigerwerbender Lavoratore autonomo Trabajador por cuenta propia Trabalhador por conta própria		自営業者 자영업 个体经营者 VE vetëpunësuar עצמאי Serbest çalışan veya serbest meslek sahibi	

Employer subject to Swiss legislation <i>Employeur soumis au droit suisse</i> Arbeitgeber, der dem schweizerischen Recht untersteht <i>Datore di lavoro soggetto al diritto svizzero</i> Empresario sujeto a la legislación suiza <i>Empregador sujeito à legislação suíça</i>		スイス法規の適用を受ける雇用者 스위스 법률에 따르는 고용주 隶属瑞士法律管辖的雇主 <i>Punëdhënës i nënshtruar legjislacionit zviceran</i> המעסיק הכפוף לחוק השווייצרי <i>İsviçre hukukuna tabi olan işvereni</i>	
Name of employer <i>Nom de l'employeur</i> Name(n) oder Firmenname(n) <i>Nome del datore di lavoro</i> Nombre o razón social <i>Nome(s) ou firma(s)</i>	雇用者名または事業名 이름 또는 회사명 雇主姓名或公司名称 <i>Emri i punëdhënësit</i> שם המעסיק <i>Adı-soyadı veya şirketin ticaret unvanı</i>		
Address <i>Adresse</i> Adresse <i>Indirizzo</i>	Dirección <i>Endereço</i> 住所 <i>주소</i>	地址 <i>Adresa</i> כתובת <i>Adres bilgisi</i>	
Street, N° <i>Rue, n°</i> Strasse, Nr. <i>Via, n.</i>	Calle y núm. <i>Rua, N.º</i> 通り、番号 도로명, 번지	街道和门牌号码 <i>Rruga, nr.</i> רחוב מס' <i>Açık adresi</i>	
Post code <i>Code postal</i> Postleitzahl <i>Codice postale</i>	Código postal <i>Código postal</i> 郵便番号 우편 번호	邮编 <i>Kodi Postar</i> מיקוד <i>Posta kodu</i>	
City <i>Localité</i> Ort <i>Città</i>	Localidad <i>Ciudad</i> 市町村 지역	城市 <i>Qyteti</i> עיר <i>Şehir/Köy</i>	
Country <i>Pays</i> Land <i>Paese</i>	Pais <i>Pais</i> 国 국가	国家 <i>Vendi</i> מדינה <i>Ülke</i>	

Company(ies) in the posting state <i>Entreprise(s) dans l'Etat du détachement</i> Unternehmen im Beschäftigungsstaat <i>Impresa(e) nello Stato di distacco</i> Empresa(s) en el Estado de desplazamiento <i>Empresa(s) no Estado de destacamento</i>		派遣先の企業 파견 국가의 회사 派遣国の所在企業 <i>Kompanitë që marrin pjesë në procesin e dërgimit</i> חברה במדינה המדוחת <i>Geçici görev yerinin bulunduğu devletteki şirket</i>	
Name(s) or company name(s) <i>Nom(s) ou raison(s) sociale(s)</i> Name(n) oder Firmenname(n) <i>Nome(i) o ragione(i) sociale(i)</i> Nombre o razón social <i>Nome(s) ou firma(s)</i>	会社名または商号 이름 또는 회사명 企业名称或公司名称 <i>Emri/Venrat ose emri/emrat e kompanisë</i> שם (שמות) העסק (היסקים) <i>Adı-soyadı veya şirketin ticaret unvanı</i>		
Address <i>Adresse</i> Adresse <i>Indirizzo</i>	Dirección <i>Endereço</i> 住所 <i>주소</i>	地址 <i>Adresa</i> כתובת <i>Adres bilgisi</i>	
Street, N° <i>Rue, n°</i> Strasse, Nr. <i>Via, n.</i>	Calle y núm. <i>Rua, N.º</i> 通り、番号 도로명, 번지	街道和门牌号码 <i>Rruga, nr.</i> רחוב מס' <i>Açık adresi</i>	
Post code <i>Code postal</i> Postleitzahl <i>Codice postale</i>	Código postal <i>Código postal</i> 郵便番号 우편 번호	邮编 <i>Kodi Postar</i> מיקוד <i>Posta kodu</i>	
City <i>Localité</i> Ort <i>Città</i>	Localidad <i>Ciudad</i> 市町村 지역	城市 <i>Qyteti</i> עיר <i>Şehir/Köy</i>	
Country <i>Pays</i> Land <i>Paese</i>	Pais <i>Pais</i> 国 국가	国家 <i>Vendi</i> מדינה <i>Ülke</i>	



Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Social Insurance Office FSIO
 International Affairs

Swiss competent social insurances <i>Assurances sociales compétentes suisses</i> Schweizerische zuständige Sozialversicherungen Assicurazioni sociali svizzere competenti Seguros sociais suíços competentes Seguros sociais suíços competentes			スイスの管轄社会保険 스위스 관할 사회 보험 瑞士主管社会保險 Sigurimet Shoqërore zvicerane kompetente ביטוח לאומי המוסמך השווייצרי İsviçre'nin burada yetkili olan sosyal sigorta kurumları
Compensation office for Old-age, Survivors and Invalidity Insurance Caisse de compensation AVS/AI AHV/IV- Ausgleichskasse Cassa di compensazione AVS/AI Caja de compensación de seguro de vejez, supervivencia e invalidez Caixa de compensação para velhice, sobrevivência e invalidez 老齡・遺族・障害保険機關 노령, 유족, 장애 보험에 관한 보상 기관 老年、遺屬和伤残保險賠償机构 Zyra e kompensimit për sigurimet e pleqërisë, jetës dhe invaliditetit הלשכה לתשלום קצבה בגין זקנה, שאירים ונכות Yaşlılık ve ölüm sigortası (AHV/IV) prim tahsilat kasası			
Accident insurer Assureur-accidents Unfallversicherer Assicuratore infortuni	Asegurador por accidentes Seguradora de accidente 劳災保險機關 사고 보험	事故保險机构 Siguruesi në rast aksidentesh ביטוח תאונות Kaza sigortası	
Health insurer Assureur-maladie Krankenversicherer Assicuratore malattia	Asegurador de enfermedad Seguradora de saúde 健康保險機關 건강 보험	医疗保險机构 Siguruesi shëndetësor ביטוחבריאות Sağlık sigortası	

Legal basis Base légale Gesetzliche Grundlage Base giuridica Base jurídica Base jurídica	法的基礎 법적 근거 法律依據 Base ligjore בסיס חוקי İşlenmiş yasal dayanaklar	of the Agreement de la Convention des Abkommens della Convenzione del Convenio da Convenção 条 i Marrëveshjes תוספת sayılı maddesi
Article Article Artikel Articolo Artículo Artigo 協定第 협정의 조항 协定第 Nem טעם Sözleşmenin	State whose legislation applies Etat dont la législation s'applique Staat, dessen Rechtsvorschriften anzuwenden sind Stato di cui si applica la legislazione Estado cuya legislación es aplicable Legislação nacional aplicável	準拠法の国 법규가 적용되는 국가 其法律适用的國家 Shteti, legjislacioni i të cilit aplikohet חוק מדי החל Yasal mevzuatı uygulanacak olan devlet

Duration Durée Daurer Durata Duración Duração	期間 기간 期限 Koheqzajtja תקופה Süresi	
beginning (dd.mm.yyyy) du (jj.mm.aaaa) vom (tt.mm.jjjj) dal (gg.mm.aaaa)	desde (dd.mm.aaaa) de (dd.mm.aaaa) vom (tt.mm.jjjj) dal (gg.mm.aaaa)	自(日.月.年)起 Fillimi (dd.mm.vvvv) 自(日.月.年) תחילה (ששש.חח.י) Başlangıç tarihi (gg.aa.yyyy)
ending (dd.mm.yyyy) au (jj.mm.aaaa) bis (tt.mm.jjjj) al (gg.mm.aaaa)	hasta (dd.mm.aaaa) a (dd.mm.aaaa) 至(日.月.年) 종료 (dd.mm.yyyy)	至(日.月.年)止 Mbarimi (dd.mm.vvvv) יום (ששש.חח.י) Bitiş tarihi (gg.aa.yyyy)

Certificate of coverage

ALPS ID

4/4

13.2 Impiego del modulo

1/16

- Per i lavoratori distaccati provvisoriamente in uno Stato contraente da un'impresa con sede in Svizzera, la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il modulo riportato sopra dopo aver verificato se i requisiti sono soddisfatti (precedente assicurazione in Svizzera, durata limitata, probabile ritorno presso lo stesso datore di lavoro).
- Procede allo stesso modo per i cittadini di uno Stato terzo distaccati sul territorio di uno Stato dell'UE o dell'AELS.
- Se è auspicata una proroga del periodo di distacco previsto dalle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale (ossia il lavoratore resta assicurato in Svizzera), il datore di lavoro e il lavoratore inoltrano congiuntamente una richiesta all'UFAS (v. all. 17). La richiesta va presentata prima della scadenza del periodo di distacco.
- L'UFAS consulta l'autorità competente estera. Ogni decisione adottata è comunicata agli enti di assicurazione sociale di entrambi i Paesi. Secondo la prassi svizzera, una richiesta di proroga è accolta solo se la durata totale del distacco *non supera sei anni* e se l'autorità estera dà il proprio consenso.

13.3 Durata del distacco e proroga in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

1/19

Norvegia*	Distacco: 1 anno Proroga: fino a 3 anni
Danimarca*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 3 anni
Uruguay	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 4 anni
Italia* San Marino	Distacco: 1 anno Proroga: fino a 6 anni
Bosnia ed Erzegovina Cile	Distacco: 36 mesi Proroga: fino a 6 anni
Australia Liechtenstein*	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni
Giappone	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni (senza consenso)
Canada/Québec USA	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni e 1/2
Belgio*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 5 anni
Paesi Bassi*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 5 anni
Cina India Corea del Sud	Distacco: 72 mesi Nessuna proroga

Austria* Bulgaria* Cipro* Croazia* Filippine Finlandia* Francia* Germania* Gran Bretagna* Grecia* Irlanda* Israele Lussemburgo* Macedonia Montenegro Portogallo* Repubblica ceca* Serbia Slovacchia* Slovenia* Spagna* Svezia* Turchia Ungheria*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 6 anni
---	---

* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N. 2024 segg.

13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

1/19

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell'UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

Stato	Entrata in vigore
Australia	01.01.2008
<i>Austria</i>	<i>01.01.1969</i>
<i>Belgio</i>	<i>01.05.1977</i>
Bosnia ed Erzegovina (conv. con la Jugoslavia)	01.03.1964
<i>Bulgaria</i>	<i>01.12.2007</i>
Canada/Québec	01.10.1995
Cile	01.03.1998
Cina*	19.06.2017
<i>Cipro</i>	<i>01.01.1997</i>
Corea del Sud*	01.06.2015
<i>Croazia</i>	<i>01.01.1998</i>
<i>Danimarca</i>	<i>01.12.1983</i>
	<i>(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997)</i>
Filippine	01.03.2004
<i>Finlandia</i>	<i>01.10.1986</i>
<i>Francia</i>	<i>01.11.1976</i>
	<i>01.03.2004</i>
<i>Germania</i>	<i>01.05.1966</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990)</i>
Giappone	01.03.2012
<i>Grecia</i>	<i>01.12.1974</i>
India*	29.01.2011
<i>Irlanda</i>	<i>01.07.1999</i>
Israele	01.10.1985
<i>Italia</i>	<i>01.09.1964</i>
	<i>(revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982)</i>
<i>Liechtenstein</i>	<i>01.05.1990</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002)</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>01.05.1969</i>
Macedonia	01.01.2002
Montenegro	01.01.2019
<i>Norvegia</i>	<i>01.11.1980</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>01.07.1971</i>

<i>Portogallo</i>	<i>01.03.1977</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>01.04.1969</i>
<i>Repubblica ceca</i>	<i>01.11.1997</i>
<i>San Marino</i>	<i>01.03.1983</i>
<i>Serbia</i>	<i>01.01.2019</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>01.12.1997</i>
<i>Slovenia</i>	<i>01.08.1997</i>
<i>Spagna</i>	<i>01.09.1970</i>
<i>Svezia</i>	<i>01.03.1980</i>
<i>Turchia</i>	<i>01.01.1972</i>
<i>Ungheria</i>	<i>01.01.1998</i>
<i>Uruguay</i>	<i>01.04.2015</i>
<i>USA</i>	<i>01.11.1980</i>

(revisione: 01.08.2014)

*si tratta di una convenzione di distacco

Allegato 14: Cittadini stranieri titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI

1/18

14.1 Carta di legittimazione B a banda rosa

- capimissione
- funzionari superiori di organizzazioni internazionali

14.2 Carta di legittimazione C a banda rosa

- membri del personale diplomatico di ambasciate e di missioni diplomatiche permanenti o speciali
- funzionari di organizzazioni internazionali

14.3 Carta di legittimazione D a banda blu

- membri del personale amministrativo e tecnico di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti o speciali

14.4 Carta di legittimazione D a banda marrone

- funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali

14.5 Soppresso

14.6 Carta di legittimazione E a banda viola

- membri del personale di servizio di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti e speciali
- funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali

14.7 Carta di legittimazione G a banda turchese con una barra bianca

- funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro di durata determinata

14.8 Carta di legittimazione L a banda color sabbia

- membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

14.9 Carta di legittimazione K a banda rosa

- capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari

14.10 Carta di legittimazione K a banda blu

- impiegati consolari di carriera

14.11 Carta di legittimazione K a banda viola

- membri del personale di servizio di rappresentanze consolari

14.12 Carta di legittimazione F a banda gialla

- personale domestico privato di membri di ambasciate (carta B, C o D), rappresentanze consolari (carta C a banda rossa e K a banda blu), missioni diplomatiche permanenti o speciali e funzionari di organizzazioni internazionali, a condizione che sia sottoposto alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo ([art. 33 n. 2 lett. b CVRD](#)).

14.13 Carta di legittimazione P a banda blu

- personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto.

14.14 Carta di legittimazione R a banda grigia

- personale straniero di IATA e SITA in virtù dei relativi accordi fiscali ([art. 5^{bis} IATA](#); [art. 7 SITA](#)). Il personale di altre organizzazioni internazionali che riceve una carta di legittimazione R a banda grigia è invece assicurato all'AVS/AI/IPG e AD.

14.15 Carta di legittimazione S a banda verde

- funzionari di cittadinanza svizzera di organizzazioni internazionali (v. N. 3055 segg.), i quali hanno però la facoltà di aderire all'AVS obbligatoria (v. N. 3058 segg.). Il personale svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e della Mezzaluna Rossa è invece assicurato obbligatoriamente ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS](#) in combinato disposto con l'[art. 1 OAVS](#); N. 3096).

I cittadini stranieri titolari di una carta K a banda bianca (consoli onorari) o di una carta H a banda bianca (persone senza immunità e privilegi autorizzate ad accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari) sono invece soggetti all'AVS. Questo vale anche per il personale non svizzero del CICR (carta I a banda oliva) e il personale svizzero di ambasciate e missioni permanenti e speciali (carta S a banda verde). È parimenti assicurato il personale domestico privato summenzionato, a condizione che non sia già assicurato in un altro Paese. Altre regolamentazioni speciali si trovano ai N. 3021 segg.

Allegato 15: Territorio dell'UE e dell'AELS

1/17

L'Accordo con l'UE si applica ai seguenti territori:

- Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Croazia, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Repubblica di Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Dipartimenti francesi d'oltremare:
Guadalupa (che comprende le isole La Désirade, le Îles des Saintes, l'isola di Marie-Galante, Saint Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, Mayotte, Guyana francese e Riunione
- gli arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madera
- gli arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie
- le città spagnole di Ceuta e Melilla (enclavi in territorio marocchino)
- Gibilterra
- Isole Åland

L'Accordo con l'UE non si applica ai seguenti territori:

- Anguilla
- Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten)
- Arcipelago di Turks e Caicos
- Aruba
- Bermuda
- Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
- Groenlandia
- Isole Cayman
- Isole del Canale inglesi: Alderney, Guernsey, Herm, Jersey, Sark e Isola di Man
- Isole Falkland
- Isole Faroe

- Isole Vergini britanniche
- Montserrat
- Pitcairn
- Polinesia francese
- Principato di Andorra
- Principato di Monaco
- San Marino
- Sant'Elena e Dipendenze
- St. Pierre e Miquelon
- Terre australi e antartiche francesi
- Territorio antartico britannico
- Territorio britannico dell'Oceano indiano
- Territorio di Nuova Caledonia e Dipendenze
- Territorio di Wallis e Futuna
- Vaticano
- Zone di sovranità del Regno Unito a Cipro (Akrotiri e Dhekelia)

La Convenzione AELS si applica ai seguenti territori:

- Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda

La Convenzione AELS non si applica ai seguenti territori:

- Territorio norvegese di Svalbard (Spitsbergen)

Allegato 16: Accordo giusta l'articolo 21 reg. 987/2009 1/16

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Svizzera e la Comunità europea

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Accordo giusta l'articolo 21 par.2 del Regolamento (CE) n. 987/09 tra lavoratore e datore di lavoro

Il lavoratore è soggetto alle norme giuridiche svizzere sulla sicurezza sociale¹. Il datore di lavoro non ha uno stabilimento in Svizzera.

Con il presente modulo, il datore di lavoro e il lavoratore convengono che quest'ultimo adempie gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il versamento dei contributi alla sicurezza sociale e la comunicazione delle informazioni prescritte dalla legge.

Il datore di lavoro versa al lavoratore, in aggiunta al salario, la parte dei contributi che, di norma, secondo il diritto svizzero, sono a carico del datore di lavoro. All'indirizzo internet www.bsv.admin.ch <Indicazioni pratiche <Contributi AVS, AI, IPG e AD (<http://www.bsv.admin.ch/praxis/02504/index.html?lang=it>) può consultare una tabella sinottica delle aliquote contributive previste dal diritto svizzero.

Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti delle istituzioni di sicurezza sociale.

1 | Lavoratore

Cognome

Nome(i)

Data di nascita Cittadinanza

Indirizzo

.....

N. AVS Telefono

2 | Datore di lavoro

Nome del datore di lavoro o dell'azienda

.....

Indirizzo

.....

Telefono Fax E-mail

Il lavoratore deve presentare questo accordo alle istituzioni d'assicurazione elencate qui di seguito:

a) **Alla cassa di compensazione AVS competente (1° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale)**

Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo dovrà essere inviato alla cassa di compensazione di quest'ultimo.

¹ V. le tavole riassuntive sulla sicurezza sociale svizzera sul sito www.ufas.admin.ch > Temi > Affari internazionali (disponibili soltanto in francese e tedesco).


- b) **Per le aziende secondo l'articolo 66 LAINF, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); per le altre, ad un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF**
Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, è competente l'assicuratore-infortuni di quest'ultimo. In caso di attività in diversi ambiti, può succedere che per un medesimo lavoratore siano dovuti contributi sia all'INSAI che a un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF.
- c) **All'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro (2° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale):**
- i) Nome dell'istituto di previdenza LPP registrato:
.....
- ii) Se non è ancora affiliato ad alcun istituto di previdenza LPP registrato secondo la lettera i), il datore di lavoro deve provvedere a farlo. Sottoscrivendo il presente accordo, il datore di lavoro autorizza il lavoratore a concludere un tale contratto di affiliazione. Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza prendono atto che, con la conclusione del contratto di affiliazione, tutti i dipendenti del datore di lavoro assoggettati alla previdenza professionale svizzera dovranno essere assicurati presso questo istituto di previdenza.
- d) **Alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio, se il lavoratore abita in Svizzera, altrimenti alla cassa di compensazione cantonale per assegni familiari del luogo in cui è svolta l'attività principale.**
Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo va consegnato alla sua cassa di compensazione per assegni familiari.

Il lavoratore è responsabile di pagare i contributi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

.....
Data e firma del lavoratore

.....
Data e firma del datore di lavoro

Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero



Dipartimento federale dell'Interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari Internazionali

Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

Il presente modulo va inoltrato, debitamente compilato, alla competente cassa di compensazione AVS.

In virtù dell'articolo 28 LPGA, gli assicurati e i datori di lavoro sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle varie leggi in materia di assicurazioni sociali.

Il modulo dev'essere compilato in stampatello e firmato dal datore di lavoro e dal salariato o dal lavoratore indipendente nell'apposito campo. Le richieste incomplete non verranno esaminate.

Lavoratore salariato o indipendente	
Numero di sicurezza sociale svizzero (n. AVS)	
Cognome(i)	
Cognome(i) alla nascita	
Nome(i) registrato(i) allo stato civile	
Sesso <input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile	Data di nascita (gg.mm.aaaa)
Luogo di nascita	
Tutte le nazionalità	
Assicurazione malattie	
Assicuratore malattie svizzero attuale (LAMa)	
<input type="checkbox"/> Il lavoratore è esonerato dall'obbligo di affidarsi all'assicurazione malattie in Svizzera. Allegare l'attestazione dell'autorità cantonale competente	
Domicilio durante l'espatrio	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Indirizzo all'estero durante l'espatrio (se noto)	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Da completare nel caso in cui, durante l'espatrio, il domicilio venga trasferito in un altro Stato	
Da (Stato)	A (Stato)

Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

1/5

Attività in Svizzera	
Tipo di attività	<input type="radio"/> salariata <input type="radio"/> indipendente
Nome del datore di lavoro	
N. d'identificazione dell'azienda (se disponibile)	
Persona di contatto	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Inizio del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente (gg.mm.aaaa)	
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa)	
Cassa di compensazione AVS attuale	
Numero di conteggio AVS attuale	
Istituto di previdenza svizzero (LPP) attuale	
<input type="checkbox"/> Il lavoratore è esonerato dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera. <i>Allegare l'attestazione dell'autorità cantonale competente</i>	
Assicuratore contro gli infortuni svizzero (LAINF) attuale	

Attività temporanea all'estero	
Stato	
Recapito (se noto)	
Nome del datore di lavoro	
N. d'identificazione dell'azienda (se disponibile)	
Persona di contatto	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
<input type="checkbox"/> Indirizzo fisso sconosciuto	
Durata presumibile dell'attività temporanea, dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
Il lavoratore salariato / indipendente ha già lavorato nello stesso Stato negli ultimi 24 mesi <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	
Se sì, indicare i periodi di attività	
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)

Richiedi il tuo numero di applicazione sul sito www.ssa.ch o al numero verde 1122. Per informazioni, vai su www.ssa.ch.

Per i salariati

Il dipendente è distaccato per sostituire un altro lavoratore distaccato	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Il datore di lavoro in Svizzera, e non l'azienda locale, può decidere di sciogliere il contratto con il salariato durante il distacco	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Il datore di lavoro in Svizzera può definire, a grandi linee, il tipo di attività svolta all'estero	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Terminato il distacco, il salariato riprende la sua attività in Svizzera, presumibilmente presso lo stesso datore di lavoro	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Il contratto di lavoro è concluso con	<input type="checkbox"/> azienda locale <input type="checkbox"/> il datore di lavoro in Svizzera	
Il salario è versato da	<input type="checkbox"/> azienda locale <input type="checkbox"/> il datore di lavoro in Svizzera	
I contributi sociali sono versati da	<input type="checkbox"/> azienda locale <input type="checkbox"/> il datore di lavoro in Svizzera	

Per i lavoratori indipendenti

Durante il distacco, in Svizzera viene mantenuta un'infrastruttura (p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permette la ripresa dell'attività al rientro	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitualmente in Svizzera	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Se sì, fornire una descrizione		

Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). Allegare la procura

Nome del datore di lavoro			
Persone di contatto			
Complemento d'indirizzo / casella postale			
Via e n.			
NPA		Luogo	
Stato			
Tel.		E-mail	

Richiedi al tuo assicuratore l'applicazione online estero alle assicurazioni sociali estere facendo tempo prima di partire per il tuo lavoro all'estero

3/5

Familiari								
Coniuge / partner registrato/a								
N° AVS	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita (gg.mm.aaaa)	Data del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica (gg.mm.aaaa)	Luogo di domicilio prima dell'espatrio	Luogo di domicilio durante l'espatrio	
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile					
Figli								
N° AVS	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita (gg.mm.aaaa)	Tutte le nazionalità	Studiante	Luogo di domicilio prima dell'espatrio	Luogo di domicilio durante l'espatrio
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		

Osservazioni

I sottoscritti dichiarano che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prendono atto che gli organi competenti possono effettuare controlli sia in Svizzera che all'estero; se le informazioni fornite dovessero rivelarsi false, il certificato di distacco / l'accordo particolare potrebbe essere revocato. In tal caso sarebbe applicata la legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività temporanea.

I sottoscritti s'impegnano a comunicare immediatamente alla cassa di compensazione AVS competente o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nel presente modulo. Fanno in modo che i contributi sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del salario, a prescindere dallo Stato in cui esso viene versato.

Informazione sulla protezione dei dati:

Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione AVS e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per eseguire il loro mandato legale. Esse sono rilevate e salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. I firmatari acconsentono a che i dati siano messi a disposizione di un organo di un'altra assicurazione sociale svizzera o di qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le disposizioni legali possano essere applicate correttamente.

Il salariato

Il datore di lavoro / lavoratore indipendente

Data: _____

Data: _____

Firma: _____

Timbro e firma: _____

Informazione importante:

La continuazione dell'assicurazione in Svizzera in caso di esercizio temporaneo di un'attività lucrativa in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale non esonera automaticamente dall'obbligo assicurativo all'estero. È dunque possibile che lo Stato sul cui territorio l'assicurato esercita interamente o parzialmente le sue attività esiga il pagamento di contributi sociali; ne può quindi risultare un assoggettamento in più Stati.

La persona interessata e il suo datore di lavoro restano assoggettati all'obbligo di versare i contributi legali AVS/A, VIP/GA/D, al regime degli assegni familiari (A.Fam) e all'assicurazione contro gli infortuni (A.INF) per tutti i salari lordi versati al dipendente, comprese tutte le eventuali remunerazioni versate dall'impresa estera e tutte le prestazioni valutabili in denaro che costituiscono salario determinante. In linea di massima restano assoggettati anche alla previdenza professionale obbligatoria (LPP).

La persona interessata resta assoggettata anche all'assicurazione malattie obbligatoria (A.Mal) e all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (A.INF) svizzere per un periodo di almeno 2 anni prolungabile fino a un massimo di sei anni e in alcuni casi per tutta la durata dell'attività lucrativa temporanea all'estero.

Gli assegni familiari possono essere ridotti in funzione del potere d'acquisto del Paese di residenza del figlio. In alcuni casi possono addirittura essere negati.

Allegato 18: Certificato A1

1/16

Coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale

A1



Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (*)

AVVERTENZE PER L'INTERESSATO

Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato.

Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare.

- Se soggiurerà solo temporaneamente nello Stato in cui si recherà a lavorare, richiedi all'Istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM - EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all'Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno.
- Se dovesse andare a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all'Istituzione di assistenza sanitaria il modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese in cui si recherà a lavorare (**).

Inoltre, l'Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiurerà le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

1. DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO

1.1	Numero di identificazione personale	<input type="checkbox"/> Donna	<input type="checkbox"/> Uomo
1.2	Cognome/i		
1.3	Nome/i		
1.4	Cognome alla nascita (***)		
1.5	Data di nascita	1.6	Nazionalità
1.7	Luogo di nascita		
1.8	Indirizzo nel paese di residenza		
1.8.1	Via, n.	1.8.3	Codice postale
1.8.2	Città	1.8.4	Sigla paese
1.9	Indirizzo nel paese di soggiorno		
1.9.1	Via, n.	1.9.3	Codice postale
1.9.2	Città	1.9.4	Sigla paese

2. STATO MEMBRO DI CUI SI APPLICA LA LEGISLAZIONE

2.1	Stato membro	2.3	Data fine
2.2	Data inizio		
<input type="checkbox"/>	2.4 Il certificato vale per la durata dell'attività		
<input type="checkbox"/>	2.5 La determinazione è provvisoria		
<input type="checkbox"/>	2.6 Si applicano regole transitorie come da regolamento (CE) n. 883/2004		

(*) Regolamento (CE) n. 883/2004, articoli da 11 a 16, e regolamento (CE) n. 987/2009, articolo 19.

(**) Per Spagna, Svezia e Portogallo, il certificato deve essere presentato rispettivamente alla Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS), all'Istituto delle assicurazioni sociali e all'Istituto di sicurezza sociale, del luogo di residenza.

(***) Informazione fornita all'Istituzione dall'interessato quando non è nota all'Istituzione.

1/3

© Commissione europea

A1

**Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato****3. CERTIFICAZIONE DELLA SUA POSIZIONE**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 3.1 Lavoratore subordinato distaccato | <input type="checkbox"/> 3.2 Lavoratore subordinato che lavora in due o più Stati |
| <input type="checkbox"/> 3.3 Lavoratore autonomo distaccato | <input type="checkbox"/> 3.4 Lavoratore autonomo, che lavora in due o più Stati |
| <input type="checkbox"/> 3.5 Dipendente pubblico | <input type="checkbox"/> 3.6 Agente contrattuale |
| <input type="checkbox"/> 3.7 Marittimo | <input type="checkbox"/> 3.8 Lavoratore subordinato e lavoratore autonomo in diversi Stati |
| <input type="checkbox"/> 3.9 Dipendente pubblico in un paese e lavoratore subordinato o autonomo in uno o più altri paesi | <input type="checkbox"/> 3.10 Personale di volo o di cabina |
| | <input type="checkbox"/> 3.11 Eccezione |

4. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO/LAVORO AUTONOMO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 4.1.1 Lavoratore subordinato | <input type="checkbox"/> 4.1.2 Lavoratore autonomo |
| 4.2 Codice datore di lavoro/lavoratore autonomo | |
| 4.3 Nome o ragione sociale | |
| 4.4 Sede legale | |
| 4.4.1 Via, n. | 4.4.2 Sigla paese |
| 4.4.3 Città | 4.4.4 Codice postale |

5. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO/LAVORO AUTONOMO NEL LUOGO IN CUI SI SVOLGE UN'ATTIVITÀ

- 5.1 Nome/i o ragione/i sociale/i e codice/i della/e impresa/e o della/e nave/i o della/e base/i di servizio in cui Lei sarà occupato
- 5.2 Indirizzo/i o nome/i della/e impresa/e o della/e nave/i o della/e base/i di servizio in cui Lei sarà occupato quale lavoratore subordinato o autonomo nello/negli Stato/i 'ospitante/i
- 5.3 Oppure indirizzo temporaneo nello Stato di occupazione/lavoro autonomo

A1



**Certificato relativo alla legislazione di sicurezza
sociale applicabile all'interessato**

6. ISTITUZIONE CHE COMPILA IL FORMULARIO

6.1 Denominazione

6.2 Via, n.

6.3 Città

6.4 Codice postale

6.5 Sigla paese

6.6 Numero di identificazione dell'Istituzione

6.7 Fax ufficio n.

6.8 Telefono ufficio n.

6.9 E-mail

6.10 Data

6.11 Firma

TIMBRO

ESEMPLARE

Allegato 19: soppresso
1/16